

ABUSO SESSUALE DI MINORI: IDEE PER UN PROTOCOLLO DI INDAGINE

* Piero Forno - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano

1 - Premesse metodologiche

1.1 - Le ragioni di un intervento

Per quanto sia apprezzabile il nuovo interesse che l'opinione pubblica dimostra verso l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, non si è ancora sviluppato un sufficiente dibattito per l'elaborazione di strategie sociali e giudiziarie efficaci.

E' noto, fin dai tempi di Beccaria, che l'introduzione di nuove ipotesi di reato e l'inasprimento delle pene da soli non servono a nulla se non vengono effettuati interventi volti a rendere efficace la dissuasione.

Ai fini di un approccio corretto, da un punto di vista penalistico, ai fatti di reato in danno dei minori, occorre partire da una constatazione: nella quasi totalità dei casi l'abuso in danno del minore, ancor prima di essere fisico, psicologico o sessuale è caratterizzato da una situazione di **abuso di posizione dominante**, nell'ambito di relazioni interne al gruppo, sia esso familiare o no, gravemente distorte.

Sarebbe utopistico attendersi una soluzione miracolistica che attraverso la reazione degli altri componenti della famiglia o del gruppo riesca a cambiare le regole del gioco.

Quando un minore rivela un abuso, la prima normale reazione dell'accusato è quella di operare una reazione violenta nei confronti del minore e di chi cerca di proteggerlo, cercando di ripristinare la *status quo*.

In casi del genere l'unico modo per rendere possibile un cambiamento consiste nell'eliminare le cause del turbamento del minore (dovuto al perdurare del maltrattamento e dell'abuso e al clima di violenza e/o di intimidazione che ne sono una logica conseguenza) e nell'instaurare un corretto percorso clinico ed educativo idoneo a curare il trauma.

L'abuso di potere può essere interrotto ed impedito solo da un potere diverso e superiore, in grado di incidere sui rapporti interni e di minare le basi del consenso che rendeva possibile l'abuso.

Nel contesto normativo e culturale del nostro paese l'unico potere in grado di contrapporsi all'abuso è quello dello Stato, nelle sue articolazioni amministrative e giudiziarie, civili e penali.

Il Tribunale per i Minorenni, instaurando procedure per la sospensione e decadenza dalla potestà parentale ed eventualmente anche per la dichiarazione dell'adottabilità del minore, è in grado di assumere i provvedimenti più urgenti di tutela del minore, sia attraverso il suo allontanamento dal nucleo familiare sia attraverso il divieto di visita da parte del genitore sospetto abusante; tali provvedimenti, a differenza di quelli del giudice penale, hanno come unico presupposto l'esistenza di una situazione di pregiudizio del minore, anche a prescindere dall'effettiva sussistenza del maltrattamento o dell'abuso.

Specialmente in caso di abuso sessuale, tali provvedimenti non sono quasi mai sufficienti ad una completa tutela del minore, a causa del loro carattere scarsamente cogente ed

anche perché l'intervento nei confronti del solo minore spesso è visto da quest'ultimo come l'ultima ingiustizia di cui è vittima, in grado di compromettere l'esito dei successivi percorsi educativo-terapeutici.

Solo il processo penale attraverso i mezzi incisivi di cui dispone nel campo sia della tutela della parte lesa sia dell'accertamento della verità (nel suo aspetto sia reale che rituale-simbolico) è in grado di realizzare, in sinergia con il processo minorile, gli obbiettivi sopra delineati.

1.2 - La multidisciplinarietà

Le scienze sociali insegnano che caratteristica peculiare dell'abuso è la sua **multifattorialità**; ne discende, come conseguenza necessaria, che l'intervento, in tali casi, non può che essere **multidisciplinare** ed **interdisciplinare**.

Il processo penale agli autori del reato è inutile e dannoso se non intersecato da percorsi educativo-terapeutici che garantiscano alla vittima (e possibilmente al suo nucleo familiare, ivi compreso l'abusante) un futuro migliore del suo passato e del suo presente.

Per converso tali percorsi sono per lo più destinati al fallimento se non supportati da un intervento autoritario, quale solo il processo penale può garantire, intervento in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso; non si può mettere ordine nei cassetti se nel frattempo la casa brucia.

Gli interventi si svolgono in cornici giudiziarie diverse, costituite dal processo penale da un lato e dalle varie procedure minorili dall'altro, cui si aggiungono talora quelle del giudice civile della separazione e del giudice tutelare; essi coinvolgono oltre alle diverse autorità giudiziarie e alle polizie giudiziarie, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sugli stessi soggetti: assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, ginecologi, psichiatri, medici legali etc..

Il processo penale per fatti di abuso intrafamigliare funziona come un "reattore nucleare" nello scatenare reazioni di ogni tipo all'interno del nucleo familiare, reazioni che, se interessano ovviamente il P.M. per i riflessi che hanno sulle indagini, interessano altresì il T.M. per tutti gli aspetti di tutela del minore.

Pertanto il P.M. non solo deve tenere conto di tali dinamiche per conseguire le proprie finalità ma deve agire in stretto contatto e collaborazione con il T.M. (e per il suo tramite con gli operatori sociali) per tutti gli aspetti di competenza di quella A.G. .

Infatti non solo il minore è titolare di un diritto costituzionalmente protetto e di pari rango dei diritti dell'imputato, ma le sue sorti in ambito minorile, sono della massima importanza anche ai fini di un corretto svolgimento del processo penale.

E' di tutta evidenza infatti che il beneficio che può derivare al minore dalle iniziative giudiziarie, sotto il profilo di una corretta tutela, accrescerà in lui la fiducia negli inquirenti e la disponibilità a collaborare e che ciò non potrà non avere riflessi sul comportamento e sulle "scelte di campo" degli altri membri della famiglia, indagato compreso.

Al contrario un'ottusa gestione del processo penale potrà aggravare notevolmente i problemi del minore, quelli del nucleo familiare, determinare "reazioni di rigetto" (tipico è il fenomeno della ritrattazione) con conseguenze incalcolabili sul minore ancor prima che sugli esiti dello processo.

Il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può, e nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, i familiari e lo stesso imputato.

Perché ciò sia possibile occorre avere presenti, in un'ottica multidisciplinare, alcune regole fondamentali.

1) - Non tutto ciò che è consentito dalla procedura è anche opportuno; occorre pertanto un senso di autolimita nella scelta delle modalità con cui compiere le indagini in modo da renderle compatibili con le esigenze educative nei confronti del minore.

2) - Occorre che ad ogni atto di indagine venga dato, quanto più possibile, un contenuto "educativo" attraverso un'opportuna preparazione e scelta del momento; ad esempio l'audizione del minore dovrà essere attentamente preparata e dovrà essere accompagnata e seguita da iniziative di sostegno, in considerazione della grande sofferenza che la rievocazione degli abusi può suscitare.

3) - Occorre preoccuparsi che esista un progetto educativo nei confronti del minore, all'interno del quale possa essere elaborata e "metabolizzata" anche l'esperienza processuale. Ogni processo penale che avvenga in assenza di un progetto educativo globale e, possibilmente, personalizzato sulle esigenze del minore è destinato, con ogni probabilità a danneggiarlo, indipendentemente dal fatto che il minore venga creduto.

4) - Occorre evitare che il minore possa ricevere dalle diverse autorità che si occupano, a vario titolo, del suo caso, segnali contraddittori e per lui incomprensibili, come nel caso di diversa regolamentazione degli incontri con i familiari o in quello di sovrapposizione di diversi specialisti della stessa materia.

5) - Occorre che il minore venga "educato al processo" nel senso cioè che venga reso, nei limiti ovviamente del segreto e delle esigenze d'indagine, partecipe e consapevole di ciò che accade intorno a lui; si parla di "restituzione" con riguardo alle attività finalizzate a comunicare al soggetto il risultato delle indagini svolte su di lui, specialmente quelle maggiormente coinvolgenti come la visita ginecologica e la psicodiagnosi. Analogamente sarà compito degli educatori informare il minore dello svolgimento del processo, per gli aspetti che lo possono maggiormente interessare (con riguardo ad esempio alle "scelte di campo" fatte dagli altri familiari o alla confessione dell'indagato) ed anche delle conclusioni del processo stesso.

Particolare importanza riveste, da un punto di vista educativo, la lettura guidata della sentenze, anche quelle che per ipotesi, assolvano l'imputato.

1.3 - La specializzazione

Con particolare riferimento alla materia dell'abuso è necessario che ciascun operatore, giudiziario e non, sia **specializzato** al fine :

- di poter affrontare, **con professionalità specifica**, nell'ambito della sua competenza, le problematiche dell'abuso;

- di saper coordinarsi con gli altri operatori; è stato giustamente osservato che **l'approccio interdisciplinare** comporta necessariamente una rinuncia, da parte di ciascun professionista, alla propria "onnipotenza".

L'esigenza della specializzazione si pone innanzitutto per l'ufficio del **Pubblico Ministero**, attraverso la creazione di *pools* che trattino in modo esclusivo la materia o quanto meno attraverso la concentrazione della stessa in capo ad un solo o a pochi magistrati dell'ufficio.

Soltanto attraverso la specializzazione il P.M. è in grado:

- di **conoscere e riconoscere** gli indicatori fisici, psicologici e comportamentali dell'abuso e del maltrattamento grave in modo da padroneggiare sufficientemente la grammatica e la sintassi della materia;
- di condurre l'indagine contemporaneamente sul **doppio binario** dell'accertamento dei fatti e della tutela del minore, senza che l'una esigenza prevalga sull'altra, dando le opportune direttive alla P.G. in ordine a tutte le attività delegate;
- di effettuare l'**audizione del minore** con adeguata preparazione tecnica ed emotiva;
- di aver **rapporti diretti** con tutti gli operatori pubblici del settore (Tribunale per i Minorenni, A.S.L., Servizi sociali dei comuni, Provveditorato agli studi, istituti che ospitano i minori etc.) in modo da istituire con questi delle intese finalizzate a creare rapporti stabili basati sulla fiducia reciproca e sulla conoscenza delle rispettive esigenze;
- in particolare di **incentivare la trasmissione quanto più sollecita possibile e diretta** all'ufficio del P.M. o della P.G. di tutte le denunce che, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., presentino le caratteristiche minimali di una *notitia criminis* tranquillizzando gli interlocutori, specialmente quelli privi di dimestichezza con il processo penale, sul fatto che le indagini possono essere condotte con la massima riservatezza (mantenendo poi le promesse), senza alcun clamore esterno, spesso all'insaputa del diretto interessato e nel rispetto delle esigenze del minore;
- di svolgere una funzione di "consulenza" nei confronti di tutti gli operatori (P.G. compresa) in modo non dissimile da quanto avviene, di norma, nel cd. "turno esterno" del P.M., garantendo una pronta reperibilità;
- di vigilare sulla formazione della P.G..

Non è un mistero che molte denunce di reati in danno di minori vengono archiviate, senza alcuna indagine, a causa del vero e proprio terrore che la materia ingenera.

Ecco una motivazione emblematica che probabilmente ricorre, con poche varianti, in centinaia di casi in tutta Italia:

““Ritenuto che non vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, atteso che l'indagato nega ogni addebito e che lo stesso tenore della denuncia, che riporta indirettamente quanto riferito da un bambino di appena 6 anni, è ambiguo e al limite del fatto di rilevanza penale ben potendosi prospettare un complessivo irrigidimento e sopravvalutazione dell'accaduto, la cui verità storica risulta di assai difficile prova”.

E' scandaloso che crimini gravi connessi allo sfruttamento sessuale dei minori (definito dall'art. 1 della L. 269/98 come "condizione analoga alla schiavitù") non vengano fatti oggetto di serie indagini sol perché la vittima è in tenera età ed è difficile decifrarne le comunicazioni ed è ancor più grave quando ciò avviene nell'ambito di un fenomeno, la relazione incestuosa, che è oggetto di uno specifico tabù che riguarda sia la sua commissione sia il suo accertamento.

Vien spontaneo il confronto con i tanti delitti di mafia, rimasti impuniti di fronte all'omertà collettiva e al diniego dell'esistenza dello stesso fenomeno mafioso.

Analoghe esigenze di specializzazione si pongono per la **Polizia Giudiziaria**, sostanzialmente per le stesse ragioni che impongono la specializzazione del P.M.; in assenza di uffici specializzati di P.G. che trattino la materia minorile, ogni desiderio di intervento nel settore diventa velleitario e pericoloso.

“ Ogni ufficiale di polizia giudiziaria che si debba occupare di abuso sessuale su bambini deve farlo volontariamente, anche se all'inizio può essere riluttante, e deve essere accuratamente selezionato e istruito in questo lavoro altamente specializzato” (Lanning K.V., 1996)

Gran parte delle indagini sono destinate a gravare sulla P.G. che, unendo doti di professionalità e di sensibilità deve essere in grado:

- di funzionare da cerniera fra Procura e servizi minorili;

- di conoscere gli aspetti specifici della materia nell'effettuazione di quegli atti in cui occorre saper esattamente ciò che si cerca, come nel caso delle perquisizioni, delle intercettazioni telefoniche e soprattutto delle audizioni; queste si presentano particolarmente difficili quando riguardano minori in tenerissima età o con problemi psichici;

- di poter decidere, quando è necessario, in via d'urgenza, l'allontanamento del minore.

Non va trascurata la necessità della presenza di personale femminile, l'unico idoneo a far fronte alle situazioni più delicate, quali l'audizione di minori in età particolarmente tenera, specialmente quando si tratta di bambine e quando devono essere affrontati delicati aspetti di natura ginecologica. Statisticamente la maggior parte degli abusanti sono di sesso maschile ed è noto che le parti lese hanno spesso grande difficoltà ad aprirsi con persone dello stesso sesso dell'abusante.

L'esigenza di specializzazione della P.G. è stata attuata, anche se in minima parte, dalla L. 269/98 che prevede l'istituzione all'interno della Squadra Mobile di ogni Questura di una sezione specializzata nei reati previsti da tale legge (art.17 5° comma) e che attribuisce una competenza specializzata alla Polizia Postale per il perseguimento dei reati commessi per via telematica (art. 14 2° comma).

Va tuttavia rilevato, al fine di fornire una quadro realistico della situazione che:

- nei casi di abuso sessuale sia intra che extrafamigliare, le ipotesi criminose di gran lunga più ricorrenti sono quelle previste dalla L. 66/96 in merito alle quali non è espressamente prevista una competenza specializzata delle Squadre Mobili mentre continuano ad operare sia le cd. "sezioni minori" appartenenti alle Divisioni Anticrimine presso le Questure sia le sezioni di P.G. presso le Procure;

- che nell'uno e nell'altro caso non sempre appare adeguata la preparazione specialistica che d'altronde non può essere improvvisata in breve tempo e che deve fare i conti con la "cultura" tuttora dominante anche in ambito giudiziario, che relega questo genere di reati fra quelli meno professionalmente "ambiti", specialmente quando non hanno a che fare né con pregiudicati né con fatti connotati dalle forme tradizionali di violenza;

- che analoga "cultura" vige presso i Carabinieri presso i quali non esiste ancora alcuna forma di specializzazione;

- che una parte considerevole dei casi viene tuttora trattata dai Commissariati e dalle Stazioni di Carabinieri entrambi privi di formazione specifica;

Alle predette barriere, tipicamente di natura professionale, si aggiungono quelle di ordine generale che caratterizzano l'atteggiamento di rimozione collettiva di fronte ai fatti di abuso, specialmente incestuosi e si traducono, di fatto, in una incapacità di riconoscere la notizia di reato.

E' stata fatta un'analisi spietata di questi meccanismi nel libro "La violence impensable" degli psicologi francesi F. Gruyer, P. Sabourin e M. Fadier-Nisse, del centro parigino di Butte-Chaumont, analisi che merita riportare testualmente.

“““Come comprendere gli anni di ritardo che hanno caratterizzato gli europei in materia di protezione dei bambini vittima di abuso sessuale?”

Per rispondere alla domanda, cerchiamo di spiegare su quali basi si mantiene la legge del silenzio. Se abbiamo avuto bisogno di così lungo tempo per cominciare a rompere questo silenzio, è perché l'incesto appartiene al registro dell'impensabile allo stesso titolo che l'infanticidio e la morte, allorchè si tratta di pensare alla nostra stessa morte.

L'impensabile è innanzitutto il delitto in sè stesso nella civiltà che è la nostra, e cioè una cultura patriarcale che si fonda sulla legge del padre.

Il divieto dell'incesto è una legge fondante della nostra cultura. Allorchè il padre trasgredisce questo divieto i principi stessi della legge sono gravemente compromessi.

Nella dialettica che unisce la legge, in senso culturale, più frequentemente denominato senso morale, alla legge, in senso giuridico, è possibile che l'evoluzione legislativa francese che ha ridotto la "patria potestà" per sviluppare l'esercizio in comune della "potestà genitoriale" ci abbia finalmente consentito di pensare l'impensabile senza che i nostri riferimenti culturali fondamentali si disintegrino per questo.

L'impensabile è anche l'attacco al nostro mito collettivo della famiglia o mito del "buon ambiente naturale" per riprendere il termine usato dal canadese H. Van Gijsegem che designa anche la visione "alla Rousseau" della famiglia.

Per la maggioranza di noi la famiglia rappresenta un "valore-rifugio". E' grazie ad essa che abbiamo potuto crescere con un senso di relativa sicurezza, sentimento che noi avremmo voluto poter proiettare su ogni famiglia, generalizzando una visione globalmente positiva della famiglia. Questo mito collettivo di famiglia-rifugio resta molto forte, malgrado i lavori di psichiatri come Laing e Cooper o quelli di terapeuti sistemici, senza parlare delle ricerche di Ferenczi all'inizio del secolo.

L'immagine idealizzata della famiglia è stata messa in discussione a livello di grande pubblico solo recentemente, ad esempio contestando l'esistenza di un "istinto materno" poichè infatti il "buon ambiente naturale" è, innanzitutto la "buona madre". Che cos'è ambiente naturale se non la madre stessa e ciò che la simbolizza?

Pensiamo, quanto a noi stessi, che rompere la legge del silenzio concernente gli abusi sessuali ed i maltrattamenti subiti dai bambini presupponga che noi facciamo collettivamente il lutto della famiglia come rifugio primordiale. Infatti occorre constatare che un certo numero di famiglie rappresenta per il bambino il luogo di ogni genere di pericolo. Designamo questo tipo di famiglie come dittature famigliari.

Vedremo come il mito del buon ambiente familiare è diffuso presso i diversi operatori e come contrasti con un'adeguata presa in carica del bambino e della famiglia. Citiamo solo il programma di un operatore sociale appartenente ad un servizio specializzato presso un tribunale, che definiva lo scopo della sua azione "far evolvere non solo il singolo minore o il singolo genitore, ma tutto l'insieme del gruppo familiare, affinché questo possa vivere in simbiosi armoniosa".

Si vede che il mito della famiglia naturalmente buona si trova legato a quello del miracolo che potrebbe operare una "buona" azione sociale.

Parliamo di "miracolo" nella misura in cui si può considerare un intervento sociale come positivo, allorchè permette almeno di interrompere il processo di distruzione del bambino, cosa che, di fronte a certe famiglie, è un progetto ambizioso.

Come possono i professionisti incaricati della protezione dell'infanzia aiutare i bambini a "fare il loro lutto di ciò che non è stato" quando essi stessi non hanno fatto il lutto della "buona madre"?

Come possono aiutare i diversi membri della famiglia a diventare autonomi quando sono essi stessi che cercano di spingerli sulla strada, patogena per eccellenza, della simbiosi?""

""Occorre, ben inteso, aver fatto un certo cammino personale per rinunciare al mito del buon ambiente naturale, dal momento che, quale sorgente di confusione supplementare per gli operatori, si ritrova frequentemente il seguente paradosso: meno un bambino è amato e più resta attaccato alla sua famiglia.""

""Citiamo ancora H. Van Gijsegem: " E' del resto notorio che bambini ed adolescenti desiderano restare o tornare nell'ambiente naturale, anche se vi sono severamente maltrattati o aggrediti"" (pg. 82-85).

E' indispensabile che i P.M. che intendano specializzarsi nel settore dei reati in danno dei minori, oltre a curare la propria formazione personale, si attivino, attraverso i canali istituzionali, affinché venga, a livello locale, curata quella delle polizie che vi operano.

Non appare superfluo ricordare, al riguardo, che si stanno moltiplicando, in varie città, corsi di tipo universitario e post-universitario sulle tematiche dell'abuso e che a tali corsi possono, in genere, accedere anche magistrati ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Un discorso a parte riguarda gli aspetti di polizia scientifica; nella materia dell'abuso sui minori, non diversamente da quanto accade per i reati sessuali in genere, vi sono esigenze di raccolta e repertazione delle tracce del reato nella sua immediatezza tali da richiedere l'intervento di personale specializzato della Polizia Scientifica o del C.I.S. dei Carabinieri; solo a questa condizione sarà poi possibile effettuare quegli accertamenti,

eventualmente in forma di consulenza tecnica che potranno consentire di verificare o meno l'ipotesi accusatoria.

2 - La notizia di reato

La casistica degli abusi, fisici, psicologici e sessuali, pur comprendendo tipologie molte differenziate di situazioni famigliari ed extrafamigliari, è caratterizzata, dal punto di vista delle indagini, da una certa ripetitività di scenari che consente di poter configurare una tipologia, alquanto standardizzata, di intervento.

La prima constatazione è che, se la *notitia criminis* può scaturire da una fonte diversa dal racconto del minore (come nel caso dell'osservazione di comportamenti erotizzati da parte di famigliari, conoscenti, insegnanti o operatori sociali), è difficile immaginare un processo penale che possa prescindere completamente.

2.1 - Le caratteristiche empiriche della rivelazione dell'abuso.

D'altro canto l'aspetto di maggior delicatezza consiste per l'appunto nel saper riconoscere la rivelazione in quanto tale, mascherata o diretta che essa sia.

E' esperienza comune che specialmente nei minori in tenera età la fase non verbale richieda nell'operatore, giudiziario e non, l'affinamento di particolare capacità di cogliere segnali criptati di pregiudizio e di saper attivare, quanto meno, una presa in carico da parte del Tribunale dei minorenni in guisa tale da instaurare corretti percorsi di tutela.

Il secondo caso si verifica quando il minore racconta, non importa a chi, fatti che se veri costituiscono ipotesi di abuso sessuale nei suoi confronti.

2.1.1 - La rivelazione mascherata

Non è infrequente che il minore, specie se in tenera età prima di effettuare espliciti racconti di abuso effettui quella che viene definita una **rivelazione "mascherata"** attraverso:

- rivelazione di maltrattamento fisico o di grave trascuratezza, fatti questi che, a differenza delle situazioni di abuso, sono più facili a narrarsi, in quanto meno carichi di connotazioni confuse;
- accenni a comportamenti ambigui dell'adulto, quali forme di accudimento improprio, di giochi e di interazioni erotizzate, comportamenti che, sebbene non dotati di sicura rilevanza penale, legittimano il sospetto che il racconto nasconda altro;
- manifestazioni comportamentali che costituiscono indicatori, per quanto aspecifici, di abuso e la cui rilevanza è, in sede psicodiagnostica, legata alla presenza di una costellazione di sintomi che vanno dalle condotte erotizzate, ai disturbi del sonno, dell'alimentazione e del comportamento (fughe, atti autolesivi, uso di sostanze etc.).

Situazioni di questo genere se non configurano *tout court* gli estremi di una *notitia criminis* e quando non comportano l'intervento del giudice penale per ipotesi di lesioni o maltrattamento, debbono tuttavia richiamare l'attenzione degli operatori, inducendoli ad attivare una procedura minorile che rappresenta il primo fronte di tutela del minore.

E' esperienza ricorrente che, specie con i bambini più piccoli, fra le prime manifestazioni di disagio ed il primo racconto dell'abuso può intercorrere parecchio tempo e che sta alla professionalità degli operatori (fra cui si segnalano per la loro specifica importanza gli

insegnanti di scuola materna e delle prime classi di elementari e gli psicomotricisti) il saper cogliere i segnali più flebili e, senza forzature né costrizioni, creare le condizioni perché il bambino comunichi ciò che ha eventualmente subito.

Solo attraverso un atteggiamento di paziente ascolto è possibile vincere la naturale resistenza del minore ad aprirsi nei confronti di un estremo; fondamentale è, in questa delicatissima fase, la creazione di un rapporto fiduciario ed empatico, che sappia alleviare nel minore la fatica di dover dire qualcosa che potrebbe, nella sua ottica, determinare un giudizio negativo nei suoi confronti e nel contempo l'attivazione di percorsi di tutela istituzionale che gli consentano di sentirsi protetto di fronte a potenziali minacce provenienti dalla famiglia o dall'esterno.

2.1.2 - La rivelazione diretta

Approfondite ricerche condotte negli U.S.A. hanno dimostrato che la rivelazione piuttosto che **evento istantaneo** (ciò può accadere talora con gli adolescenti) si configura, essa stessa, come **processo dinamico**, e si scontrando così con una delle principali massime di esperienza dei giudici che vedono con grande sospetto i racconti "a cascata".

Su un campione di 116 casi di abuso ritenuti certi (o per la confessione dell'abusante o per la presenza di obiettività incontrovertibili) le ricercatrici americane T. Sorensen e B. Snow hanno potuto identificare nel processo di rivelazione **cinque fasi**.

1) - La **negazione** e cioè iniziale affermazione di non esser stato abusato. Circa 3/4 di tutti i minori esaminati negavano di esser stati abusati. La dichiarazione di diniego era più abitualmente fatta:

a)- quando erano inizialmente interrogati da un genitore coinvolto o da una figura di adulto autorevole;
b)- quando le vittime potenziali sono identificate come tali e sentite in un formale processo investigativo.

2) - Il **tentativo di rivelazione** che consiste nel riconoscimento parziale, vago o vacillante di aver subito un abuso.

Solo il 7% dei minori che negavano è passato direttamente alla rivelazione attiva, mentre il 78% ha fatto ricorso al gradino intermedio del tentativo di rivelazione.

La fase del tentativo presenta particolare interesse in quanto il minore appare "confuso, incerto, dà informazioni inesatte, spesso vacilla fra riconoscimento, minimizzazione e negazione dell'abuso" e si differenzia dalla "fase attiva" in cui il 96% dei 116 bambini esaminati era in grado di dare "dettagliati e coerenti racconti in prima persona dell'abuso...."

Approssimativamente solo uno su 10 era in grado di effettuare una rivelazione dell'abuso senza passare attraverso negazioni o senza passare attraverso la fase del tentativo.

3) - La **rivelazione attiva** caratterizzata da un'ammissione personale da parte del bambino di esser stato abusato.

Una forte maggioranza (70 %) ha dato ulteriori informazioni sui tempi e sulla natura dell'abuso.

4) - La **ritrattazione**. Circa nel 22% dei casi i ragazzi hanno ritrattato le loro dichiarazioni. In diversi casi essi hanno negato la loro responsabilità per le prime rivelazioni, accusando altri (genitori, terapeuti) di averli a ciò indotti.

5) - La **riaffermazione** della effettività dell'abuso. Di coloro che hanno ritrattato il 92% ha ribadito in seguito la prima rivelazione.

Il tempo necessario per passare alla rivelazione attiva è risultato variabile; alcuni minori sono passati dalla negazione al tentativo e poi alla rivelazione attiva in un'unica seduta, altri hanno impiegato diversi mesi per passare alla fase attiva.

La comune convinzione che la maggior parte dei minori abusati sia capace di una rivelazione immediatamente attiva, fornendo un racconto coerente e dettagliato, in una iniziale intervista investigativa, non viene confermata dalla ricerca che dimostra che solo l'11% dei soggetti era in fase di rivelazione attiva fin dal primo momento.

Questo induce altresì le ricercatrici a ritenere che praticamente tutti i protocolli investigativi siano adatti solo per coloro che si trovano in fase di rivelazione attiva.

Un iniziale negazione del minore, la sua incapacità di fornire immediatamente dei dettagli o la ritrattazione possono avere peso determinante nell'archiviazione di una valida denuncia.

L'uso di una terminologia che riconosca il carattere di processo dinamico della rivelazione attraverso cui il minore avanza progressivamente anziché di evento istantaneo, potrebbe rispecchiare meglio i fatti e migliorare la risposta del sistema.

Per esempio un minore potrebbe descrivere l'abuso ma aggiungere un finale illogico del tipo "e poi gli ho dato un pugno sul naso e l'ho fatto volare via" oppure svalutare un precedente racconto dicendo "non intendevo dire ciò che ho detto".

Nell'esperienza di chi scrive la rivelazione parziale è stata talora caratterizzata da "**nuclei tematici**" che, emersi nel primo racconto in forma embrionale (ad esempio odio immotivato per un certo parente) si sono in seguito sviluppati attraverso il racconto graduale di abusi subiti.

In altri casi la prima rivelazione è stata seguita da quella che potrebbe definirsi "**ritrattazione mascherata**"; ci si riferisce a dichiarazioni decisamente fantasiose che collidono con quanto detto in precedenza, ovvero a silenzi ingiustificati di fronte a domande facili, atteggiamenti tutti che possono essere dettati da un desiderio, quanto meno inconscio, di aiutare la persona accusata.

La tematica della rivelazione parziale è stata riprese da K. Weingarten e S. Cobb evidenziando tre aspetti: mancanza di coerenza narrativa, di completezza e di interdipendenza narrativa.

1) La mancanza di coerenza narrativa intendendo con quest'ultima l'interdipendenza fra la trama, la caratteristica dei ruoli, la terminologia ed i valori. Nelle storie di abuso la coerenza narrativa è altamente problematica. Le persone che sono state abusate ondeggiavano fra il convincimento ed il non convincimento, dal momento che ciò rende estremamente difficile per essi costruire coerenti racconti dell'abuso, che dovrebbero richiedere un convincimento sostenuto.

Al riguardo è stato sostenuto che talora "**lo sfruttamento sessuale è talmente segreto che i suoi protagonisti ne negano l'esistenza**" (A.M. Sgroi, 1989) mentre Gruyer, Nisse e Sabourin del Centro di Butte-Chaumont a Parigi, sostengono che i processi fondamentali di salvaguardia dell'integrità psichica sono costituiti dal dubbio sulla realtà dei fatti e dall'amnesia e dimostrano in qual misura l'incesto possa essere considerato, in un certo numero di casi, un "**delitto perfetto**".

Altri aspetti dell'esperienza traumatica inoltre, secondo le citate ricercatrici americane, toccano la capacità di costruire un coerente racconto dell'abuso. Ad esempio, la fluttuazione nei ricordi, alcuni dei quali sono associati a risposte dissociative agli eventi traumatici, rende virtualmente impossibile costruire una trama.

Il trauma può essere codificato più spesso come sensazione ed immagine che come parola e significato: "**La memoria traumatica non è narrativa**". Le vittime spesso hanno frammenti di memoria e pertanto frammenti della trama.

Essi possono avere scene con inizi, con episodi intermedi o con la fine e combinazioni di questi, ma non necessariamente i veri inizi, i veri episodi intermedi e la vera fine.

Infine il livello dello sviluppo cognitivo del minore al momento dell'abuso influenza il ricordo dell'abuso da parte dell'adulto in modo complesso.

Un racconto coerente richiede l'attribuzione di scopi ai vari personaggi che le vittime cercano disperatamente di estromettere dalla loro consapevolezza, favorendo invece delle spiegazioni che sono autocolpevolizzanti.

Attribuendosi la colpa, i loro racconti di abuso spesso diventano prive di senso. Alternativamente essi possono trovarsi con una motivazione insoddisfacente per i vari personaggi oppure possono dare descrizioni troppo severe dell'abusante o membri collaterali della famiglia, descrizioni insoddisfacenti e poco credibili.

Infine gli abusanti spesso di proposito traggono in inganno le loro vittime, producendo confusione sia a breve che a lungo termine circa l'abuso ed il suo contesto.

Questa confusione poi contribuisce a render difficile il racconto di una storia coerente in quanto degli aspetti dell'esperienza sono stati manipolati di proposito o resi oscuri dall'abusante.

Può essere molto rassicurante per una vittima la consapevolezza circa la possibilità che il suo racconto presenti quasi sempre caratteristiche che lo rendono incoerente in una prospettiva narrativa.

L'incoerenza può essere un inevitabile sottoprodotto degli atti di abuso e delle loro conseguenze sul piano psicologico.

2) **La mancanza di completezza**; un racconto può essere incompleto con riferimento a ciò che è accaduto, a chi, al perché, al dove o al quando.

I racconti di abuso sono raramente completi ed i terapeuti non possono aiutare i pazienti a completarli. Specie all'inizio, quando il racconto inizia a svilupparsi, esso può essere fluido.

Ciò non significa che ne cambi la sincerità; significa che il processo di recupero dei ricordi e/o l'accettazione dei ricordi che sono sempre stati vividi porta a "tappare i buchi" che precedentemente il racconto presentava. Questo determina necessariamente la riconfigurazione del racconto precedentemente articolato.

In particolare dal momento che i racconti sono fluttuanti, una loro comune caratteristica è la loro vulnerabilità alla destabilizzazione ad opera di nuovo materiale.

Al fine di capire i modi in cui un racconto può giungere a sembrare "completo" occorre capire come il racconto del minore si è inizialmente formato. In altre parole: è proprio il racconto del paziente o è la versione fornita dall'abusante?

Per esempio l'abusante può dire "ti piace". La vittima può formulare il proprio racconto a partire dalla constatazione "sono cattiva perché mi è piaciuto".

Un elemento che influisce sensibilmente sul racconto è costituito dalla **risonanza culturale** intesa come accettazione da parte dell'ambiente circostante della possibilità che l'abuso si sia effettivamente verificato. Maggiore è la risonanza culturale di un racconto, maggiore è la probabilità che gli altri partecipino con chi racconta lo appoggino e collaborino nell'elaborare il racconto.

3) **La mancanza di interdipendenza narrativa** e cioè la mancanza di interrelazione fra il racconto di una persona con quello di un'altra. Nelle famiglie il racconto di un membro è di solito interdipendente con quello degli altri membri; nei racconti di abuso l'interdipendenza narrativa può essere particolarmente problematica.

Alcuni adulti che hanno un chiaro sentimento di esser stati abusati e che hanno un insieme di sintomi ritenuti associati ad una vicenda di abuso, possono non avere un chiaro ricordo dell'abusante. In altre parole l'immagine visiva può restare vuota nel momento in cui l'abuso accade, mentre l'immagine di una persona precedente e successiva è vivida.

Alternativamente la vittima può non aver dubbi sull'autore ed i suoi atti. Quando una vittima racconta l'abuso ad un membro non abusante della famiglia, la conoscenza dei fatti sposta sempre la collocazione dell'ascoltatore rispetto alla vittima e all'abusante. Ne deriva, quanto meno, che la considerazione che l'ascoltatore ha di quell'esperienza di vita cambia in relazione sia alla vittima che all'abusante.

Un ulteriore elemento di interdipendenza narrativa riguarda la "posizione" che chi parla attribuisce ad altri personaggi. Se chi parla attribuisce responsabilità ad altre persone che stanno ascoltando, questo fa scattare nell'ascoltatore una sequela di giustificazioni, dinieghi e scuse piuttosto che collaborazione ed elaborazione.

Gli aspetti cognitivi e mnestici del racconto di abuso sono stati approfonditi da numerose ricerche, prevalentemente condotte in ambiente anglosassone, con particolare riferimento alla presenza in molte vittime della **Sindrome post-traumatica da stress** (Post-traumatic stress disorder o PTSD); centrale in questa diagnosi è la presenza di esperienze di "**flashback**" intese come "ricordi che non sono stati integrati nella coscienza quotidiana e che riemergono come sintomi intrusivi", di solito accompagnati da terrore e panico (L. Musicar e N. Josefowitz 1996)

Ecco un esempio di ricordo intrusivo emerso improvvisamente nel racconto di un'adolescente:

"Io adesso...no stavo dicendo qualcosa che non c'entra niente Mi vedo due occhi che mi guardano. Io non capisco, cioè fino a poco tempo fa non capivo il motivo, perchè...niente, stavo facendo qualcosa, è ovvio, cioè nella mia mente vedevo qualcuno che mi guardava....poi comunque avevo dimenticato questo fatto e fino a poco tempo fa, un'altra volta mi è capitato di vedermi questi occhi che mi guardavano e ho avuto un altro flash in cui mi sono ricordata che... quando stavo facendo qualcosa e lui davanti a tutti, è ovvio che non potesse dirmi, darmi...cioè mi guardava con gli occhi e mi faceva capire quello che voleva dirmi. Allora io alcune volte in cui stavo facendo qualcosa o...mi vedo questi occhi che mi fissano."

Alla domanda se tale sguardo fosse minaccioso, la minore risponde ampliando il discorso “perché a me bastava che lui mi guardasse così per, non so, per cambiare del tutto...comunque mi minacciava con il suo sguardo”

Comportamenti difensivi (“safety behaviours”), **dissociazioni**, **ottundimenti**, **soppressione di ricordi** e di pensieri relativi al trauma, **“ruminamenti”**, **attivazione di altre emozioni** (come paura e senso di colpa), **selezione delle informazioni** possono essere interessati dal mantenimento di ricordi intrusivi (A. Ehlers e R. Steil 1995)

Le più recenti ricerche sul campo evidenziano come “esperienze traumatiche in persone affette da PTSD siano inizialmente impresse come sensazioni o stati sensoriali che non vengono immediatamente trascritti in narrativa personale”.

Numerose ricerche su soggetti traumatizzati (anche a prescindere dal trauma sessuale) indicano che esiste una chiara distinzione fra memoria traumatica e memoria ordinaria; viene pertanto analizzata la singolarità dei ricordi traumatici, delle **amniesie** e dei **ricordi ritardati** (“*delayed recalls*”) con particolare riferimento all’**amnesia traumatica**, all’**impoverimento globale della memoria**, ai fenomeni dissociativi e alla organizzazione percettiva dell’esperienza traumatica (Van del Kolk B.A. 1997)

Ulteriori osservazioni cliniche suggeriscono che l’esposizione al trauma spesso ha due generi di effetti sulla memoria degli eventi traumatici, apparentemente antitetici, effetti che operano parallelamente e contestualmente alla risposta globale al trauma: da un lato l’**ipermnesia sotto forma di “flashbacks”** che viene descritta come brevi episodi dissociativi durante i quali il trauma è riesperimentato in forma di immaginazione visiva o come ricordo intrusivo e dall’altro la **frantumazione nella memoria** e la **amnesia completa** nella quale, per un certo periodo di tempo, tutto o parte dell’evento è inaccessibile al ricordo o è ricordato in modo frammentario e vago. (Alpert ed altri 1996).

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha anche sancito il principio secondo cui bambini in tenera età ben possono rimuovere completamente il ricordo dell’abuso subito; in tal caso “l’amnesia retrograda, secondo l’interpretazione degli esperti, rappresenta un meccanismo di difesa psichico, che tende a rimuovere i ricordi dolorosi e pertanto non appalesa che l’episodio non sia realmente accaduto”. La Corte ha poi escluso che potesse trattarsi di una fabulazione, rilevando che la minore “non poteva raccontare inventando in merito ad un fatto (l’**eiaculazione del padre**) di cui non aveva progressiva esperienza” (Cass. Pen. sez. III n. 9545/98 del 24.6.98) .

Il caso di specie riguarda le dichiarazioni di una bambina di 4 anni che alla madre prima e al medico di un Pronto soccorso pediatrico poi aveva riferito fatti di abuso sessuale da parte del padre accaduti il giorno prima. Il racconto era stato poi ripetuto alla Polizia ma in seguito, a causa della estenuante lunghezza della procedura, durata complessivamente, nei tre gradi di giudizio, 6 anni, la piccola aveva completamente dimenticato l’episodio.

E’ noto al riguardo il fenomeno dei cd. “ricordi recuperati” (*recovered memories*), che ha avuto negli U.S.A. un vero e proprio *boom*, dando vita a processi penali e soprattutto civili a distanza anche di decenni dai fatti e scatenando forti reazioni nell’opinione pubblica e nella comunità scientifica fino a giungere alla controversa asserzione secondo cui la nuova categoria diagnostica della **Sindrome dei falsi ricordi** (False Memory Syndrome) avrebbe raggiunto proporzioni epidemiche. (Pope e Brown 1996)

E’ stato, per converso, evidenziato come “una comprensione della memoria posttraumatica richieda un complesso modello che integra comprensione di fenomeni neurologici, il significato del trauma per il soggetto e la relazione dell’esperienza del trauma con il contesto personale globale e come lo stato attuale delle ricerche deponga

contro il paradigma di una memoria del trauma altamente malleabile o facilmente suscettibile di suggestione” (Koss, Tromp e Tharan 1995)

Da alcune ricerche emerge che la memoria dei bambini per eventi traumatici di varia entità sono molto accurate anche a distanza di tempo, specie per gli aspetti centrali dell’evento, e ciò anche come conseguenza dell’**irritabilità (arousal) emozionale**, tipica degli stati post-traumatici che, scatenando una serie di cambiamenti neuro-ormonali, determina un rafforzamento della decodificazione ed elaborazione dell’evento nella memoria, mentre l’esposizione a eventi molto simili ne può determinare la fusione in una singola rappresentazione, come avviene del resto per i ricordi di eventi banali (Howe, 1997).

Le considerazioni che precedono, lungi dal voler fornire un quadro onnicomprensivo delle problematiche psicologico-psichiatriche che le rivelazioni di abuso pongono, intendono solo suggerire la massima comprensione nell’affrontare le incompletezze e le contraddizioni dei racconti, salvo sottoporli a tutti i vagli e gli approfondimenti necessari, come si avrà occasione di ribadire, sia attraverso il confronto fra le elaborazioni successive dello stesso racconto, sia attraverso le indagini specialistiche finalizzate ad una diagnosi differenziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di attendibilità, fra sindrome post-traumatica ed altri disturbi psichiatrici (in particolare quelli psicotici ed il disturbo *borderline* di personalità).

2.2 - La denuncia.

La notizia di reato proviene, in un apprezzabile numero di casi, da parte dei servizi psico-socio-sanitari e dovrebbe essere trasmessa contemporaneamente al T.M. e al P.M. ordinario.

Quando, per qualunque motivo la segnalazione viene fatta soltanto all’indirizzo del giudice minorile ovvero la notizia di reato emerge nel corso della procedura minorile è opportuno ricordare, ai sensi dell’art. 331 u.c. c.p.p., che il T.M. è tenuto a trasmetterla immediatamente alla Procura della Repubblica ordinaria, e che analogo dovere incombe ad ogni altro giudice civile o amministrativo.

Per i motivi che meglio si spiegheranno nei punti seguenti, è **assolutamente indispensabile che la denuncia sia tempestiva** e possibilmente avvenga in un momento in cui il potenziale indagato non ne sia a conoscenza.

Occorre contrastare decisamente ogni prassi locale che preveda **vagli preventivi** da parte sia del T.M. che degli operatori sociali sull’attendibilità del minore (vagli che in un non lontano passato sono stati addirittura teorizzati), **sprovvedute attività di indagine** degli operatori sociali con mezzi rudimentali, **attese inutili** nel trasmettere la notizia di reato ed ancor più **pregiudiziali negative sull’attendibilità dei minori** (come se i maggiorenni fossero migliori!) ovvero **sull’utilità del processo penale**.

E’ opportuno ricordare a tutti gli operatori dell’area psico-socio-sanitaria nonché educativa:

- che essi in qualità di incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p. dei reati procedibili d’ufficio, anche in deroga ad eventuali ragioni di segreto professionale e che tale obbligo è sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.);
- che l’area dei reati procedibili d’ufficio, quando commessi in danno di minori è molto ampia, in forza della disposizione dell’art. 609 septies c.p., sia per gli aspetti innovativi della disciplina, sia perché, in ogni caso, ricorrono frequentemente reati connessi procedibili d’ufficio. Fra questi vanno rammentati quelli previsti dagli artt. 572 c.p.(i

maltrattamenti possono consistere anche nella abitudine dell'abuso o in vessazioni psicologiche correlate alle dinamiche dell'abuso), 610 c.p. (la violenza privata sussiste tutte le volte in cui l'invito al silenzio è accompagnato da minacce), 611 c.p. (quando le minacce sono finalizzate alla ritrattazione i reati-fine sono quelli di cui agli artt. 371 bis, 372, 369, 378 c.p.), 612 2° comma c.p., 582/585/576 c.p. (le lesioni lievi e lievissime sono procedibili d'ufficio se commesse al fine ovvero nell'atto di commettere una violenza sessuale), 527 c.p., 591 c.p., 605 c.p. (il sequestro di persona sussiste in molti casi in passato rientranti nelle ipotesi di ratto), art. 614 u.c. c.p., nonché dagli artt. 3 e 4 L.75/58 e da tutte le norme introdotte dalla L. 269/98. Va poi rammentato che la violenza di gruppo (art. 609 octies c.p.) e la corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.) sono procedibili d'ufficio e che pure diventa procedibile d'ufficio ogni ipotesi prevista dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p., quando in essa concorra, anche sotto il profilo omissivo (art. 40 cpv.c.p.) un genitore o altro soggetto per cui è prevista la procedibilità d'ufficio.

- che non hanno da temere denunce per calunnia da parte della persona sospettata, quando si limitino a riferire quanto caduto sotto la loro diretta osservazione (ad esempio comportamenti erotizzati del minore) e quanto appreso dal minore o da altre persone a conoscenza dei fatti, evitando inutili valutazioni.

- che, in caso di minacce loro rivolte dai potenziali indagati o loro congiunto, è preciso dovere della Procura e della polizia giudiziaria adottare tutte le misure (vedasi infra) idonee a tutelarli.

- che la nozione di notizia di reato non richiede la certezza (che non esiste quasi mai) della sua commissione, che non è peraltro sufficiente il mero sospetto soggettivo e che, in taluni casi dubbi, può essere utile consultare il P.M. competente (nel doppio senso);

- che non è loro compito valutare, almeno ai fini della segnalazione, l'attendibilità della parte lesa, nè subordinare la denuncia all'esistenza di riscontri nè stabilire se il reato sia prescritto, amnistiato o sia comunque intervenuta una causa estintiva.

- che devono garantire il minore circa la segretezza della denuncia, ciò al fine di eliminare in radice una delle principali remore alla denuncia e cioè il timore di finire sui giornali; sarà poi compito del P.M. vigilare "con ferocia" perché ciò si realizzi a tutti i livelli, con direttive estremamente rigorose alla P.G.; se può essere opportuno che, a tempo debito, vengano date notizie in ordine ad alcune vicende processuali, ciò non deve avvenire a scapito della riservatezza.

- che, alla stessa stregua, devono evitare ogni attività che comporti la divulgazione della notizia nell'ambito della famiglia del minore (quando si tratta di abuso intrafamiliare) fatto questo che porta, nella maggioranza dei casi, l'indagato ad una precoce ed inopportuna conoscenza della rivelazione.

2.3 - Il referto

Analoghe indicazioni vanno date a tutti gli esercenti una professione sanitaria soggetti all'**obbligo di referto**, con il solo limite previsto dall'art. 365 2° comma c.p.; va anche ricordato che a tale categoria appartengono psichiatri, psicoterapeuti e psicologi clinici, categorie che raramente adempiono a tale **obbligo**.

In particolare la legge 18.2.1989 n. 56 (cd. legge Ossicini) istitutiva dell'ordine professionale degli psicologici, attribuendo loro, fra l'altro, funzioni diagnostiche (art. 1) e terapeutiche (art. 3) li equipara, di fatto, agli esercenti una professione sanitaria.

Il **segreto professionale** è riconosciuto all'art. 200 c.p.p. ad ogni esercente una professione sanitaria nei termini seguenti: "Non possono essere obbligati a deporre su

quanto hanno conosciuto per ragione del proprio...ufficio o professione, **salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria**" (art. 200 1° comma c.p.p.); in altre parole il sanitario, sia che operi in una struttura pubblica sia che svolga privatamente attività professionale, non può astenersi dal deporre quando ha l'obbligo di referto o di denuncia.

Questi principi sono ribaditi, pur con qualche residua esitazione, anche dal Codice deontologico degli psicologi italiani, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nell'adunanza del 27-28 giugno 1997 che stabilisce che "nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso..." (art. 13 1° comma)

2.4 - La querela

Sebbene, come si è visto, la maggior parte dei fatti di violenza sessuale ed abuso in danno di minori sia procedibile d'ufficio, occorre sempre verificare che l'avente diritto eserciti il diritto di querela; è infatti evidente (e questo vale a maggior ragione per gli adulti) che chi denuncia un'aggressione sessuale nella quale totalità dei casi chiede la punizione del colpevole. Purtroppo, come l'esperienza processuale insegna, molti processi si concludono con assoluzione dell'imputato perchè...manca la parola magica.

E' necessaria quindi la massima vigilanza affinchè la P.G. inviti il denunciante ad esercitare il diritto di querela, anche, *ad abundantiam*, nei casi in cui si potrebbe ipotizzare un reato procedibile d'ufficio.

2.5 - La tutela del minore in sede penale: il curatore

Se il minore è infraquattordicenne il diritto di querela può esercitato solo dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore; in assenza o, come accade più frequentemente in caso di conflitto di interessi, il P.M. si deve attivare presso il G.I.P. ai fini della nomina di un curatore speciale (artt.121 c.p. e 338 c.p.p.).

Tale iniziativa va assunta anche ai fini della tutela del minore nel corso del processo anche a prescindere dall'esercizio del diritto di querela (art. 77 c.p.p.), tenendo conto che un oggettivo disinteresse per il minore può dare, in concreto, luogo ad una situazione di conflitto di interessi.

E' opportuno che la richiesta di curatore speciale sia inoltrata tempestivamente all'ufficio G.I.P. fin dall'inizio delle indagini anzichè al momento della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato; infatti, come si dirà in seguito, non è infrequente che nella fase dell'indagine preliminare vengano compiuti atti che richiedono l'avviso alla persona offesa dal reato, quali gli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.) e gli incidenti probatori, in ordine ai quali ultimi la persona offesa, ai sensi dell'art. 394 c.p.p., ha addirittura un autonomo diritto a richiedere al P.M. di farsene promotore.

E' bene che l'ufficio giudiziario abbia a disposizione una rosa di legali disponibili a questo ingrato compito; non è infatti vietato che il curatore sia, per ragione di praticità, un legale in modo che possa provvedere ad autonomarsi difensore del minore, ai fini della costituzione di parte civile.

2.6 - I rapporti fra Procura ordinaria e T.M. nella fase iniziale delle indagini.

Il P.M. è tenuto a dar notizia al Tribunale per i Minorenni del procedimento relativo a fatti di violenza o abuso sessuale in danno di minori, ai sensi dell'art. 609 decies c.p., allo stesso modo in cui il giudice minorile è tenuto a segnalare alla Procura ordinaria le notizie di reato in suo possesso.

Per quanto non sia precisato quando la comunicazione al T.M. debba avvenire e debba quindi ipotizzarsi un certo margine di discrezionalità nell'applicazione della norma, sembra logico, nell'interesse del minore, che essa avvenga quanto prima in modo che possano essere adottati tempestivamente provvedimenti nel suo interesse.

E' peraltro importante che vengano presi accordi fra la Procura della Repubblica, la Procura Minorile ed il Tribunale dei minori in ordine all'eventuale segretazione di tale documentazione. Infatti se esso viene *tout court* inserito in un fascicolo aperto ai sensi degli artt. 330 e segg. cod. civ., gli atti sono conoscibili dalle parti secondo le regole della procedura civile ma nel contempo verrebbe violato il segreto di indagine imposto dall'art. 329 c.p.p..

Atteso che la disposizione di cui all'art. 609 decies c.p.p. si applica anche a casi per i quali sicuramente il T.M. non deve aprire alcuna procedura (si pensi ai casi di aggressione o abuso sessuale in danno di minori da parte di uno sconosciuto o da parte di persone diverse dai congiunti conviventi e senza che possa essere mosso addebito di trascuratezza nei confronti dei genitori) una soluzione potrebbe essere quella dell'apertura di un fascicolo che resti a protocollo riservato quanto meno fino al momento della *discovery*.

Circa i possibili accordi fra P.M. ordinario, T.M. e P.M. minorile si segnalano quelli intervenuti presso gli uffici giudiziari di Torino e di Napoli.

3 - L'organizzazione delle indagini

3.1 - Considerazioni generali

- La prima regola è che, specialmente nei casi più delicati, **la direzione delle indagini** da parte del P.M. deve essere effettiva anzichè basata su una "delega in bianco" alla P.G.. Ciò significa che il P.M. deve seguire, giorno per giorno, lo sviluppo delle indagini confrontandosi con i propri collaboratori circa gli aspetti più delicati quali ad esempio quelli concernenti la credibilità del minore.

- In secondo luogo nella presente materia, caratterizzata abitualmente, da una scarsità di riscontri obbiettivi alle dichiarazioni accusatorie, è fondamentale per il P.M. la possibilità di ricorrere agli **atti a sorpresa**, quali le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni e le audizioni in contemporanea di più persone collegate fra loro, al fine di evitare e, comunque, di aggirare l'inquinamento probatorio che è di solito elevatissimo. Per questa ragione è della massima importanza, come si è già detto, la **tempestività della denuncia** e più in generale un approccio alla materia da parte degli operatori che eviti una precoce ed intempestiva *discovery*.

- **Il vero inquirente è intimamente "falsificazionista"** e si muove a 360 gradi; pertanto, anche avvalendosi dei contributi che possono provenire dalla difesa, esplora sia attraverso la prova testimoniale e documentale, sia attraverso le consulenze tecniche, tutte le ipotesi alternative alla veridicità del racconto della parte lesa.

Non è infrequente che i contributi di approfondimento forniti dalla difesa, quando non conseguono l'obiettivo sperato, rafforzino ulteriormente il quadro probatorio fornendo al giudice la prova mancante.

3.2 - Le prime acquisizioni documentali e testimoniali

- A tal scopo è indispensabile che, una volta pervenuta la denuncia, la P.G. proceda all'**identificazione dell'indagato**, il che deve avvenire nelle forme più discrete, evitando la convocazione dell'interessato o di persone a lui vicine che lo possano avvertire.

E' una prassi diffusa nelle forze di polizia quello di informare il denunciato della denuncia a suo carico, invitandolo ad eleggere domicilio, attraverso il ricorso all'istituto della identificazione dell'indagato (art. 349 c.p.p.), istituto che è unicamente finalizzato alle indagini e come tale disciplina le facoltà attribuite alla P.G. "quale importante concretizzazione dell'attività investigativa diretta all'assicurazione delle fonti di prova, ai sensi dell'art. 348 c.p.p."(Relazione preliminare al c.p.p.).

E' invece venuta meno l'esigenza garantistica che, nel codice abrogato, derivava dall'assunzione della qualità di imputato con conseguente obbligo per l'A.G. di inviare la comunicazione giudiziaria, come primo atto del procedimento.

Ne consegue pertanto che se l'identificazione dell'indagato ai sensi dell'art. 349 c.p.p. si giustifica nei casi in cui questi è già a conoscenza della denuncia a suo carico, è del tutto ingiustificata negli altri casi ed è perniciosa in quelli in cui la segretezza è uno dei requisiti dell'indagine.

Analoghe considerazioni valgono "*a fortiori*" per la notifica al querelato della querela, atto non previsto da alcuna norma ed ancora più nocivo in quanto mette l'indagato a conoscenza della versione dei fatti fornita dal denunciante, con conseguente incremento delle possibilità di inquinare le prove e con l'ulteriore perverso effetto di indurlo a presentare una controdenuncia con la conseguenza finale che l'originaria parte lesa diventa indagata e non può più essere sentita se non alla presenza del difensore!

Anche la convocazione dei famigliari della vittima, quando il reato è consumato fra le mura domestiche, ha normalmente effetti devastanti e va pertanto evitata fino al momento in cui il P.M. non sia in grado di tenerne sotto controllo le reazioni.

- Vanno poi acquisite tutte le informazioni di rito sul conto dell'indagato, della parte lesa e degli altri famigliari coinvolti; particolare attenzione va posta rispetto a **precedenti segnalazioni e denunce** che riguardino reati di natura sessuale ovvero contro la famiglia. In tal caso non è sufficiente la semplice appostazione sul certificato penale o sul certificato di carichi pendenti. La conoscenza dei fatti oggetto di altri processi, attraverso l'acquisizione di atti di indagine, atti dibattimentali e sentenze (quest'ultime acquisibili, se definitive, al fascicolo dibattimentale ex art. 236 c.p.p.), fornisce, in genere, preziose informazioni sul *modus operandi* dell'indagato e della parte lesa, nonché sulle relazioni interpersonali fra i vari membri della famiglia.

- In tal genere di indagine preventiva assumono valore prezioso tutte le **relazioni provenienti dai servizi sociali** nei casi di nuclei famigliari multiproblematici. Analogo significato riveste l'acquisizione del fascicolo o dei fascicoli esistenti presso il Tribunale per i Minorenni e presso i servizi sociali degli enti pubblici, (Comune, A.S.L., Centri convenzionati per il trattamento e la terapia, istituti presso cui il minore è stato allontanato etc.) comprensivo delle relazioni sociali, psicodiagnostiche e psicopedagogiche concernente sia la parte lesa che altri minori dello stesso nucleo

famigliare; l'acquisizione al fascicolo del P.M. di tutti gli atti minorili dovrebbe procedere parallelamente allo sviluppo delle indagini, evitando in tal modo duplicazioni di accertamenti; questo vale soprattutto per quelli di natura psicodiagnostica.

Tale documentazione è acquisibile in sede dibattimentale, al fascicolo del Tribunale, ai sensi dell'art. 236 c.p.p." ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della parte lesa", tanto più che mai come nei casi di abuso sessuale "il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa".

Quando viene disposto un affidamento ovvero viene aperta un'adozione, occorre rispettare rigorosamente il segreto relativo alla collocazione del minore, al fine di evitargli danni incalcolabili, nel rispetto dell'art. 73 L. 4.5.83 n. 184 che sanziona penalmente ogni forma di divulgazione di notizie relative al minore. Nei casi, non infrequenti, in cui, per errore, pervengano dal T.M. o dai servizi atti contenenti notizie sulla collocazione del minore, l'unico sistema è quello di farne stralcio, collocandolo a "Protocollo riservato", consegnando agli atti una copia contenente gli opportuni "omissis".

- Prima di iniziare le indagini vere e proprie nei confronti dell'indagato e della sua cerchia, il P.M. e la P.G. possono procedere alle audizioni di quelle persone che sono venute a conoscenza della notizia di reato e che, per ruolo istituzionale, non possono provocare una involontaria *discovery*, quali ad esempio insegnanti, assistenti sociali, psicologici, psicomotricisti.

3.3 - L'audizione della parte lesa

3.3.1 - Le modalità dell'esame

Anche l'audizione della parte lesa può avvenire prima della *discovery* in tutti i casi in cui questa si trova collocata fuori del nucleo familiare e non vi è pericolo, a causa della sua tenera età, che comunichi con l'abusante o con altre persone a lui vicine.

E' opportuno, anche in ottemperanza del disposto dell'art. 609 decies 2° comma c.p. che, quantomeno l'audizione dei minori prepuberi avvenga alla presenza di uno psicologo che garantisca l'assistenza affettiva e psicologica del minore.

Nell'audizione del minore va evitata rigorosamente ogni forma di suggestione, sia negativa che positiva, lasciando il massimo spazio al racconto libero.

E' bene che, nei limiti del possibile, l'audizione venga videoregistrata o, quantomeno, audioregistrata, al fine di consentire una valutazione del tono emotivo con cui vengono riportati i fatti più coinvolgenti, della congruità emotiva del racconto, attraverso la percezione degli aspetti di comunicazione non verbale quali il tono della voce, i rossori, i tremori, i silenzi, i momenti di esitazione, le lacrime silenziose, le crisi di pianto, i momenti di commozione, l'espressione degli occhi, la gestualità, i disegni etc.

Una ripresa ravvicinata è l'unica che può consentire di cogliere le espressioni del volto e la gestualità; va rammentato al riguardo che talora i bambini molto piccoli inscenano vere e proprie mimiche degli atti sessuali a cui sono stati sottoposti con una espressività che infinitamente superiore alla loro competenza verbale.

L'audizione del minore è atto di particolare delicatezza che, anche se effettuato con tutte le necessarie cautele, ha notevoli ripercussioni sulla sua psiche. Il far venire alla coscienza episodi traumatici a volte molto risalenti nel tempo se da un lato ha un effetto liberatorio dall'altro scopercchia delle "rovine" rimaste a lungo sepolte e quindi richiede un supporto psicologico che è di pertinenza degli operatori minorili.

In via del tutto generale può affermarsi che la rivelazione dei fatti di abuso richieda una presa in carico particolarmente intensa in sede minorile e che l'assenza di un progetto educativo personalizzato possa creargli danni irreversibili.

3.3.2 - Il Contenuto dell'esame

L'audizione del minore, pur nell'estrema variabilità di situazioni soggettive, deve seguire una metodologia precisa finalizzata da un lato a rispettare l'esigenza di gradualità, dall'altro ad esplorare tutti i numerosissimi aspetti che possono avere rilevanza ai fini di un processo e che, ovviamente, non si limitano alla ricostruzione dettagliata dei fatti di abuso ma devono spaziare:

- sulla genesi del racconto. E' stato nelle sentenze spesso sottolineata l'importanza di conoscere le circostanze in cui l'iniziale racconto della vicenda è stato fatto, quante volte il bambino è stato sentito, quali ipotesi l'intervistatore ha effettuato, il genere di domande fatte, e la consistenza del racconto del bambino nel corso del tempo.
- sulla descrizione della famiglia e dei ruoli al suo interno (tipico il ruolo di inferiorità della moglie nella famiglia del padre-padrone);
- sui fatti di devianza o che comunque possono essere una conseguenza dei fatti subiti (abusi alcolici, tossicodipendenza, atti di autolesionismo, fughe da casa, esperienze sessuali precoci, relazioni di tipo incestuoso con altri membri del nucleo familiare, omosessualità, aborti etc.);
- sugli aspetti di ordine psicologico (sentimenti di amore-odio nei confronti dell'abusante, bassa considerazione di sé, vergogna, senso di tradimento rispetto ai parenti che non hanno saputo proteggerlo etc.) e che possono, nei casi più gravi, come si è detto, avere anche implicazioni di ordine psichiatrico;
- sulle pressioni ed intimidazioni eventualmente ricevute, sia da parte dell'indagato principale che di altri soggetti, per mantenere il segreto sui fatti di abuso.

Per quanto l'argomento sia sgradevole in talune circostanze può acquisire importanza decisiva la descrizione da parte del minore della zona genitale dell'abusante, quando questa presenti delle anomalie, facilmente riscontrabili a mezzo di ispezione quali tatuaggi, esiti di circoncisione, anomalie di conformazione del pene.

Chi interroga il minore deve avere ben presenti, nel corso dell'audizione, quegli aspetti che sono in letteratura utilizzati per valutarne la credibilità, e su cui ci si soffermerà in seguito, in particolare la struttura logica del racconto, la sua contestualizzazione, la presenza di particolari superflui, insoliti ovvero fraintesi ma riportati correttamente, la descrizione dei propri stati d'animo e di quelli dell'abusante; non va infatti dimenticato che se un racconto, in via d'ipotesi può essere inventato di sana pianta, è molto difficile inventarsi i sentimenti che prova soltanto chi è stato realmente abusato.

3.4 - La *discovery*

Discovery in sede penale ed in sede minorile devono essere possibilmente sincronizzate. Anche indipendentemente dall'allontanamento o dall'imposizione del divieto di visita all'indagato, il giudice penale può utilizzare alcune attività tipiche dell'indagine penale che in qualche misura costituiscono *discovery* per acquisire ulteriori prove attraverso le intercettazioni telefoniche. Ci si riferisce in particolare alla **perquisizione locale** e alla **C.T. medico-legale-ginecologica** sulla parte lesa e all'**audizione** della parte lesa

(quando ancora convivente con l'indagato) e di persone della cerchia dell'indagato ed eventualmente anche all'**ispezione**.

Anche attraverso questi atti, contestuali alla notifica dell'informazione di garanzia, l'indagato venendo per la prima volta a sapere che si procede penalmente nei suoi confronti, può avere reazioni e fare commenti che possono consentire una verifica importante della fondatezza dell'accusa.

3.4.1 - Le intercettazioni telefoniche ed ambientali

Contestualmente alle iniziative del T.M., il P.M. se il quadro indiziario è di una certa gravità (ad esempio quando vengono riferite dichiarazioni del minore descrittive inequivoci atti sessuali nei suoi confronti) può disporre **intercettazioni telefoniche** che oltre ad acquisire elementi indispensabili alle indagini (rese difficili dal clima di omertà familiare o di gruppo) consentono di controllare la situazione ed evitare possibili reazioni violente nei confronti della vittima. Quando ciò avviene le intercettazioni, oltre a corroborare il quadro indiziario, forniscono elementi decisivi per l'adozione di misure cautelari nei confronti dell'indagato.

E' superfluo ricordare che è pressoché da escludere che i membri della famiglia che non hanno avuto parte attiva nella denuncia collaborino alla ricerca della verità; l'esperienza dimostra che non appena essi sanno della denuncia si attivano, spesso con grande ingenuità, a manipolare le prove tentando di indurre il denunciante alla ritrattazione, ovvero, nella migliore delle ipotesi, instaurando un "processo familiare" la cui "sentenza" quasi mai viene rivelata spontaneamente ad estranei.

Quando la denuncia è presentata dal genitore non abusante, il che accade spesso nel caso di genitori separati, è opportuna la intercettazione telefonica sia del denunciante che del denunciato, al fine di cogliere "in diretta" le dinamiche interne e smascherare eventuali denunce strumentali, consapevoli o meno che esse siano.

Perché le intercettazioni possano essere utili è naturalmente necessario concentrare nel tempo in cui vengono effettuate tutti gli atti che possono determinare nella famiglia o nel gruppo delle reazioni significative.

La situazione ottimale si determina allorchè è possibile concordare con il T.M. ed i servizi sociali l'**allontanamento** del minore mentre sono in corso le **intercettazioni** telefoniche, in modo da cogliere "in diretta" le reazioni della famiglia.

In alcuni casi vi sono state vere e proprie confessioni o quanto meno espliciti riferimenti a fatti di reato commessi in danno del minore; in molti altri le intercettazioni hanno comunque fornito significative conferme alla attendibilità della parte lesa.

Altri atti che possono essere compiuti in costanza di intercettazioni telefoniche sono l'**audizione del minore**, l'**audizione degli altri familiari** non indagati, la **perquisizione locale**, la **consulenza tecnica ginecologica-medico legale** sotto forma di accertamento irripetibile e quindi con avviso all'indagato e l'**ispezione**.

Da un punto di vista pratico il sistema più semplice consiste nell'effettuare un solo accesso presso l'abitazione dell'indagato notificandogli informazione di garanzia, decreto di perquisizione e avviso di consulenza tecnica irripetibile.

Naturalmente l'intercettazione potrà essere richiesta al G.I.P. ovvero disposta dal P.M. a seconda che vi sia o meno l'urgenza; quest'ultima potrebbe essere determinata, fra l'altro:

- dall'immediatezza della denuncia e quindi dalla situazione di pericolo di immediata divulgazione della notizia di reato attraverso i più disparati canali;
- dal fatto che il reato è in corso e che la parte lesa convive ancora con l'indagato;

- dalla comunicazione da parte del T.M. di atti (come il decreto di allontanamento del minore) che potrebbero determinare la *discovery*;

La motivazione delle esigenze che determinano il ricorso all'intercettazione potrebbe essere la seguente:

““ritenuto che l'intercettazione delle utenze (...) è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini (in particolare per l'accertamento dei responsabili dei reati) apparendo fondato ritenere che gli utenti delle linee telefoniche di cui sopra si servano del telefono per trattare le questioni riguardanti gli accertamenti della P.G. tuttora in corso circa i fatti denunciati, tenendo altresì conto del comprensibile clima di omertà (famigliare) che caratterizza situazioni similari, stante la necessità di addivenire ad un racconto completo dei fatti da parte della parte lesa in condizioni tali da evitare possibili inquinamenti di prove;

Quando il quadro indiziario è inizialmente insufficiente a concretizzare i “gravi indizi” richiesti per l'effettuazione di intercettazioni (si pensi al caso di una rivelazione “mascherata” ovvero infine a quello di racconti “*de relato*” di terze persone) si può disporre l'**audizione del minore** da effettuarsi in modo che la famiglia non lo possa condizionare, ad esempio presso l'istituto scolastico; in tal caso è bene che la P.G. sia espressamente autorizzata da parte del P.M. ad accedere presso la scuola, che vengano presi previi contatti con la direzione dell'istituto, che l'audizione venga fatta con la **massima riservatezza** e che, ai sensi dell'art. 609 decies c.p. il minore sia assistito da persona di sua fiducia nel corso dell'atto.

Nel momento in cui il minore dovesse rivelare fatti di reato da lui subito potrebbero evidenziarsi gravi indizi tali da giustificare **immediate intercettazioni telefoniche di urgenza**, con allacciamento dei telefoni prima che il minore rientri a casa in guisa tale che sia possibile cogliere le reazioni della famiglia quando questa venga a sapere che vi è stata l'audizione; nel caso poi in cui venga deciso l'allontanamento immediato del minore dovrà, nei limiti del possibile, farsi in modo che questo avvenga quando sia già iniziata l'intercettazione.

Analoghe considerazioni valgono per le **intercettazioni ambientali**; nell'esperienza di chi scrive esse hanno dato risultati positivi nei seguenti casi:

- quando la parte lesa si presenta per le sue caratteristiche psichiche totalmente inadone a reggere un dibattito penale (come nel caso di una bambina *down* abusata dalla governante) e l'abuso, a suo dire è ancora in corso;
- nei casi in cui vi è motivo di ritenere che il genitore non abusante continui ad esercitare pressioni sul minore nel corso delle visite in istituto, malgrado la presenza degli educatori (come nel caso di una bambina thailandese la cui madre aveva sposato un pedofilo italiano);
- quando gli abusi si svolgono in un luogo ristretto come ad esempio l'abitacolo di un'autovettura.

3.4.2 - L'allontanamento del minore

Uno dei momenti più drammatici per il minore è costituito dal suo allontanamento dal nucleo familiare con affidamento all'ente pubblico.

Tale atto è, normalmente, di pertinenza del T.M. ma può accadere che faccia carico ad altri soggetti in tutti i casi in cui venga a delinarsi una situazione di pregiudizio grave ed immediato per il minore,

In tal caso, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., ogni "pubblica autorità" può disporre l'immediato allontanamento con inserimento in pubblico istituto, notiziandone nel contempo il T.M. per i provvedimenti da adottarsi in via ordinaria.

Per quanto concerne il P.M. e la Polizia giudiziaria, ciò, in particolare, può verificarsi:

- quando la rivelazione dell'abuso viene fatta, per la prima volta, in sede penale e si venga pertanto a determinare per lui una situazione di immediato pericolo o perchè l'abusante convive ancora con lui o perchè l'abuso è ancora in corso;

- quando il minore fugge da casa chiedendo aiuto a qualcuno ovvero compie atti di tipo autolesivo;

- quando risultano in corso gravi minacce (ciò in particolare può emergere dalle intercettazioni telefoniche) che pongono in pericolo l'incolumità del minore.

E' importante che l'allontanamento avvenga in modo corretto e tempestivo; ritardarlo per avere l'assoluta certezza che il minore dica la verità significa in genere precludersi definitivamente la possibilità che ciò avvenga.

Vanno evitati affidamenti ad altri famigliari in quanto rischiosi; i famigliari sono tutti coinvolti dalla rivelazione, e le dinamiche che si creano all'interno della famiglia raramente sono finalizzate all'interesse del minore. E' accaduto ad esempio che "parenti premurosi" si siano dichiarati disponibili ad ospitare il minore, addirittura fingendo di credergli, salvo poi far prevalere la difesa dell'"onore" famigliare ed indurlo ad immediata ritrattazione.

E' inoltre opportuno che nella scelta della comunità in cui inserire il minore si tenga conto della particolare problematica dello stesso, senza che, con ciò, lo si voglia ghettizzare. Se tante sono in genere le comunità astrattamente disponibili ad ospitarlo, ben poche sono quelle in grado di affrontare le problematiche dell'incesto e dell'abuso sessuale con progetti educativi *ad hoc*.

Nel caso poi di minori abusati i progetti educativi non possono non tener conto, oltre che delle peculiarità del caso, anche dell'esigenza che il minore ha di essere sostenuto nelle varie fasi del procedimento penale.

In tal senso va richiamata l'attenzione, in sede di rapporti fra P.M. e giudice minorile, sulla scelta di istituti particolarmente preparati ad accogliere le vittime di abuso e sulle modalità di incontro del minore con i propri famigliari in guisa tale da evitare indebite pressioni e garantire nel contempo il mantenimento di rapporti con le persone cui il minore è maggiormente legato.

Quando l'allontanamento viene, disposto dal T.M. è opportuno che il P.M. ne possa essere preavvertito con congruo anticipo, prima dei diretti interessati, attraverso formale notifica del provvedimento, in modo da poter organizzare le indagini.

3.4.3 - La gestione del minore dopo l'allontanamento

Dopo l'allontanamento i contatti con gli organi minorili devono proseguire per la regolamentazione degli incontri, materia nella quale il giudice penale spesso dispone di informazioni preziose che possono giovare al giudice minorile nel fornirgli una fotografia realistica del nucleo famigliare.

Occorre in genere evitare sia eccessive liberalizzazioni che espongano il minore a pressioni e minacce sia eccessive restrizioni che possano creare per il minore, già duramente provato dall'allontanamento, un totale isolamento affettivo. La soluzione consigliabile, nella maggioranza dei casi è quella di impedire i contatti con i soli indagati e di consentirli, sotto adeguata vigilanza, con gli altri membri della famiglia.

Il punto più delicato è costituito dalla presenza, talora, fra gli indagati di un genitore che risponde a titolo di concorso omissivo; in tali situazioni la soluzione dovrà essere ricercata caso per caso, tenendo anche presenti le eventuali evoluzioni che l'atteggiamento del genitore non abusante subisce nel corso del tempo.

I contatti del P.M. con il T.M. devono tener conto dello sviluppo delle indagini, attraverso scambio di informazioni e di atti, in modo da consentire a ciascuna autorità di assumere, in piena autonomia, le proprie determinazioni.

3.4.4 - La perquisizione locale e l'ispezione

Sempre in costanza di intercettazione e prima che l'indagato possa venire a conoscenza della denuncia, si procede all'acquisizione di tutte le prove particolarmente deperibili; particolare importanza riveste al riguardo la perquisizione locale che richiede, come già detto, la capacità di saper cercare ciò che può essere rilevante ai fini delle indagini e che riguarda materiale di pertinenza sia dell'indagato che della vittima. Fra quest'ultimo eccezionale importanza rivestono i diari, più o meno segreti, delle ragazze vittime di abuso. Tali documenti redatti "in epoca non sospetta" spesso contengono impressionanti ricostruzioni di vita familiare e talora riportano fatti ed emozioni direttamente correlati ai fatti di abuso e alle loro conseguenze. Va anche ricordato che l'omesso sequestro di tali diari fa sì che gli indagati si attivino per distruggerli, quando sono compromettenti, ovvero li utilizzino in modo distorto, quando contengono qualcosa che può tornare loro comodo. A tal proposito non può essere trascurato quello che è il "clichè" difensivo classico (cui aderiscono non solo gli indagati ma anche i loro legali) teso a dimostrare che la vittima di abuso è "bugiarda, pazza e di facili costumi" operando così una chiara inversione fra causa ed effetto in quello che è il rapporto fra l'abuso intrafamiliare e le devianze minorili più ricorrenti.

Sempre nel corso della perquisizione occorre ricercare materiale pornografico appartenente all'indagato, materiale che può avere una doppia valenza probatoria; da un lato esso può dimostrare tendenze di tipo incestuoso-pedofilo dell'indagato, quando il materiale sequestrato è di tale tipo. In altri casi capita che la parte lesa sia indotta o costretta dall'indagato a vedere del materiale pornografico, anche del tipo più ordinario; il confronto fra il materiale sequestrato e la descrizione che ne viene dato dal minore consente di dare un formidabile riscontro alla sua attendibilità su un punto strettamente correlato con i fatti di abuso; come si avrà modo di dire a proposito della valutazione circa l'attendibilità del minore, una peculiarità dei racconti veri di abuso può essere costituita dalla presenza di particolari dell'atto sessuale che vengono dal minore in età prepubere frantesi ma descritti.

Vi sono infine situazioni, anche se relativamente rare, in cui l'abusante effettua riprese video-fotografiche delle proprie vittime nel corso degli atti sessuali o comunque ama riprenderle in pose ambigue; tale materiale può essere, in casi del genere, la prova inconfutabile della veridicità del racconto.

Nelle non infrequenti situazioni in cui l'abuso si svolge in situazioni di grande degrado ambientale è opportuno che il sopralluogo venga documentato fotograficamente e/o videoripreso; ciò può essere utile anche negli altri casi, ogniqualvolta vi è la possibilità che le ricostruzioni fornite da indagato, parte lesa ed altri familiari divergano su particolari attinenti allo stato dei luoghi (ad esempio presenza di porte e di serrature, vicinanza fra il letto del minore e quello dei genitori etc.).

Ancora più importante è il sopralluogo nei casi in cui l'abusante è un estraneo ed il minore da una descrizione dettagliata di luoghi in cui non avrebbe avuto alcun motivo di conoscere.

Analoghe considerazioni valgono, come si è già detto, per l'ispezione personale, quando consente di verificare descrizioni dettagliate del corpo dell'indagato ed in particolare parti che il minore non avrebbe mai dovuto aver occasione di vedere se non nel corso dell'abuso.

3.4.5 - Consulenza tecnica medico-legale-ginecologica

E' bene che i due accertamenti siano congiunti e che avvengano con le forme dell'accertamento irripetibile. Infatti se alcune obiettività difficilmente si alterano nel tempo (esiti di deflorazione, cicatrici etc.) e consentono la ripetizione dell'accertamento, altre, specialmente nel settore degli indicatori aspecifici sia a livello genitale (piccole incisure, *bumps*, lividi, abrasioni, edemi, arrotondamenti del bordo imenale, sinechie, neovascolarizzazioni etc.) che a livello anale (eritemi, edemi perianali, ematomi, *funneling*, fissurazioni/ragadi etc.) possono avere una durata più limitata nel tempo e rendono, quanto meno opportuno, l'accertamento irripetibile. La stessa caratteristica presentano alcune prelievi, quali i tamponi vaginali, che consentono l'eventuale accertamento di malattie sessualmente trasmissibili, la cui presenza può venire meno in tempi brevi a seguito di adeguato trattamento antibiotico.

Occorre ancora ricordare che in pubertà il fenomeno della "estrogenizzazione" porta a trasformazioni profonde del quadro genitale con conseguente mascheramento di segni rilevati in epoca prepubere.

Anche le lesioni recenti, quando l'ultimo atto di abuso è avvenuto al massimo 2 o 3 giorni prima, sono soggette a rapida evoluzione e quindi devono essere accertate nella forma dell'accertamento irripetibile.

Va da sé che la parte lesa o chi lo rappresenta, possono rivolgersi ad un qualunque sanitario pubblico o privato al fine di effettuare una **visita medica** alla regione anogenitale, visita eventualmente anche accompagnata da prelievi, e che i risultati di tale visita e delle indagini di laboratorio sui tamponi vaginali ed anali, nonché la documentazione clinica e fotografica ad essa relativa può essere agevolmente acquisita nel fascicolo del P.M. ed essere eventualmente oggetto di consulenza tecnica con caratteri di ripetibilità.

In caso di rapporto sessuale appena consumato l'effettuazione di un **tampone vaginale e/o rettale** e la repertazione di tracce di sperma ed altre sostanze organiche, consentono l'effettuazione di accertamenti ematologici che, con la recente evoluzione delle tecniche di indagine genetica (D.N.A.) possono avere un risultato decisivo (si ricorderà, al riguardo, il noto caso della bambina violentata ed uccisa ad Avezzano).

E' noto che, specialmente nel caso di bambine prepuberi, è molto raro che la penetrazione sia completa (in tal caso sarebbe accompagnata da lesioni rilevanti) mentre è frequentissimo il cd. coito vestibolare (o *ad portas*) che, per l'appunto, può lasciare tracce a livello imenale. In tal caso è importante una diagnosi differenziale rispetto a conformazioni congenite, agli esiti di fatti di natura patologica ovvero agli esiti di fatti di autolesionismo o di autoerotismo.

Tale diagnosi non può prescindere da un approfondimento anamnestico che può richiedere, accanto al P.M. o all'ufficiale di P.G., la presenza, quale ausiliario, dello stesso consulente ginecologo; tale racconto infatti può essere di estrema importanza per valutare l'attendibilità della parte lesa il che non può avvenire, ai sensi dell'art. 228 3°

comma c.p.p., quando esso viene fatto esclusivamente al consulente o al perito nel corso delle operazioni di quest'ultimo.

Ulteriori possibilità di riscontro ginecologico è costituito dall'effettuazione, sulla minore, di tamponi vaginali e di prelievi ematici al fine di indagini di laboratorio che accertino la presenza di germi trasmissibili per via sessuale.

Tale accertamento è particolarmente importante, specie quando i fatti denunciati sono recenti, nel caso di bambine in tenera età, in quanto la presenza di tali germi non potrebbe che ricollegarsi a fatti di abuso sessuale e potrebbe, se necessario, trovare ulteriore riscontro in analogo accertamento da effettuarsi sull'indagato.

Il quesito ordinariamente può essere il seguente:

“Dicano i C.T. letti gli atti, esaminata la parte lesa (...), esaminata la documentazione clinica acquisita o acquisenda, effettuato ogni opportuno accertamento di laboratorio, se la parte lesa presenti deflorazione anatomica o comunque obbiettività, nella regione genitale e/o ano-rettale, compatibili con abuso sessuale, precisando in caso affermativo, se siano state cagionate lesioni, indicando ogni circostanza penalmente rilevante e provvedendo ad effettuare documentazione fotografica””.

L'accertamento ginecologico deve avvenire con l'uso del colposcopio, deve estendersi ai prelievi per la ricerca di patologie a trasmissione sessuale oltre che di sperma e deve essere documentato fotograficamente in modo tale che chiunque successivamente voglia valutare le conclusioni lo possa fare e soprattutto per evitare contestazioni sulle osservazioni del consulente.

Spiace dover rammentare che nell'esperienza di chi scrive non sono mancati casi in cui consulenti di parte hanno contestato non tanto le valutazioni del consulente del P.M. (il che è normale) quanto piuttosto l'esistenza stessa delle obbiettività ginecologiche e rettali quasi da render necessaria... una consulenza oculistica.

E' per questo motivo che un'accurata documentazione fotografica rende il dato pressochè inequivocabile.

E' statisticamente rarissimo reperire segni specifici dell'abuso (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie a trasmissione esclusivamente sessuale, incisione fino alla base dell'imene in una bambina prepubere); è altresì pacifico che nel 30-45 % dei casi certi di abuso questi non lasciano alcuna traccia a livello ano-genitale, specialmente quando l'abusante ha adottato precauzioni di varia natura (il cd. *skillfull perpetrator*).

Come si è detto la “battaglia” fra consulenti verte ordinariamente sull'interpretazione dei dati piuttosto che sulla loro esistenza e non è infrequente che, a seconda del ruolo processuale, vengano attribuiti significati radicalmente diversi agli stessi dati obbiettivi; taluni ad esempio vorrebbero escludere radicalmente la nozione di “compatibilità” dall'oggetto dell'accertamento, limitando quest'ultimo ai soli elementi che possano fornire la certezza dell'abuso, con la conseguenza che quasi mai, chi adotta tal genere di “griglia” attribuisce rilevanza processuale alle obbiettività rilevate.

Non va dimenticato che in Italia la ricerca scientifica sull'argomento è in gravissimo ritardo rispetto al mondo anglosassone e francese e che fino a pochi anni fa la visita ginecologica sulla vittima veniva compiuta con la sola osservazione visiva e consentiva di accertare esclusivamente l'avvenuta deflorazione; un modo di procedere che, specialmente quando la parte lesa era una minore prepubere, era ideale per trasformare il processo all'indagato in un processo alla vittima. Molti medici legali hanno conservato questa cultura.

Anche se è relativamente raro che l'accertamento medico-legale-ginecologico possa pervenire a conclusioni in termini di certezza (gli studiosi più accreditati distinguono fra quadri di normalità, quadri aspecifici, quadri sospetti, quadri suggestivi di abuso e quadri di certezza) è importante, ai fini della effettuazione di una diagnosi differenziale, che venga effettuata una raccolta quanto più possibile accurata di dati anamnestici; ad esempio ragadi o cicatrici anali potrebbero essere conseguenza di stipsi di cui si dovrebbero peraltro raccogliere dati possibilmente da parte di soggetti...non interessati.

Uno dei temi "caldi" è quello dell'interpretazione degli atti di autoerotismo delle bambine che vengono spesso menzionati come causa delle lesioni imenali; anche in questo caso è importante ricostruire, nel modo più oggettivo possibile tali episodi tenendo conto del fatto nelle bambine la masturbazione compulsiva (che è, sul piano psicodiagnostico, un fatto correlato all'abuso) è prevalentemente di tipo clitorideo e che la causazione di lesioni imenali presuppone una capacità di superare le connesse sensazioni dolorose.

Gli accertamenti medico legali nella regione ginecologica ed ano-rettale, per il loro carattere intrusivo, richiedono, non diversamente dall'audizione del minore una congrua preparazione in assenza della quale si può determinare una vittimizzazione secondaria.

Per questa ragione sembra opportuno, nei limiti del possibile, affidare l'incarico di visita ginecologica a persona di sesso femminile che sia dotata di particolare pazienza e delicatezza; in certi casi il C.T. ha rinunciato a visitare immediatamente la minore limitandosi a spiegarle il significato della visita e dandole quindi il tempo di riflettere in vista di una visita da effettuarsi successivamente.

Un aspetto peculiare della materia minorile è costituito dal tipo di reazioni della parte lesa nel corso della visita che fa riemergere vissuti traumatici; tali reazioni potranno essere oggetto di approfondimento in sede psicodiagnostica.

Non infrequenti sono gli **accertamenti medico-legali anche sugli indagati**, specie nei casi in cui questi si difendono asserendo di essere impotenti; in tali casi esistono possibilità di diagnosi di "*impotentia coeundi*" su base organica, ricorrendo ad alcuni *tests* clinici che misurano la capacità erettiva.

In tali casi il quesito sarà:

“Dica il C.T., letti gli atti ed effettuato ogni opportuno accertamento clinico, se (...) presenti un quadro di impotentia coeundi su base organica o comunque alterazioni a carico dell'apparato erettivo”

Analoghe considerazioni valgono nei casi in cui la parte lesa viene riscontrata affetta da **malattie sessualmente trasmissibili** e si tratta di sapere se possa esser stata contagiata dall'indagato. In tal caso il quesito sarà:

“Dica il C.T., letti gli atti, visitato l'indagato (...), esaminata la documentazione clinica relativa allo stesso ed effettuato ogni opportuno accertamento clinico, se lo stesso sia affetto da patologia sessualmente trasmissibile.”

Si tratta, in entrambi i casi, di accertamenti delicati che, perché abbiano una qualche significatività, dovrebbero essere effettuati a sorpresa e comunque in modo da evitare che l'indagato possa manipolarne i risultati attraverso la preventiva assunzione di farmaci.

Non va nemmeno dimenticato che certe malattie sessualmente trasmissibili possono essere latenti ovvero asintomatiche.

3.4.6 - L'audizione dei famigliari del minore

Oltre all'audizione del minore riveste importanza centrale quella delle persone, parenti o conoscenti che possano essere venute a conoscenza di alcuni fatti, anche se non hanno assistito direttamente a fatti di abuso.

Anche queste audizioni, nella misura in cui concernono persone in contatto con il indagato vanno effettuate, se possibile, in corso di intercettazione telefonica.

Gli argomenti su cui l'audizione del famigliari e dei conoscenti può vertere dovranno naturalmente essere gli stessi dell'audizione del minore.

Particolare importanza rivestono le rivelazioni concernenti:

- l'osservazione di condotte ambigue da parte dell'indagato, quali toccamenti "per scherzo", linguaggio intenzionalmente osceno in presenza della vittima, generalizzata mancanza di pudore tra le mura domestiche. Ad esempio è molto frequente che le figlie abusate dal padre rivelino che i primi approcci siano avvenuti durante la doccia o il bagno fatti insieme al genitore oppure nel letto matrimoniale in cui erano state abituate a dormire anche in non tenera età. Non si dimentichi che etimologicamente "incestum" deriva da "in-castus" !

- le confidenze fatte dal minore in epoca antecedente la denuncia. E' infatti frequente, se non addirittura normale, che il minore quando incomincia ad avvertire come insopportabile la propria condizione, cerchi aiuto dalle persone che gli sono più vicine, sia in famiglia che fuori. E' anche normale che, quando situazioni di tipo incestuoso sono molto radicate ed hanno determinato un cambiamento dei ruoli all'interno della famiglia, le persone a cui viene chiesto aiuto non siano assolutamente in grado di fornirlo e, addirittura, reagiscono violentemente peggiorando ulteriormente la condizione della vittima. In tali casi i famigliari non credono alla vittima e danno una interpretazione distorta del suo racconto oppure addirittura non si accorgano nemmeno delle richieste di aiuto. Questo accade spesso specialmente nelle bambine in età prepubere che hanno una percezione non chiara di ciò che viene loro fatto; è facile che esse riescano, tutt'al più, ad esprimere fastidio o paura di restare da sole con l'abusante senza giungere tuttavia a raccontare esattamente ciò che subiscono. Quando questi segnali non vengono raccolti in genere il minore desiste dal tentativo e si rivolge ad altre persone, anche fuori della cerchia famigliare, quali compagni di scuola, insegnanti, sacerdoti, assistenti sociali, medici, psicologi, operatori di "hot lines" etc. E' esperienza ricorrente che le vittime devono lanciare in oceano molte bottiglie con richiesta di soccorso prima che qualcuna venga raccolta; tale situazione di trascuratezza purtroppo, in taluni casi, non riguarda soltanto i parenti della vittima, comprensibili difensori del "segreto di famiglia" ma anche operatori pubblici non sufficientemente attenti a cogliere i segnali dell'abuso.

In ogni caso è di primaria importanza, al fine di dare credibilità alla vittima, poter dimostrare che questa "in epoca non sospetta" ha raccontato, in modo più o meno completo, le proprie vicissitudini ad altre persone, tanto più quando ciò è avvenuto con modalità tali da far escludere finalità punitive o vendicative.

Un altro elemento di riscontro è costituito dal contenuto dei racconti che, oltre a dover possedere una coerenza logica intera, non devono presentare contraddizioni fra un racconto ed un altro. E' peraltro alquanto frequente che le vittime raccontino o meno taluni dettagli dei fatti a seconda del grado di confidenza con l'interlocutore ovvero del sentimento di vergogna che provano nel raccontare tali dettagli; è ad esempio normale che le vittime di incesto raccontino a varie persone che il padre "le tocca" nelle parti intime e che solo alla fine rivelino che vi sono stati rapporti sessuali più o meno completi! Non è nemmeno infrequente che le vittime "adattino" il loro racconto alla capacità del loro interlocutore di reggerne le conseguenze; si sono viste bambine piccole,

precocemente adultizzate, che si preoccupavano seriamente del possibile crollo psicologico della loro mamma di fronte al racconto di quanto esse avevano subito ad opera del padre.

3.5 - La ricerca dei riscontri documentali e testimoniali

Quanto più ampia è stata l'audizione della parte lesa tanto più laboriosa dovrà essere la ricerca di riscontri obbiettivi attraverso meticolose indagini di P.G. .

Pur nella enorme varietà di situazioni concrete, si possono delineare alcuni riscontri ricorrenti.

1) - I **registri scolastici** della vittima, contengono indicazioni preziose per quanto concerne l'individuazione dell'epoca dei fatti (spesso le vittime ricordano la classe frequentata all'epoca degli episodi raccontati) ovvero circostanze specifiche che possano ricolleghere singoli accadimenti a particolari eventi scolastici (ad esempio assenze scolastiche, effettuazione di determinati compiti, gite scolastiche, periodi di vacanze etc.).

2) - Anche i **giudizi degli insegnanti** possono essere un elemento prezioso ai fini di una valutazione della personalità del minore; in taluni casi "fortunati" è accaduto di poter constatare, in occasione dell'inizio degli abusi o di fatti particolarmente traumatici, un tracollo nel rendimento scolastico. Sul punto potranno essere preziose le testimonianze degli insegnanti.

3) - Altro materiale scolastico significativo è, talora costituito, dai **temi** in cui il minore manifesta i propri problemi.

In alcuni casi la prima *notitia criminis* è proprio costituita da un tema scolastico in cui il minore riferisce esplicitamente i fatti di abuso, prendendo lo spunto dall'argomento che gli viene proposto; più frequentemente i temi contengono descrizioni vivide del quadro familiare, utili ai fini di un giudizio di attendibilità del minore e di compatibilità con i fatti narrati.

4) - La **documentazione reperibile presso il luogo di lavoro** dell'indagato. E' esperienza alquanto ricorrente che molti padri sostengano di non aver mai occasione di restare da soli in casa con la propria figlia! Se tale affermazione appare evidentemente sospetta, non esime peraltro da accertamenti in ordine agli orari di lavoro e alle presenze-assenze in ufficio ed in casa dell'indagato.

5) - La **documentazione e le testimonianze che si riferiscono a date e fatti** ben identificati; nei casi in cui la vittima colloca con precisioni determinati fatti subiti è importante verificare immediatamente ogni circostanza che possa eventualmente avvalorarli evitando così insidiose smentite in dibattimento; allo stesso modo occorre immediatamente verificare eventuali alibi forniti dall'indagato provvedendo a sentire tutte le persone da questi indicate. E' ovvio che potrebbe essere opportuno che tale attività venga compiuta in presenza di intercettazioni telefoniche.

6) - La **documentazione medica** che può riguardare:

- a) semplici riferimenti cronologici per individuare fatti significativi; non è infrequente ad esempio che i primi episodi di abuso avvengano in concomitanza dell'assenza dell'altro coniuge a causa di ricoveri ospedalieri;
- b) la documentazione relativa ad eventuali **visite ginecologiche e proctologiche** effettuate dalla parte lesa a seguito della denuncia o prima della stessa, ivi compresa eventuale documentazione fotografica (particolarmente importante è quella relativa alle riprese al colposcopio); si segnala al riguardo l'importanza che riveste, al fine degli accertamenti, soprattutto quelli condotti d'urgenza, un centro quale quello del Soccorso contro la Violenza Sessuale (S.V.S.) di Milano che procede, nella effettuazione e nella documentazione della visita, secondo collaudati protocolli internazionali che sarebbe opportuno vengano applicati ovunque;
- c) le cartelle cliniche relative a ricoveri e visite concernenti la parte lesa o gli altri membri del nucleo familiare, in tutti i casi in cui vengono denunciati episodi di **maltrattamento o di violenza fisica**, eventualmente mascherati, a suo tempo, come fatti accidentali;
- d) la documentazione medica relativa ad **I.V.G.** praticate sulla parte lesa, specie quando la gravidanza sia correlata ai fatti per i quali si procede;
- e) le cartelle cliniche concernenti gli stessi soggetti, quando vengono segnalati ricoveri ovvero prese in carico da parte dei **servizi psichiatrici territoriali**; non sono infrequenti, specie da parte delle vittime di abuso, casi di tentato suicidio.

3.6 - Altre consulenze tecniche

3.6.1 - C.T. medico-legale-ginecologica documentale

Tale documentazione medica, specialmente quella ginecologica e proctologica, potrà, se del caso, essere sottoposta a **consulenza tecnica medico legale ginecologica**, per gli aspetti valutativi in ordine agli aspetti eziopatologici, evitando, nei limiti del possibile, di sottoporre la parte lesa a nuovi intrusivi accertamenti.

Il quesito, formulabile ai sensi dell'art. 359 c.p.p. potrebbe essere il seguente:

“Dica i C.T. letti gli atti, esaminata in particolare la documentazione medica concernente la parte lesa (...) se questa presenti deflorazione anatomica o, comunque, obbiettività, nella regione genitale e/o ano-rettale, compatibili con abuso sessuale, precisando in caso affermativo, se siano state cagionate lesioni ed indicando ogni circostanza penalmente rilevante”

3.6.2 - C.T. chimico-merceologica

Altro accertamento specialistico, da effettuarsi con le forme previste dall'art. 360 c.p.p. è costituito dalla **C.T. chimico-merceologica** sugli scritti provenienti dalla parte lesa o da altri soggetti al fine della loro datazione.

E' accaduto ad esempio che la parte lesa che aveva denunciato per abuso il padre, abbia fatto ritrovare un quaderno in cui aveva scritto, a suo dire due anni prima, un biglietto in cui raccontava gli abusi, indirizzato al fratello e mai consegnato al destinatario.

In siffatta situazione era determinante sapere se la datazione del biglietto fosse quella indicata dalla minore (come è accaduto nel caso di specie) ovvero se esso fosse stato redatto all'epoca della denuncia.

L'accertamento si basa sull'analisi al microscopio del solco tracciato dalla punta della penna, solco che subisce una trasformazione nel tempo fino a raggiungere, dopo alcuni mesi, una posizione di quiete immodificabile, sull'analisi chimica della trasformazione degli inchiostri utilizzati ed eventualmente sulla comparazione di supporti cartacei differenti.

In tali casi il quesito potrebbe essere il seguente:

“Dica il C.T., letti gli atti, analizzato il documento (...) ed effettuato ogni opportuno accertamento, anche di laboratorio, in quale epoca lo stesso sia stato redatto (oppure: se risulti effettivamente redatto nell'epoca ivi riportata)”

3.6.3 - Esame ematologico su tracce

Si è già accennato alla possibilità di accertamento sulle tracce organiche al fine del reperimento di sperma ed altri liquidi organici (sangue, saliva etc.) che possono essere confrontati con quelli dell'indagato e della parte lesa, attraverso **l'esame del D.N.A.**

Tale accertamento, che potrà essere effettuato in forma ripetibile o irripetibile, a seconda della consistenza delle tracce, può essere così concepito:

““ Dica il C.T., letti gli atti ed effettuato ogni opportuno accertamento di laboratorio, quale sia la natura delle tracce repertate (...) e se il profilo del D.N.A. ivi desunto, possa essere o meno compatibile, e con quale grado di probabilità, con quello dell'indagato ovvero della parte lesa.””

3.6.4 - Ricerca della paternità

Non va nemmeno trascurato il caso in cui la prova del reato sia costituita...dal figlio della parte lesa. In tal caso il quesito potrà essere, con le forme dell'accertamento ripetibile, il seguente:

““ Dica il C.T. letti gli atti ed effettuato ogni opportuno accertamento di laboratorio, previo prelievo di materiale biologico, ove venga accordato lo specifico consenso, sul minore (...), sulla di lui madre (...), sul padre legale del minore (...) e sull'indagato (...) chi sia il padre biologico del predetto minore e con quale grado di probabilità.””

4 - Le misure cautelari

4.1 - Considerazioni generali

Quando il P.M. è in grado di escludere ragionevolmente ogni altra ipotesi alternativa alla veridicità dell'abuso ed ha quindi raccolto “gravi indizi di colpevolezza” si pone realisticamente il problema se non debba ricorrere ad una qualche **misura cautelare** finalizzata da un lato a fronteggiare la pericolosità dell'indagato, dall'altro a tutelare la vittima da pressioni e condizionamenti, in modo da consentirle di completare e consolidare il proprio racconto, specie in vista della fase dibattimentale.

L'esperienza processuale insegna che senza il ricorso alle misure cautelari difficilmente è possibile interrompere definitivamente la consumazione del reato ed ancor più

l'intimidazione del minore e delle persone che lo proteggono; spetta naturalmente al giudice penale saper graduare le misure in relazione alle effettive esigenze da tutelare, commisurandole anche alla gravità dei fatti e soprattutto saper scegliere il momento giusto.

E' un grave errore chiedere troppo presto la misura cautelare; prima si catturano le prove e poi gli indagati! Il pericolo maggiore, oltre a quello dell'errore giudiziario (che in questa materia viene regolarmente amplificato dai *mass media*) è quello della cristallizzazione del quadro probatorio con il concreto rischio di dover affrontare il dibattimento in termini di mera contrapposizione fra la versione accusatoria della parte lesa e quella difensiva dell'imputato, eventualmente sostenuta da una coorte di famigliari collusivi, anzichè...beneficiare degli indizi che indagati di questo tipo generosamente disseminano nel corso delle indagini.

E' pertanto necessario, nei limiti del possibile e fatte salve le esigenze cautelari più gravi, ritardare l'emissione delle misure cautelari, in particolare quelle detentive, in modo da acquisire tutte le prove che verrebbero altrimenti precluse.

Questa metodologia è, in questa particolare materia, resa possibile dalla concomitante presenza di una procedura minorile che consenta, in una certa misura, la tutela immediata della parte lesa, ancor prima della emissione di misure cautelari in sede penale e dipende, in ultima analisi, dalla solerzia con cui il giudice minorile sa tutelare il minore.

Sarebbe tuttavia altrettanto errato non chiedere mai la misura cautelare, quando ne sussistano i presupposti, a causa del rischio che la vittima, non sentendosi più tutelata, ritratti e ritorni fra le braccia dell'abusante.

E' evidente che chi non ha avuto alcun rispetto della persona, quando commetteva l'abuso, non può avere alcuna remora morale a porre in essere ogni mezzo e stratagemma per far crollare la propria vittima.

Quella che viene chiamata la "vittimizzazione secondaria" della parte lesa è innanzitutto un obiettivo perseguito dall'accusato; essa si differenzia dalla vittimizzazione primaria solo perché cambiano i mezzi e lo scenario, ma lo spirito è assolutamente lo stesso.

E' necessario che il P.M. sia consapevole di disporre, nell'uso sia degli strumenti di indagine che delle misure cautelari, di mezzi idonei a **modificare i rapporti di forza**, e di poterli usare in modo dinamico, tale cioè da realizzare, unitamente all'acquisizione di prove, dei significativi cambiamenti nell'assetto della famiglia o del gruppo in cui l'abuso si verifica.

Questo vale in particolare per il rinsaldamento del rapporto madre/figlia nei casi in cui quest'ultima accusa il padre di abuso sessuale, rinsaldamento che costituisce il presupposto indispensabile perché la bimba possa sviluppare il proprio racconto a partire dalla constatazione di essere protetta.

Nella casistica di chi scrive relativa ai procedimenti iniziati nel periodo 1992-1996, in 113 processi conclusi con una condanna di primo grado (su 120 per i quali era stato richiesto il rinvio a giudizio), la maggioranza dei genitori non abusanti si è **schierato dalla parte della vittima**, dato questo anomalo rispetto alle ricerche effettuate in ambito non giudiziario; in 14 casi vi è stato un netto cambiamento a favore della vittima nel corso e a causa del procedimento, mentre i genitori schierati a favore dell'abusante sono presenti nella misura del 21 % accanto ad un gruppo di genitori incerti od oscillanti (7%).

Altro dato che fa riflettere è costituito dalle **ritrattazioni**, parziali o totali, delle parti lese che, si sono verificate in soli 6 casi (3,4%); non vengono ovviamente presi in considerazione i casi in cui la parte lesa nel corso delle indagini o del dibattimento ha reso nuove dichiarazioni più ampie delle precedenti.

Un altro esempio relativo alla capacità del processo penale di indurre cambiamenti riguarda i casi di **confessione**; nel periodo preso in considerazione, in 40 casi (35,4 %) vi è stata una confessione, almeno parziale, dell'imputato; 6 di queste confessioni (15% del risultato parziale) sono avvenute nel corso di intercettazioni telefoniche.

4.2 - Il pericolo di inquinamento delle prove

A partire dal momento in cui l'indagato viene a conoscenza delle accuse mossegli è massimo il pericolo di inquinamento delle prove, inquinamento che può avvenire, principalmente attraverso la soppressione di materiale compromettente e soprattutto attraverso pressioni, anche violente, nei confronti della parte lesa e di altri famigliari al fine di condizionarne il comportamento processuale.

Per dare un'idea delle dinamiche violente ed intimidatrici di alcune famiglie tipicamente incestuose val la pena richiamare alcune osservazioni ricavate dalla citata opera di Gruyer, Sabourin, Nisse.

“““In termini di relazioni intrafamigliari si distinguono diversi tipi di “transazioni”. Noi ci proponiamo di definire qui le famiglie a transazione incestuosa. La “transazione” è uno scambio interpersonale all'interno di una situazione in cui le relazioni fanno nascere dei messaggi fra i “partners” implicati”. Questi messaggi verbali e non verbali, impliciti ed espliciti, manipolano l'altro costringendolo ad entrare in un “gioco” che, nel caso di incesto, sarà, il più sovente, perverso e psichicamente distruttivo. Nella famiglia a transazione incestuosa, le interazioni all'interno del gruppo familiare sono irrigidite e portano con sé, come si vedrà, un aumento della omeostasia, intesa come forza di non cambiamento. Insisteremo sulla funzione di “sintomo abuso sessuale” nella dinamica familiare su più generazioni.””” (pg. 82)

“““Vediamo ora in modo più preciso la struttura di ciò che chiamiamo famiglie a transazione incestuosa.

Si può distinguere schematicamente due tipi di famiglie: la famiglia disunita da un divorzio o da una separazione e la famiglia “disunita-riunita” dalla perpetuazione degli abusi sessuali.

La “disunione-riunificazione” della famiglia obbedisce al principio della omeostasi familiare. Questo concetto sistemico è essenziale alla comprensione del funzionamento generale delle famiglie...

Da un punto di vista sistemico il legame incestuoso è il sintomo che permette alla famiglia di far durare nel tempo la sua coesione apparente.

Il termine sintomo è usato qui in senso lato, più psicosociologico che psicanalitico.

Questa coesione non è che apparenza poichè, di fatto, la famiglia è scoppiata ufficiosamente ben prima del giorno in cui il primo abuso sessuale è stato perpetrato.””” (pg. 85-86)

“““ Il ruolo del giudice minorile per esempio è fondato sull'illusione di una riparazione sempre possibile dell'unità familiare originaria””” (pg. 86)

“““Le famiglie disunite sono relativamente più facili da prendersi in carica delle altre. Qui la posizione materna è centrale: la madre ha scelto di proteggere il bambino dal momento in cui ha avuto conoscenza della situazione incestuosa, il che si traduce in tempi più o meno brevi in una separazione ed in una domanda di divorzio.”””

“““Paradossalmente è difficile far prendere in considerazione le domande di divorzio o di modifica delle sue condizioni motivate dall'incesto perché queste segnalazioni di abuso sessuale sono talora considerate come un ultimo regolamento di conti fra i contendenti.

Al contrario nelle famiglie disunite-riunificate, le più numerose, gli abusi non saranno scoperti che tardivamente.

La legge del silenzio, particolarmente potente, ne ritarderà ulteriormente la segnalazione e la madre sceglierà di non abbandonare suo marito in una problematica personale di terrore dell'abbandono...

Il terrore dell'abbandono è uno dei fattori che spingono la madre di una famiglia a transazione incestuosa a lasciare che gli abusi si perpetuino diventando cieca, sorda o muta di fronte a ciò che vive il figlio.”””

“““Per comprendere il fenomeno degli abusi sessuali intrafamiliari occorre ragionare in termini di *abus de pouvoir* e non ci si stupirà di trovare, al di là delle famiglie, gli schemi più generali dei regimi di terrore.”””

“““Come funzionano queste dittature familiari? Come il loro potere giunge ad imporsi all'esterno della famiglia fino a paralizzare l'azione dei diversi operatori?

In gradi diversi si ritrova sempre gli stessi meccanismi: cospirazione del silenzio intorno all'abuso sessuale, silenzio assicurato da minacce di morte, dalla tortura fisica e psicologica, dal condizionamento precoce realizzato attraverso l'ipnosi non solo del minore ma dell'intera famiglia (il termine "ipnosi" deve intendersi in senso lato, come lo definisce Petit Robert: si tratta di uno stato di confusione psichica di instupidimento o di abolizione della volontà)””” (pg. 87-89)

“““Allorchè le donne che hanno subito incesto durante l'infanzia spiegano perché non hanno potuto dire nulla all'epoca si scopre che, nella maggior parte dei casi, esse erano soggette a minacce. In alcune famiglie queste minacce sono direttamente fisiche - certi abusanti dettano legge a colpi di pistola o di fucile - ma il più delle volte le minacce di morte restano puramente verbali. Le stesse frasi ritornano come un leit-motiv: "se parli sei morta" o "tua madre si ucciderà" e talora "mi ucciderò" o ancora "ne morirei" dice questo padre abusante raggiunto da disturbi cardiaci al quale è vietato resistere sotto pena di provocarne la morte.

Talora i padri incestuosi non hanno nemmeno il bisogno di profferire queste minacce, basta insinuarle perché il figlio comprenda che se parla la madre ne morirà. Occorre insistere anche sull'efficacia delle minacce infraverbali, in particolare sull'effetto paralizzante dello sguardo. Il bambino obbedisce qui "al cenno e allo sguardo".

Nella vittima di incesto si può trovare traccia di questo terrore nelle sue relazioni con gli altri.”””

“““Il termine "bambini sotto terrore" utilizzato da Alice Miller acquista tutto il suo senso.

Sguardo assassino, sguardo di disprezzo, sguardo ipnotico; dobbiamo misurare il terrore che provoca nel minore ed evitare con cura che non lo incontri, in particolare durante la procedura giudiziaria.

Accanto a queste minacce di morte il clima delle famiglie a transazione incestuosa si caratterizza per l'assenza di limiti, per il carattere imprevedibile delle reazioni degli adulti, per il cambiamento improvviso ed inesplicabile delle regole di funzionamento familiare.

L'assenza di limiti e, soprattutto, di frontiere fra i corpi è evidente: come abbiamo visto, in queste case le porte non chiudono, gli oggetti personali ed i vestiti si scambiano, il bambino non ha diritto ad alcuna intimità. La regola è l'effrazione, l'intrusione, la non differenziazione.”””

“““Il cambiamento improvviso ed incomprensibile delle regole familiari crea un clima di minaccia costante. Il bambino non sa mai se è o meno in procinto di commettere un errore per il quale le rappresaglie rischiano di essere terribili. Nel dubbio finisce per essere paralizzato: il bambino sotto terrore è spesso immobile e mutatico. I suoi genitori possono essere soggetti ad incredibili salti di umore e il bambino non sa mai che genere di genitore dovrà affrontare: un padre abbattuto e piagnucolante o, al contrario, un adulto che si accinge a tendergli delle trappole che il suo sadismo potrà ispirargli.

Queste famiglie funzionano spesso secondo delle regole educative molto rigide (le rivedremo a proposito della personalità dei padri abusanti).

I genitori impongono paradossalmente leggi morali tanto più disadattate quanto più gravi sono le trasgressioni che ammettono. Non è raro che gli abusi sessuali si producano in famiglie molto religiose e praticanti, con principi educativi e regole igieniche particolarmente severe.””” (pg. 87-91)

“““Le dittature familiari non si mantengono che grazie al segreto che esse riescono a far regnare ben al di là del girone infernale della famiglia.

I segreti di famiglia hanno sempre reso i bambini malati, da un punto di vista psichico e, talora fisico. "L'avete ammazzato con un bastone? No, con un segreto" dice René Char in una sua poesia.

Il segreto familiare porta alla confusione nella psiche del bambino, poichè i bambini sanno sempre in parte ciò che è loro vietato di sapere.

A che servono i segreti? Ben spesso al momento della rivelazione di un segreto, ad esempio in una seduta di terapia familiare, il paziente designato si domanderà perché si è potuto nascondergli un fatto di cui, tutto sommato, i suoi genitori non erano responsabili.”””

“““Generalmente i segreti sono in relazione con dei momenti simbolici: la morte di un membro della famiglia e le modalità di tale morte, in particolare nei casi di suicidio e di omicidio.

Il segreto della famiglia serve essenzialmente a forgiarne un'immagine ideale nel congiunto, troppo fragile psichicamente per confrontarsi con le proprie pulsioni sessuali ed omicide.”””

“““Per crescere il bambino si appoggia su un'immagine idealizzata dei suoi genitori. Nel caso migliore, cioè in una famiglia sufficientemente positiva, il bambino dovrebbe potere, al momento

dell'adolescenza, farsi un'idea personale di ciò che sono realmente i suoi genitori, con le loro manchevolezze e le loro qualità ereditate da una storia familiare conosciuta.

La creazione di segreti di famiglia è un tentativo di mantenere i bambini nella loro condizione minorile, in relazione ad un'immagine idealizzata di genitori. Il segreto rinforza questa immagine ideale, agli occhi dei bambini come a quello degli adulti, costruendo un mito familiare che induce ad una distorsione collettiva della realtà e della loro storia.

Sul piano clinico, si può regolarmente verificare che il tentativo di diventare adulti, quando si appoggia su un'immagine idealizzata dei genitori diventa un ostacolo in tutti i settori, sentimentale e professionale, e trascina con sé degli automatismi, dei rituali di comportamento ed una quantità di sintomi nevrotici. Da questo punto di vista si può considerare l'idealizzazione dell'immagine dei genitori come un sintomo post-traumatico.””””

““““Quando il segreto coinvolge direttamente il bambino, allorchè è maltrattato o abusato sessualmente, questi rischia, per sopravvivere psichicamente di doversi forgiare un'immagine iperidealizzata dei genitori, un'immagine inattaccabile. Questa immagine è profondamente deformata? scissa? separata?””””

““““Molte donne vittime di incesto, per esempio, parlando del “papà adorato in passato” e dell’”altro” o, come nel caso di Pascale, della madre che si adora, senza saperne il perchè.

In questa elaborazione psichica, l'immagine del genitore idealizzato si oppone ad una figura altrettanto rigida di genitore persecutore. L'iperidealizzazione delle immagini genitoriali ed il segreto familiare sono contemporaneamente strutture rigide ed i pilastri su cui riposa l'equilibrio psichico. Nei casi estremi la vittima si nasconde la realtà di ciò che sta vivendo, per riprendere la formula della Sgroi “lo sfruttamento sessuale è talmente segreto che i suoi protagonisti ne negano essi stessi l'esistenza.””””

Questi fenomeni intrapsichici spiegano il fatto che si possa constatare, al momento della denuncia, una depressione in certi adolescenti; constatazione da cui alcuni hanno affrettatamente concluso che “lo svelamento dei fatti è stato più traumatizzante che i fatti stessi”.

Attualmente l'adolescente non viene accompagnato e sostenuto, se non eccezionalmente, in questa rivoluzione psichica; rivoluzione perché non solo il bambino o adolescente fa esplodere l'apparente unità familiare rompendo il silenzio, ma, per di più, rinuncia di conseguenza al temporaneo sostegno affettivo costituito dall'immagine idealizzata dei genitori.

Vedremo, nel Protocollo di Intervento, come questa assenza di sostegno porti alla ritrattazione, causata parimenti dalla pressione familiare e dal conflitto acuto in cui il minore viene a trovarsi nel momento in cui viene a trovarsi privo di quello che fa le veci del sostegno affettivo.

All'interno delle famiglie a transazione incestuosa, tutti, salvo poche eccezioni, sanno ciò che accade. Quel che è più grave è che l'ambiente circostante ed un certo numero di operatori pubblici, il cui ruolo è quello di proteggere il minore, possano condividere il segreto familiare per anni, senza prendere coscienza della loro partecipazione implicita alla prosecuzione degli abusi. (pg. 98-101)

Denis proviene da una famiglia molto religiosa. Dagli 8 ai 16 anni è stato “abusato, insozzato, disprezzato” da suo zio. Gli abusi si verificavano in occasione delle visite dello zio: “ non abitavamo nella stessa città e questo distanziava nel tempo i supplizi”. Nella casa familiare la porta della stanza dello zio era situata in modo tale che il suo letto era quasi in cucina” “ Occorreva che io facessi finta di leggere mentre egli sotto le lenzuola mi passava il suo pene sul sedere, fra le cosce e mi obbligava a “portare a termine”...Mia madre era in cucina intenta a discutere con la nonna, mia zia metteva in ordine le lenzuola nell'armadio, io ero morto di paura...”

Lo zio tentò parimenti di abusare del fratello e del cugino di Denis, ma quest'ultimo riuscì a difendersi e mancò poco che ammazzasse l'aggressore. Denis si sentì ancora più colpevole di non esser riuscito a resistere allo zio.

Il fratello di Denis svelò l'incesto al padre, questi chiese allo zio “di pentirsi cosa che questi si è affrettato a fare”. Il padre di Denis “non ha voluto conoscere alcun dettaglio”.

Il segreto non è mai uscito dalla famiglia e lo zio pedofilo continua verosimilmente a fare nuove vittime. Attualmente Denis è affetto da claustrofobia ed agorafobia; soffre di violente crisi di angoscia, è incapace di lavorare. Denis dice di essere rimasto bloccato psichicamente all'età di 12 anni, cioè al momento in cui la rivelazione non ha avuto alcun risultato ed aggiunge: “ se mio zio fosse stato pesantemente punito (non parlo di 2 anni con la condizionale ma di 10 o 15 anni) la mia testa avrebbe ripreso a funzionare perché ciascuno sarebbe stato rimesso al suo posto”. Oggi tutte le riunioni familiari cui lo zio continua a partecipare, sono per lui veri supplizi.

In molti casi abbiamo constatato con sgomento che il segreto familiare non era mai stato rivelato, mentre metà della famiglia era al corrente degli abusi commessi da un prozio o da un nonno pedofili su

tutti i nipoti che non erano riusciti a resistergli, senza contare i figli dei vicini e degli amici.”Se ne parlissimo, ci sarebbe il rischio di provocare molti divorzi” dice la moglie del prozio pedofilo.

Non si poteva meglio dimostrare a cosa serve il “sintomo abuso sessuale” protetto dalla legge del silenzio.””” (pg. 101-102)

“““Se l’incesto è impensabile, il caos familiare da cui è nato è altrettanto difficile da concepirsi. La famiglia a transazione incestuosa è retta da più livelli di confusione: confusione psichica, confusione di generazioni e di età, e prima di tutto, confusione di ruoli.

Certe madri, nelle quali l’abuso della loro figlia ha suscitato una relativa gelosia, vedono una bambina di 4 o 5 anni come una pericolosa rivale e gli conferiscono, a livello fantasmatico, tutti gli attributi della femminilità adulta come il potere di mettere a punto delle strategie seduttive.

Tutti il discorso dei pedofili si basa sulla confusione di età ed è per questo che abbiamo insistito sulla differenza necessaria fra sensualità infantile e sessualità adulta, in assenza della quale gli stessi terapeuti genereranno una pericolosa confusione.”Non vedo alcuna differenza fra questo ragazzo di 12 anni e me” dichiara il suo abusante di 20 anni ed è vero, non ha ancora raggiunto l’età adulta.

In via generale si può dire che la “adultizzazione” del bambino da parte della sua famiglia è sempre patogena. In una famiglia incestuosa questa adultizzazione può prendere la forma di un’inversione completa dei ruoli. ”””

“““In molte di queste famiglie la sessualità dei genitori sembra essere di un tipo particolare; malgrado la sua apparenza di genitalità, la si può descrivere come una sessualità primaria, che privilegia il rapporto sensuale del lattante con sua madre. In genere questi scambi sessuali sono abbastanza poveri e stereotipati, fatto di cui i genitori abusanti non mancano di lagnarsi, attribuendo la responsabilità del fallimento alla moglie, come avremo modo di vedere.”””

“““E’ interessante conoscere una tradizione popolare ancora presente nel corso di questo secolo nel sud della Francia. Al momento delle nozze si faceva alla giovane sposa la seguente ingiunzione: “dovrai considerare tuo marito come il primo figlio!”. Nelle famiglie a transazione incestuosa si ritrova questa confusione di ruoli fra genitori e figli, aggravata dal fatto che il padre occupa il posto del primogenito, il preferito dalla moglie.”””

“““Talora i figli non hanno altro espediente che quello di ricorrere alla malattia per pervenire ad occupare agli occhi della madre il posto di figlio preferito, posto che il padre difende energicamente.””” (pg. 101-104)

- Il pericolo di intimidazioni e di violenze può essere evitato solo impedendo radicalmente ogni possibile contatto fra indagato da un lato e parte lesa e familiari dall'altro.

A tal riguardo non sembra superfluo ricordare che la misura cautelare detentiva è inutile se non viene accompagnata da una rigida regolamentazione dei contatti personali, telefonici ed epistolari fra l’indagato ed i suoi familiari, specie con quelli connotati da maggior capacità inquinante.

- Vi sono non rari casi in cui la prova dell'inquinamento è *in re ipsa*, allorchè fra i fatti contestati ricorrono , oltre agli abusi sessuali, anche pressioni indebite sulla parte lesa o terze persone finalizzati ad impedire o neutralizzare la denuncia, dando luogo alle autonome imputazioni, a seconda dei casi, di cui agli artt. 610 e 611 c.p..

- Il soggetto, in assoluto più dotato di capacità di inquinare le prove, è, nei casi in cui indagato sia il marito o il convivente, la madre della parte lesa.

Occorre tuttavia tener presente che eventuali misure cautelari emesse nei confronti di madri, specialmente se responsabili a titolo di concorso omissivo, possono avere effetti negativi sul minore che mantiene nei confronti della madre un attaccamento elevatissimo e che potrebbe indursi alla ritrattazione pur di salvarla.

Non è infatti infrequente che la madre sia percepita dal minore come co-vittima e quindi non meritevole di un trattamento di rigore.

In casi del genere è preferibile una rigida regolamentazione degli incontri fra il minore allontanato e la madre o, l'emissione della misura interdittiva della sospensione della potestà genitoriale nei casi in cui il T.M. non abbia ancora proceduto alla sospensione degli incontri.

- Il pericolo di inquinamento delle prove non viene meno solo per il fatto che la parte lesa è stata allontanata.

Infatti, come nel caso in cui un indagato sia detenuto per altra causa, si tratta di un provvedimento che è preso nell'ambito di altra procedura e, come tale, può essere modificato o revocato sulla base di considerazioni che prescindono dalle esigenze penali-cautelari, senza che il giudice penale possa in alcun modo interloquire.

Inoltre l'allontanamento del minore, come ogni altro provvedimento minorile, può essere facilmente eluso, non solo dall'indagato ma dallo stesso minore.

- Rappresenta comunque una prova di inquinamento probatorio il fatto che l'indagato violi scientemente gli obblighi o divieti impostigli in sede minorile, come nel caso in cui si incontra con il minore di nascosto, appostandosi nei pressi della scuola o ricorrendo a sotterfugi di vario genere.

- Nei casi di separazione conflittuale fra coniuge può accadere che l'indagato dia battaglia, in sede di separazione, per l'affido del minore o quanto meno per la ripresa delle visite; tal genere di iniziativa, oltre a costituire concreto rischio di reiterazione degli abusi, rappresenta un evidente tentativo di ridurre il minore al silenzio e quindi a comprometterne in modo definitivo il faticoso processo di rivelazione.

- La valutazione, in concreto, del pericolo di inquinamento delle prove non può prescindere dal contesto familiare in cui si inserisce la vicenda; vi sono casi in cui tanta è l'omertà familiare e la conseguente reazione collettiva per far crollare psicologicamente la vittima che i reati contestabili ben potrebbero definirsi, in senso lato, "di stampo mafioso".

- L'inquinamento delle prove può derivare da pressioni o minacce esercitate dall'indagato o persona a lui collegata, su soggetti diversi dalla parte lesa e che abbia nei confronti di questa una posizione di tutela. Ci si riferisce innanzitutto al genitore denunciante; non è infrequente che quando l'abuso emerge in una situazione di conflitto coniugale, l'indagato ponga in essere aggressioni fisiche nei confronti dell'ex-coniuge denunciante, mettendo a repentaglio la sua incolumità fisica, con il preciso intento di minarne le resistenze psicologiche. E' di tutta evidenza che una tutela assoluta del denunciante costituisce la *conditio sine qua non* perché il minore possa avere validi motivi per proseguire nella propria rivelazione.

- Altri soggetti abituali oggetti di accuse ed intimidazioni sono gli operatori che hanno avuto una qualche parte nella segnalazione all'autorità giudiziaria, quali insegnanti, assistenti sociali, psicologi etc.; non è infatti infrequente che questi ultimi vengano accusati dagli indagati di aver istigato il minore a muovere nei loro confronti accuse false; come si è già detto se tali operatori hanno un preciso dovere giuridico di segnalare il reato, deve essere anche garantita, nel modo più energico, la loro serenità e la loro incolumità.

- In alcune situazioni l'inquinamento delle prove da parte dell'indagato è reso possibile, nei casi di conflitto fra coniugi, dalla "collaborazione trasversale" del genitore denunciante, quando questi sia, come capita spesso, persona insicura, dubbiosa sulla fondatezza delle rivelazioni, attanagliata da sensi di colpa nei confronti dell'ex coniuge etc.; persone di tal genere, se non vengono adeguatamente sostenute in sede terapeutica, sono destinate a funzionare "a corrente alternata" con pericolosi sbandamenti *pro reo* che non possono che accrescere la confusione del minore.

- Il pericolo di inquinamento delle prove deve essere valutato in concreto alla luce delle condotte fino a quel momento tenute dall'indagato e dell'eventuale "gioco di squadra" dell'ambiente familiare e sociale; esso risulta pertanto accresciuto:

- . dal fatto che l'indagato abbia collegamenti con la malavita organizzata che gli consentano facilmente di attuare le proprie minacce;

- . dal fatto che l'indagato faccia parte di sette o gruppi esoterici, organizzazioni che sono solitamente dotati di grande capacità di intimidazione e di "plagio";

- . dal fatto che l'indagato abbia rivolto al minore espliciti inviti al silenzio ovvero che analoghe richieste siano state rivolte al minore da altri membri della famiglia;

- . dal fatto che il minore abbia effettuato una ritrattazione per effetto di pressioni subite;

- . dal fatto che siano in corso accertamenti per individuare altre vittime di episodi di abuso sessuale e che pertanto l'indagato possa esercitare pressioni anche nei confronti di tali ulteriori soggetti;

- . dal fatto che il reato risulti esser stato commesso in concorso con persone in via di identificazione che potrebbero facilmente essere contattate dall'indagato, se in libertà;

- . dal fatto che la parte lesa sia soggetto particolarmente intimidibile, in considerazione dell'età, delle condizioni di vita o di altre circostanze obbiettivamente.

4.3 - La pericolosità sociale dell'indagato

In ogni condotta di abuso su minori, non importa se intra o extra-famigliare vi è un rischio intrinseco molto elevato di recidiva che nasce dai particolari meccanismi psicologici che portano un adulto ad indirizzare verso un soggetto sessualmente immaturo le proprie attenzioni sessuali e che si sostanzia in una "coazione a ripetere" nei confronti sia della vittima attuale che di altre potenziali vittime.

E' un pregiudizio molto diffuso in ambito giudiziario quello di ritenere che chi abusa di un figlio o di una figlia, non lo farebbe mai con un estraneo e che pertanto, una volta allontanata la parte lesa, non residui alcun tipo di pericolosità dell'indagato.

Sia da un punto di vista psicologico che comportamentale i confini fra abuso intrafamigliare ed abuso extrafamigliare sono evanescenti; vi sono genitori incestuosi che hanno comportamenti tipici dei pedofili più classici (scambio di partners, comunicazione con altri pedofili delle proprie esperienze sessuali, riprese video-fotografiche etc.) e vi sono abusanti extrafamigliari che hanno un approccio seduttivo ed un coinvolgimento emotivo nei confronti delle loro vittime, tipici di certi genitori incestuosi.

Appare pertanto più corretto parlare di perversione pedofilo-incestuosa (Gruyer ed altri) che può assumere connotazioni diverse a seconda degli individui e delle situazioni contingenti rivolgendosi preferenzialmente a persone della famiglia ovvero ad estranei; in tali situazioni l'impulso recidivante tende a seguire le "normali" inclinazioni del soggetto, adattandosi con movenze spesso "truffaldine" alle opportunità che si presentano sul momento; potrà così accadere che il genitore incestuoso tenti di reiterare i

propri comportamenti con la figlia già abusata o con un'altra figlia o con altra minorene del parentado o della cerchia amicale, a seconda delle occasioni.

Un altro equivoco ricorrente nelle aule giudiziarie è quello secondo cui la sola apertura del procedimento penale rappresenta una remora rispetto alla reiterazione dell'abuso; esistono casi documentati in cui l'abuso viene continuato anche quando l'abusante è a conoscenza della rivelazione del minore. Si tratta di casi estremi che dimostrano la complessità delle dinamiche che caratterizzano la relazione incestuosa, dei veri e propri atti di sfida, non tanto alle istituzioni quanto alla stessa vittima alla quale viene indirizzato il "richiamo della foresta".

E' inoltre frequente che, specialmente quando l'indagato è di basso livello socio-culturale, la mancata o ritardata risposta della autorità venga interpretata come fatto di tolleranza ed induca l'indagato a ritenersi autorizzato a riprendere i contatti con la parte lesa, giocando anche sul forte coinvolgimento emotivo ed affettivo che caratterizzano relazioni di natura pedofilo-incestuosa.

Non va trascurata, ai fini della valutazione del rischio di reiterazione criminosa, la componente "culturale" (in senso antropologico) dell'abuso incestuoso e delle connotazioni fortemente endogamiche che privilegiano i legami interni alla famiglia rispetto a quelli con altri gruppi sociali.

Frequente è la presenza di casi di abuso a carico di più persone della stessa famiglia, anche nell'arco di più generazioni (in un processo celebratosi a Milano si è risaliti ai bisnonni) e non è raro che il fenomeno sommerso, connotato da grande segretezza, si mescoli con quello manifesto dei matrimoni fra consanguinei, ampiamente diffuso "ab immemorabile" in tutta l'area mediterranea; non a caso fra gli stranieri denunciati per fatti di abuso intrafamiliare al primo posto si collocano quelli di origine nord-africana.

Ulteriori elementi che possono incidere sulla pericolosità sociale dell'indagato e che dovranno esser tenuti presenti ai fini della richiesta di misura cautelare sono:

- la durata e la gravità degli abusi;
- il fatto che gli abusi risultino in corso al momento della richiesta di misura cautelare;
- il fatto che gli abusi si accompagnino a maltrattamenti sia nei confronti della parte lesa che di altri componenti della famiglia, ivi compreso il coniuge, come accade normalmente nella tipologia del "padre-padrone";
- i precedenti penali, specialmente quando specifici;
- l'appartenenza dell'indagato ad ambiti delinquenziali, capaci come tali di rafforzare il contenuto delle minacce;
- l'abuso da parte dell'indagato di alcool (è stato sostenuto che il Super-io sia solubile...in alcool) ovvero di sostanze stupefacenti;
- la totale assenza di un'assunzione, seppur mascherata, di responsabilità da parte dell'indagato, tale da consentire una presa di coscienza critica rispetto al proprio operato;
- l'esaltazione che l'indagato fa dell'abuso parlandone in termini di assoluta approvazione e di eccitata esaltazione;
- la presenza di altre perversioni, fra cui si segnala in particolare il sadismo, il voyeurismo e la zoofilia;
- anche l'omosessualità, a prescindere dalla *vexata quaestio* se si possa considerare una perversione è elemento indicativo di un disturbo dell'identità sessuale e può essere correlata alle tendenze pedofilo-incestuose;
- la presenza di severe patologie psichiatriche che rendono l'indagato refrattario o meno sensibile alla dissuasione determinata dall'azione giudiziaria;

- la presenza di impulsi suicidari, essendo nota la correlazione fra tendenze auto ed eteroaggressive e quindi la possibilità che l'indagato possa rivolgere i suoi impulsi distruttivi verso altri soggetti;
- la correlata disponibilità da parte dell'indagato di armi, non importa se detenute lecitamente o illecitamente;
- la disponibilità da parte dell'indagato di materiale pedofilo.

4.4 - Il pericolo di fuga

Nel settore degli abusi è constatazione ricorrente e sconcertante che il pericolo di fuga è relativamente raro, mentre prevale nettamente il pericolo...di non fuga.

Ciononostante in alcune situazioni particolari sussiste un concreto pericolo, tale da giustificare l'eventuale emissione di un provvedimento di fermo, che l'indagato possa sottrarsi alle indagini, in particolare:

- quando l'indagato è straniero, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno in Italia;
- quando risulta (come accade talora grazie alle intercettazioni telefoniche) che l'indagato intende far perdere le proprie tracce il che talora può verificarsi anche nei casi in cui l'indagato si trova esposto a possibili vendette private o reazioni collettive e vi sono in atto tentativi di "giustizia sommaria";
- quando l'indagato è collegato con delinquenti stranieri in grado di fornirgli basi sicure fuori dal territorio nazionale.

5 - L'attendibilità del minore

Le problematiche relative all'attendibilità del minore non riguardano soltanto la fase del giudizio ai fini della pronuncia della decisione sul merito del processo.

Il P.M. se le deve porre fin dall'inizio in vista delle scelte da operare nel corso delle indagini, fino alla scelta conclusiva di richiedere il rinvio a giudizio dell'indagato ovvero richiedere l'archiviazione del procedimento.

Si è già detto come le dichiarazioni del minore siano un *work in progress* e come l'attendibilità dello stesso non possa essere valutata all'inizio dell'indagine, con il rischio di trasformare in pregiudiziale negativa quella che è, per contro, una peculiarità della rivelazioni autentiche.

E' spesso determinante il confronto fra tali versioni, che in genere presentano delle differenze, per stabilire se queste siano dovute allo sviluppo di un racconto, se si riferiscano ad episodi diversi (le coordinate spazio-temporali sono particolarmente problematiche nei bambini piccoli, così come anche gli aspetti numerico-quantitativi) oppure se siano in effettiva contraddizione fra loro.

Le scienze psicologiche hanno tentato di mettere a punto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei minori, criteri che vanno presi *cum granu salis* e tenendo comunque conto che essi appaiono più adatti alla valutazione dell'attendibilità nella fase della rivelazione completa piuttosto che in quella dei tentativi di rivelazioni caratterizzati, come si è visto, da aspetti di incompletezza, contraddittorietà e instabilità.

5.1 - L'attendibilità del minore alla luce del Statement Validity Analysis e del C.B.C.A.

Nell'ambito della ricerca internazionale finalizzata ad individuare dei criteri di valutazione, in ambito psicologico-forense, delle dichiarazioni dei minori in tema di abuso sessuale, quello che riscuote maggiori consensi è il cd. "Statement Validity Analysis" (S.V.A.) nato in Germania negli anni '50 e poi perfezionato in ambiente anglosassone. Esso è stato, in tempi recenti, oggetto di ricerca anche in Italia da parte di S. Ghetti e F. Agnoli, alle quali si devono alcune delle osservazioni che seguono.

Le premesse metodologiche dell'S.V.A. sono in sintesi le seguenti.

- L'assunzione che un testimone debba dimostrare una generale stabilità e coerenza per essere considerato credibile in un processo viene ritenuta fuorviante.
- Chi conduce l'interrogatorio, sulla base di tutto il materiale processuale a sua disposizione, "dovrebbe sviluppare una serie di ipotesi alternative che dovrebbero essere esplorate, invalidate o confermate durante il corso dell'intervista. Spesso invece la sola ipotesi su cui si lavora è quella della colpevolezza dell'accusato".
- I migliori risultati sono conseguiti quando il vero e proprio esame del minore è preceduto dal suo racconto libero.
- Le domande dirette sono ammissibili quando "il materiale precedentemente raccolto richiede chiarificazioni...e non devono avere come oggetto temi che il bambino non abbia già introdotto o trattato nel suo racconto". "Esse non devono mai suggerire una risposta attesa ma devono piuttosto lasciare lo spazio per una nuova parte del racconto"
- "La mera presenza o assenza di suggestionabilità non è una misura definitiva della validità della deposizione".

Il metodo si articola in due momenti: l'analisi dei criteri contenutistici denominata "Criteria- Based Content Analysis" (C.B.C.A.) ed il ricorso ad una lista di controllo della validità ricavata da elementi esterni al racconto.

““““Il C.B.C.A. è costituito da 19 criteri divisi in 5 gruppi.

1° gruppo - Caratteristiche generali. La deposizione viene valutata nella sua globalità.

1 - Struttura logica.

La deposizione è coerente? Il contenuto è logico? I diversi segmenti si integrano in un tutto dotato di senso?

2 - Produzione non strutturata.

Sono presenti elementi, anche cruciali, che emergono lungo tutta la testimonianza? Sono presenti digressioni, oppure argomenti trattati, abbandonati e poi ripresi?

Si ritiene buon segno di validità l'assenza di un schema rigido di esposizione. "Saranno allora apprezzati l'emergere anche disordinato di elementi cruciali lungo tutta la testimonianza"

3 - Quantità di dettagli.

La deposizione contiene precisi elementi descrittivi inerenti al luogo, al tempo, agli oggetti, alle persone relativi all'evento di abuso? E' trasmessa l'idea di un ambiente "pieno"? Ciò in quanto "è ritenuto impossibile, per la maggior parte dei testimoni, arricchire una dichiarazione falsa di tali dettagli".

2° gruppo - Contenuti specifici

L'analisi viene compiuta frase per frase (di qui l'importanza della registrazione integrale anziché di un mero verbale riassuntivo).

4 - Inserimento in un contesto.

Gli eventi sono inseriti in un contesto spazio-temporale? Esiste una connessione fra l'evento critico ed il normale svolgersi della routine quotidiana?

5 - Descrizione di interazioni.

E' presente il racconto di ciò che è avvenuto tra il minore e l'adulto nei termini di azione-reazione-azione? "Se la descrizione dell'interazione contiene degli elementi di fraintendimento la sua credibilità è più evidente"

6 - Riproduzione di conversazioni.

La conversazione è riprodotta nella sua forma originale? Sono utilizzati termini poco famigliari al linguaggio infantile?

7 - Complicazioni inaspettate durante l'evento critico.

Viene riportato il sorgere di qualche difficoltà o interruzione inaspettata che hanno compromesso o stavano per compromettere l'attuarsi dell'abuso? Tali complicazioni possono provenire dall'esterno (sopraggiungere di persone) o possono derivare dall'interazione fra il minore e l'adulto.

3° gruppo - Particolarità del contenuto

8 - Dettagli insoliti.

Sono presenti dettagli insoliti relativi a cose o a persone che arricchiscono il significato della deposizione? " Ci si riferisce ad eventi anche strani, caratterizzati dalla casualità, dall'occasionalità. E' bene precisare che tali elementi dovrebbero riferirsi al contesto piuttosto che alle abitudini sessuali dell'imputato."

9 - Dettagli superflui. Sono riportati dettagli periferici, relativi alla situazione ma non all'evento centrale di essa?

10 - Dettagli fraintesi riportati accuratamente.

Il minore descrive oggetti ed eventi in modo corretto, alterandone il senso coerentemente al suo sviluppo cognitivo?

11 - Associazioni esterne collegate.

E' presente il racconto di eventi e conversazioni di natura sessuale, legati all'abuso ma verificatisi in una circostanza diversa?

12 - Descrizione dello stato mentale soggettivo. Il minore descrive i propri sentimenti, pensieri, emozioni, esperiti durante l'evento oppure come diretta conseguenza dello stesso?

13 - Attribuzione di uno stato mentale all'accusato. Sono presenti gli elementi ricercati per il criterio precedente, ma relativi all'accusato?

4° gruppo - Contenuti relativi alla motivazione. Esso riguarda la motivazione del minore a deporre e quindi anche, eventualmente, la motivazione che egli avrebbe a dichiarare il falso.

14 - Correzioni spontanee.

Il minore si corregge spontaneamente durante l'intervista, dando versioni più chiare dei fatti?

15 - Ammissione di mancanza di memoria.

Il minore ammette di non ricordare bene alcuni aspetti dell'evento?

16 - Emergere di dubbi sulla propria testimonianza.

Sono presenti dubbi o preoccupazioni del minore circa il fatto che la deposizione in alcune sue parti possa sembrare incredibile o irreali?

17 - Autodeprecazione.

Il minore descrive qualche aspetto del proprio comportamento come inadeguato o inappropriato, tanto da facilitare l'abuso? Il minore sembra assumersi parte della responsabilità dell'evento?

18 - Perdono dell'accusato.

Il minore tende a scusarlo, a spiegarne e a giustificare il comportamento?

5° gruppo - Elementi specifici dell'offesa

19 - Dettagli caratteristici dell'offesa.

Esiste una descrizione specifica dell'atto criminale?

Dalla letteratura criminologica si desume un corpus di conoscenze relativo alle dinamiche di questo genere di eventi da confrontare con ciò che la vittima dichiara""".

Non è difficile notare che molti dei criteri indicati dalla scienza psicologica contrastano nettamente con le cd. "massime di comune esperienza" che i giudici di merito utilizzano abitualmente per valutare l'attendibilità dei testimoni.

Le regole per l'utilizzazione del C.B.C.A. sono le seguenti:

- La ripetizione di uno stesso elemento in diverse frasi della dichiarazione non aumenta la valutazione della presenza del criterio.
- Ogni frase può soddisfare più di un criterio.
- Solo i contenuti connessi con l'evento critico devono essere analizzati.

La lista di controllo della validità (*check list*) è uno strumento investigativo e non un test psicologico ed ha una duplice funzione:

- se l'intervista è giudicata, in base al C.B.C.A. di buona qualità, la lista di controllo serve ad indicare se le altre ipotesi possibili possono essere rifiutate;

- se la qualità è scarsa, serve per valutare se esistono elementi che possono aver impedito un buon racconto.

““““La lista consta di 11 criteri divise in 4 gruppi:

1° gruppo - Caratteristiche psicologiche

- 1 -Appropriatezza del linguaggio e della conoscenza;
- 2 - Appropriatezza della condizione emotiva;
- 3 - Suscettibilità alla suggestione;

2° gruppo - Caratteristiche dell'intervista

- 4 - Utilizzazione di domande suggestive, guidanti o coercitive;
- 5 - Generale adeguatezza dell'intervista;

3° gruppo - Motivazione

- 6 - Motivazione a deporre;
- 7 - Contesto nel quale è emersa la prima dichiarazione o rivelazione;
- 8 - Pressione a dichiarare il falso;

4° gruppo - Questioni investigative

- 9 - Coerenza con le leggi della natura;
- 10 - Coerenza con altre deposizioni;
- 11 - Coerenza con altre prove.””””

5.2 - Il criterio del C.B.C.A. in un'importante sentenza di merito

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, II sez. pen. 18.10.96 (pubblicata sulla Rivista di Psicologia Giuridica - n. 1 , gennaio '97 pg. 39-51) in un processo penale per fatti di abuso in cui l'unica prova era costituita dalle dichiarazioni della minore, dopo aver individuato una serie di criteri per la valutazione delle prove, ha fatto esplicito riferimento ai **“criteri pragmatici proposti dalle scienze del comportamento come sintomi di veridicità ed attendibilità di un resoconto”**.

Merita riportare i passi più significativi della sentenza in cui vengono affrontati i problemi di metodo.

““““ Il vigente codice di rito impone al giudice di merito di valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati per la disamina del materiale legittimamente acquisito ed utilizzabile. Nel rispetto di tale regola, vanno pertanto qui indicati i criteri cui la Corte si è informata nella conferma della statuizione del primo giudice, tenuto conto che all'affermazione di penale responsabilità dell'accusato si è giunti in modo totalizzante sulla scorta delle affermazioni della figlia del prevenuto, minore, all'epoca dei fatti, dell'età di 8 anni.

E' noto che i problemi della testimonianza si caratterizzano per una triplice tematica di indagine volta a verificare:

1. se il teste normalmente dotato sul piano sensoriale, percettivo e cognitivo (profilo questo che soprattutto per il minore costituisce un “prerequisito di attendibilità”) ha sensorialmente percepito in modo corretto ciò per cui è chiamato a deporre;
2. se il teste normodotato, dopo aver correttamente percepito, ha anche correttamente memorizzato (e cioè in modo conforme alla percezione stessa) i dati percettivi appresi;
3. se tale teste, normodotato, dopo aver correttamente percepito ed altrettanto correttamente memorizzato, è intenzionato a riferire in modo completo tutto ciò che rammenta e ciò esegue, comunicando con l'interlocutore, senza condizionamenti, manipolazioni od interessi diversi e non coincidenti con il mero resoconto della verità.

Per cercare di dare soluzioni a tale molteplicità intricata di questioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, nel tempo, elaborato una griglia di criteri interpretativi la cui funzione è quella di orientare il giudice penale nel delicato esercizio del suo potere discrezionale.

Tali criteri, per i profili che riguardano l'odierna tematica, vanno così precisati:

a) ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge sull'individuazione delle fonti di prova e sul controllo della loro attendibilità e conclusione, **il giudice di merito ha il “potere-dovere” di scegliere tra gli elementi probatori offerti al suo**

esame, quelli ritenuti più idonei al conseguimento della decisione (Cass. sez. II, 5 giugno-18 giugno 1992, Pres. Cruciani, rel. Nardi, in ric. Minniti);

b) in tema di valutazione della prova e con specifico riguardo alla prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, **non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere**; la detta incompatibilità inoltre deve essere ravvisata solo quanto essa incida sull'elemento essenziale della deposizione e non su elementi di contorno, relativamente ai quali appaia ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che il teste sia caduto in errore di percezione o di ricordo, senza però perdere di obiettiva credibilità per ciò che attiene l'elemento centrale del suo dire (Cass. sez. I, Pres. De Lillo, rel. Dubolino 2 giugno-3 agosto 1993 in ric. Pulella; Cass. sez. I Pres. Carnevale, rel. Dubolino 13 marzo-27 marzo 1992 in ric. Di Leonardo). Da ciò consegue che, in assenza di siffatti elementi, **il giudice deve partire invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve, perciò, limitarsi a verificare se sussista o meno fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altri fonti probatorie di pari valore.**(Cass. pen. sez. I, Pres. De Lillo, rel. Dubolino 2.6/3.8.1993 in ric. Pulella; sez. I Pres. La cava, rel. Campo 1.2.1993-23.3.1994 in ric. Mauriello);

c. le dichiarazioni del testimone quindi per essere positivamente utilizzate dal giudice devono risultare "credibili", oltre che per avere ad oggetto "fatti di diretta conoscenza": **esse pertanto non abbisognano di riscontri esterni che non siano quelli, eventualmente necessari, per saggiare la generica credibilità del teste medesimo** (Cass. Pen. sez. I 1.2.1993-23.3.1994, Pres. La Cava, rel. Campo, in ric. Mauriello);

d. nell'apprezzamento del dato probatorio, inoltre, ed in particolare nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, il giudice di merito, nella libertà di giudizio che gli è assegnata dalla legge, **ha il dovere, oltre che di rendere motivazione, di seguire le massime di comune esperienza** (Cass. Pen. sez. V, Pres. Rombi, rel. Lo Sapio, 30.5.1990-16.1.1991 in ric. Cosco)

e. nella valutazione probatoria giudiziaria, peraltro, **il ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di comune esperienza, per essere accettato, non deve escludere "ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile"**, infatti, una conclusione può ritenersi per vera, solo se ha resistito a ragionevoli spiegazioni alternative (Cass. Pen. sez. VI Pres. Suriano, rel. Ippolito, 28.3-27.4.1995, in ric. Layne)

f. non è infine applicabile alle notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone, come i parenti dell'imputato, il divieto di testimonianza e la conseguente inutilizzabilità della testimonianza stessa, sulle "voci correnti nel pubblico" art. 194 c. 3 c.p.p.). Da ciò deriva che bene e correttamente **il teste "famigliare" può deporre sulle voci correnti nell'ambito parentale e famigliare**;

g. da ultimo, per ciò che attiene al risultato e valutazione della testimonianza della testimonianza, va ricordato **il principio della scindibilità**, in relazione al quale il giudice ben può - fermo restando l'obbligo di un'adequata motivazione - ritenere veridica una parte della testimonianza e, nel contempo, disattendere il resto (Cass. Pen. 16.10.1992 in ric. Palmucci, CED Cass. 192149).

Tali sette parametri di valutazione, opportunamente assemblati, sono in grado di fornire al giudice di merito degli essenziali punti di riferimento teorico-pratico. In realtà, la sconfinata varietà delle situazioni personali, complicata dalla multiforme realtà delle relazioni domestiche e dagli intrecci peculiari imputato-vittima, non sempre mette chi giudica in condizione di assumere conclusioni di assoluta tranquillità. E questo è sicuramente il caso in cui l'unico e solitario teste dell'accusa coincide con la vittima, quando questa, per età, per sviluppo percettivo-cognitivo, od altri fattori, o dinamiche relazionali, pregresse o in atto, sia, di per se stessa, una "fonte" non del tutto chiara e credibile.

Nel nostro sistema, non esistendo alcun esplicito divieto e tenuto conto del principio del libero convincimento del giudice, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che **si possa e debba pervenire all'affermazione di penale responsabilità dell'accusato alla stregua della sola dichiarazione della parte offesa, anche se costituita parte civile** (cfr. in termini: Cass. sez. VI 4.3.1994 Pres. Vessia, rel. Segreto, in ric. Mazzaglia; sez. I 28.2-18.3.1992, Pres. Carnevale, rel. Pompa, in ric. Simula)

Pertanto, quando sia difficile od impossibile ottenere nel processo, testimonianze dirette di estranei, per essersi i fatti svolti al di fuori della presenza altrui, il giudice può attingere la verità dalle dichiarazioni del soggetto passivo, il quale per legge, riveste anche la qualità di testimone.

In questo caso però, maggiore deve essere lo scrupolo nella rigorosa valutazione: delle dichiarazioni di tale teste, della costanza ed uniformità dell'accusa, delle circostanze e della modalità dell'accaduto e di tutto quanto possa concorrere ad assicurare il controllo dell'attendibilità della testimonianza stessa (Cass. Pen. sez. III, Pres. Cavallari, rel. Papadia, 5.3-8.4.1993 in ric. Russo; sez. I, Pres. Vella, rel. Lubrano 11.4-6.12 in ric. Barone)

Va tuttavia e da ultimo rammentato che "la valutazione improntata a prudente apprezzamento e spirito critico" (così come richiesto dalla Corte Costituzionale nella sua pronuncia 115/92) non può che limitarsi ad un solo "riscontro interno" di "intrinseca coerenza logica" della deposizione della vittima-parte civile, tutte le volte in cui non sono possibili altri riscontri per l'assenza di altri dati probatori a corredo.

In tema di valutazione probatoria, quindi, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se essa non possa essere equiparata al testimone estraneo, può essere da sola assunta come fonte decisiva di prova, a condizione che sia sottoposta ad una **indagine positiva sulla sua soggettiva affidabilità, accompagnata da un controllo della sua concreta e puntuale credibilità.**

Sulla discrezionalità di tale indagine preliminare, la Corte di Cassazione si è pronunciata (sia con riferimento al vecchio che al nuovo rito) affermandone peraltro l'implicita necessità "quando siano emersi elementi che giustifichino la pretesa incapacità del teste (cfr. in termini: Cass. sez. I 7.3-31.3.1994, Pres. Valente, rel. Saccucci, in ric. Bonaccorsi)"

Siffatta precisazione è di particolare interesse nella presente fattispecie, dato che essa sembra introdurre un velato criterio di cogenza, tutte le volte in cui il teste sia un bambino od un adolescente, per le implicazioni che tali stadi di vita comportano nei vissuti, nelle memorie, nelle rielaborazioni e nei resoconti.

Orbene, nel presente processo le cautele richieste da una corretta procedura di indagine sono state rispettate nel senso che già il G.I.P. nell'incidente probatorio ha effettuato, con esito ampiamente positivo la verifica psicologica dell'affidabilità della piccola, unica testimone."''''

La Corte d'Appello dopo aver dettagliatamente esaminato le argomentazioni del giudice di primo grado, osserva:

“““ Preliminarmente, va subito osservato come **il primo giudice, nella sua articolata motivazione, abbia rispettato non solo le regole di diritto anche quei criteri pragmatici proposti dalle scienze del comportamento come sintomi di veridicità ed attendibilità di un resoconto.**

I molteplici studi in proposito infatti suggeriscono alcuni criteri che, laddove positivamente riscontrati (e salvo diverse o contrarie indicazioni, che nel processo sono mancate) possono seriamente orientare per un giudizio di credibilità del narrato.

Orbene, tale griglia di controllo, applicata all'odierna fattispecie, consente proprio un ulteriore rafforzamento della bontà della decisione del primo giudice.

I "sintomi psicologici" di veridicità di un racconto.

Tali "sintomi" agli effetti dell'odierna deliberazione, possono essere accorpati in otto categorie di filtri valutativi quali, singolarmente e complessivamente apprezzati, con la stessa tecnica degli "indizi" consentono un consistente grado di verifica della conformità al vero del narrato.

Per ragioni di comodità espositiva, verranno ora esposti, in riquadri, gli otto "sintomi" e, subito dopo, verranno proposte le ricorrenze nel comportamento della minore parte offesa.

1. Ragionevole struttura logica complessiva dell'intera dichiarazione globalmente considerata e valutata.
2. Progressività della produzione narrativa non rigidamente strutturata (il falso costruito è sovente prospettato in modo articolato e con rigoroso rispetto delle scansioni cronologiche).
3. Quantità sufficiente di dettagli degli eventi, in relazione alle coordinate spazio-temporali e personali del narrato (tenuto sempre conto della distanza temporale della vicenda riferita e dell'obbiettivo rilievo emozionale dei fatti riferiti) e discreto livello di coerenza interna (non contrasti di rilievo tra le singole parti del discorso).
4. Inclusione di dettagli originali dei fatti e delle vicende riferite, non attribuibili alla conoscenza, all'esperienza o alla cultura di chi racconta.
5. Ricorso a correzioni spontanee, chiarimenti, precisazioni.
6. Significativa presenza di annotazioni personali e di dettagli (anche apparentemente) superflui o attribuibili a stati d'animo.
7. Ammissione di vuoti di memoria su questioni o particolari di scarso rilievo nell'economia del narrato.

8. Descrizione di conversazioni in forma diretta (ripetute nel tempo e davanti ad interlocutori processuali diversi), narrazione di interazioni particolari o descrizione accurata di situazioni impreviste.”””””

5.3 - Ulteriori considerazioni, alla luce della giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano in tema di valutazione delle dichiarazioni dei minori.

Molto difficile è l'opera del magistrato penale, in questo settore, perché deve possedere gli strumenti culturali che gli consentano di inquadrare esattamente i fatti (e questo lo accomuna agli operatori psico-sociali che intervengono con finalità educativo-terapeutiche) con una differenza peraltro fondamentale e cioè che mentre per l'operatore psico-sociale (ed anche per il giudice minorile) vale il “*favor pueri*” (e quindi anche il timore o il rischio di un pregiudizio giustificano un intervento di tutela) per il giudice penale non può che valere il principio opposto del “*favor rei*”.

Nell'ottica del primo le denunce false o erronee possono essere un sintomo di una situazione che comunque richiede un intervento, mentre per il secondo esse devono essere evitate nel modo più assoluto.

Il giudice penale si muove pertanto nel settore, consapevole di una sua specificità che lo tiene lontano da due estremi, **il giudizio clinico ed il formalismo**; il primo lo porterebbe a trasformare ogni diagnosi in sentenza, il secondo lo porterebbe a trattare la materia, “*in vitro*”, in modo arido ed apatico e a valutare le dichiarazioni di un minore in età prescolare o di un soggetto con problematiche psichiatriche con gli stessi criteri ermeneutici con cui valuterebbe la testimonianza di un adulto normale.

Nei casi in cui è intervenuta una condanna, il Tribunale di Milano si è basato prevalentemente, se non esclusivamente, sulle dichiarazioni della parte lesa,(solo in un caso le obbiettività ginecologiche erano incontrovertibili) ricostruendo le varie fasi del suo racconto, le modalità con cui sono emerse le rivelazioni, il tipo di linguaggio utilizzato e più in generale gli aspetti contenutistici che potessero fornire indicazioni sulla sua attendibilità.

Tutte le sentenze presentano una marcata connotazione che potrebbe definirsi “pragmatico-forense” e cioè una estrema attenzione ai fatti, al loro racconto e alla formazione della prova rifuggendo, in modo implicito e, talora anche esplicito, dalle costruzioni astratte, e rivendicando al giudice penale, e a lui solo, il compito, per quanto delicato e difficile, di stabilire, con riferimento al caso specifico, se la parte lesa, oltre che gli altri soggetti della vicenda, sia o meno credibile.

Questi in sintesi i principi generali che si possono enucleare:

1 - Le dichiarazioni delle parti lese, anche se minori o affette da disturbi psichici, possono, da sole, essere poste a base della decisione del Tribunale.

““““ Come quasi sempre accade in procedimenti di questo genere, la principale se non unica fonte probatoria è rappresentata dalle dichiarazioni della parte lesa, sicché il problema centrale è quello relativo alla valutazione della sua credibilità...”

Se dunque le dichiarazioni della parte lesa, anche in considerazione della sua minore età, devono essere valutate con estrema attenzione...non va tuttavia in alcun momento dimenticato che ci si trova pur sempre di fronte ad una fonte probatoria di natura esclusivamente testimoniale, rispetto alla quale l'eventuale assenza di riscontri specifici in alcun modo può influire sul giudizio di attendibilità.

Ragionare in senso contrario significherebbe parificare la testimonianza della parte lesa del delitto di violenza carnale alla figura del chiamante in correità di cui all'art. 192 cod.proc.pen. o, quanto meno,

una sorta di testimonianza affievolita, retaggio di un periodo, che si spera definitivamente passato, in cui la donna che trovava il coraggio di denunciare i gravissimi fatti da ella subiti, veniva osservata con particolare sospetto, come, più di altri, portatrice di possibili intenti calunniatori o vendicativi””(Sent. Tribunale di Milano sez.IV del 20.7.93)””””

“““...Ecco dunque il complesso di dichiarazioni che hanno formato il substrato delle imputazioni su cui oggi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi: acquisito come vero il fatto che E. abbia raccontato alla madre e alla P.G. i fatti descritti nel decreto che dispone il giudizio, occorre ora misurarsi su quello che, fin dalle prime battute del processo, il Collegio ha voluto rivendicare come proprio ed esclusivo compito: l'accertamento di attendibilità delle dichiarazioni della bambina sia sulla materialità dei fatti che sulla identificazione del loro autore nell'imputato F.S..

L'impostazione difensiva, come emerge da tutta la gestione del processo, ivi compresa la consulenza tecnica di parte in materia psicologica, è tutta incentrata su un concetto, forse proprio di un orientamento delle scienze psicologiche, ma del tutto estraneo alla disciplina del sistema processuale italiano: quello condensato nella regola di giudizio secondo cui alle dichiarazioni testimoniale dei minori si dovrebbe riconoscere una limitata efficacia probatoria, del tipo tradizionalmente denominato “semiplena probatio”. Come dire che la testimonianza di un bambino non potrebbe mai assurgere alla dignità di prova autonoma, necessitando essa di un conforto esterno dotato di efficacia probatoria indipendente dalle dichiarazioni del teste minore: il principio è ben rappresentato dalla risposta resa dal C.T. dell'imputato all'unica domanda provocatoriamente postale dal P.M. che gli chiedeva se e a quali condizioni gli fosse capitato di ritenere attendibili le dichiarazioni di un bambino e quindi, accertato l'abuso sessuale: la professionista ha risposto affermativamente indicando un caso in cui gli accertamenti ginecologici avevano evidenziato la deflorazione della vittima. In altre parole secondo tale impostazione, l'abuso sarebbe da ritenere provato solo in presenza di un dato oggettivo (per rimanere nell'esempio la riscontrata deflorazione) di per sé idoneo a rappresentare prova piena della circostanza che la vittima in questione avesse subito violenza carnale, indipendentemente dal racconto fornito dalla persona offesa...” (sent. n. 2346/94 R.G. del Trib. di Milano IV sez. in data 20.7.95)””””

“““Se è vero che il Tribunale - e solo il Tribunale - deve assumersi in via diretta la valutazione circa l'attendibilità del bambino portatore delle accuse, mette conto chiarire fin d'ora come non esistano per i minori limitazioni generali ed astratte di sorta in ordine alla capacità di testimoniare, ovvero alla capacità probatoria delle loro dichiarazioni: non occorre qui ribadire come il nostro sistema sia basato sul principio del libero convincimento del giudice; un sistema, dunque, che si affida al prudente apprezzamento del giudicante, cui non è preclusa la possibilità di ritenere provato un fatto sulla sola base delle dichiarazioni di una persona minorenni e financo di un bambino dell'età di C.V., purchè nella sentenza ci si faccia carico di un'attenta valutazione di attendibilità, basata sulle caratteristiche delle dichiarazioni, sulle modalità con cui la rivelazione dell'abuso è emersa, sulla esclusione di sospetti di etero-induzione del racconto da parte di terzi.

Del resto, diversamente opinando, ci si troverebbe nella situazione in cui ad ogni denuncia di abuso sessuale da parte di bambini dovrebbe fare da contraltare e sostegno probatorio un altro elemento di prova di tipo rappresentativo, quale, ad esempio, la dichiarazione di un altro teste oculare, oppure un reperto medico-ginecologico che indichi inequivocabilmente la violenza sessuale. E poichè delitti di tal genere non vengono abitualmente commessi in presenza di testi oculari diversi dalla vittima e, come la prassi giudiziaria ha ormai insegnato, con il diminuire dell'età di quest'ultima - per intuibili ragioni fisiologiche legate alle ridotte dimensioni dell'apparato genitale- diminuisce anche la probabilità di un'avvenuta deflorazione (e quindi la presenza di un reperto specifico di violenza sessuale) ne deriverebbe l'assoluta impossibilità di accertare e perseguire delitti in materia sessuale in danno di bambini. Invece le dichiarazioni di C.V. nel corso dell'audizioni dibattimentale in forma protetta nonché quelle rese alla polizia giudiziaria utilizzate ex art. 500 c.p.p.....saranno valutate alla stregua di quelle rese da qualsiasi altro testimone, con l'ausilio delle scienze psicologiche sul punto della capacità di ricordare e riferire fatti realmente vissuti con un orientamento spazio-temporale adeguato alla sua età, sulla eventuale presenza di spunti di rilievo psichiatrico, sulla rilevabilità in concreto di tratti di mitomania, di tendenza alla simulazione.””(Sent. n. 2820/94 del Tribunale di Milano IV sez. penale in data 20.1.97)””””

2 - L'analisi, in filigrana, delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, va effettuata alla luce delle conoscenze psicologiche sulla sua personalità; la frammentarietà del racconto è da considerarsi una garanzia della sua genuinità.

“““Pare...al Collegio più che mai necessario esordire mediante una comparazione tra le caratteristiche del racconto e del comportamento della minore, così come in concreto riscontrate, e gli indici elaborati dalla citata letteratura.

Secondo il testo “L’abuso sessuale nei bambini” di Joung e Finkel, di fronte a certe caratteristiche del racconto, le probabilità che si tratti di una falsa denuncia aumentano “in primo luogo, se la descrizione dei comportamenti del bambino proviene solo dal genitore, se il bambino non riesce, o non vuole, confidarsi col medico, se quest’ultimo non osserva alcun comportamento insolito. In secondo luogo, pensiamo ad una falsa denuncia se il bambino si confida con facilità o apparente spontaneità, oppure lancia accuse colleriche ma allo stesso tempo sembra trovarsi a suo agio in presenza del presunto responsabile dell’abuso. Un terzo motivo di sospetto è l’evenienza che il bambino si confidi senza mostrare un atteggiamento negativo. Può mostrarsi preoccupato riguardo al sesso ma non presenta comportamenti ansiosi, depressivi o regressivi. Una quarta possibilità: quando il bambino usa un linguaggio adulto per descrivere gli avvenimenti; in questi casi la storia che racconta è molto organizzata, da “grande”, infarcita di espressioni adulte e di termini medici, e si capisce che gli elementi della storia vengono tenuti insieme dalla logica. Infine una falsa denuncia è probabile quando il bambino parla dell’abuso soltanto su sollecitazione del genitore e cerca ripetutamente la sua conferma al racconto. Orbene il complesso degli elementi acquisiti al processo conduce ad escludere nel modo più assoluto che la vicenda di E.S. mostri un qualsiasi punto di contatto con questa immagine del bambino bugiardo o suggestionato; come si è visto, il racconto degli abusi non è stato rivolto alla sola madre, ma anche alla polizia giudiziaria e alla psicoterapeuta...

...Le rivelazioni ai soggetti di volta in volta destinatari, ivi compresi il Tribunale, sono sempre state tutt’altro che facili (si pensi che in un’altra opera di Ackermann e Kane si dice il bambino portatore di un’accusa falsa vuole “tell the whole world”, ossia intende e desidera raccontare a tutti l’esperienza di abuso di cui dice di essere stato vittima): nulla di più lontano da come il Collegio ha potuto, a dir poco faticosamente, raccogliere gli spezzoni di un racconto al quale E. è giunta dopo aver parlato di argomenti per lei assai più “facili”, quali i giochi fatti a scuola ed in piscina. Peraltro, come ha riferito il C.T. del P.M., la bambina ha affrontato l’esame dibattimentale con un grande carico di angoscia (che il Collegio ha potuto direttamente osservare nella sua manifesta inquietudine ed agitazione...), anche perché sapeva che il padre, benchè non presente nella medesima stanza, la poteva vedere e sentire attraverso uno specchio. Quanto alla manifestazione di comportamenti ansiosi, depressivi o regressivi, basterà rinviare a quanto si è detto più volte in precedenza. Da ultimo non è sfuggito al Tribunale come il linguaggio usato da E. fosse tutt’altro che modellato su canoni espressivi tipici degli adulti...

Ma c’è di più. E. sembra incarnare alla perfezione la figura del bambino che fornisce un racconto veritiero, sempre secondo l’elaborazione di De Joung e Finkel:” saremo invece più propensi a considerare veritiero un resoconto di abuso se la storia è adeguata all’età della vittima, “da bambino”, cioè un racconto in cui particolari pertinenti e molto specifici si mescolano a informazioni non essenziali e viene narrato mal volentieri.

I bambini che hanno davvero subito un abuso esternano spesso le giuste emozioni, perché rivivono la storia mentre la raccontano. Hanno sovente un atteggiamento ambivalente nei confronti del responsabile: per esempio è possibile che abbiano gradito l’intimità col padre e le speciali attenzioni da parte sua, ma sono contemporaneamente tormentati da una sensazione di disagio fisico, dai sentimenti di costrizione, di tradimento e dall’obbligo della segretezza. I bambini sono in genere poco propensi ad accusare il padre in sua presenza e quando lo fanno, la tensione nella voce, la rabbia e l’ansietà si abbinano a comportamenti in sintonia con le emozioni manifestate”.

In E. è più che mai evidente l’ambivalenza dell’atteggiamento verso il padre: come è dimostrato anche da numerosi dedotti dalla difesa, la bambina si mostra sempre felice quando poteva trascorrere del tempo con l’imputato, destinatario della sua ammirazione, per esempio per la sua abilità come nuotatore e del quale si sentiva “complice” nelle attività sportive e nel gioco, estremamente gratificata dalle sue attenzioni””” (sent. n. 2346/ 94 del Trib. di Milano IV sez. penale cit.)

3 - Per quanto concerne il contenuto delle dichiarazioni accusatorie viene in genere data la massima importanza alla genesi del racconto sia della vittima che, eventualmente, del genitore denunciante.

4 - Circa l'eventualità, sempre possibile, di accuse erronee o false, questa va seriamente presa in considerazione, attraverso l'analisi del substrato cognitivo che la può consentire.

Osserva il Tribunale di Milano:

““““Che i bambini possano mentire, è cosa di cui il Collegio è consapevole; sappiamo anche però che tutti i racconti menzogneri debbono avere un substrato cognitivo sul quale innestarsi e dal quale attingere il minimo per organizzare una falsa accusa. Questa bambina, è un dato pacifico descrive coiti orali, vaginali, anali, masturbazioni, automasturbazioni, consistenza, colore, odore e sapore del liquido seminale e persino una particolare incurvatura verso destra del pene del padre in stato di erezione, confermata anche dalla B.: tutte queste informazioni devono essere state da lei in qualche modo acquisite. Poichè ciò non può essere spiegato facendo unicamente riferimento ad una certa “libertà di costumi” praticata in famiglia... nè può ritenersi -per le ragioni dette- che la madre G.B. o il personale del ... (Centro presso cui la minore è in terapia) abbiano “suggerito” alla bambina tali, sia consentita l'espressione, vere e proprie nefandezze, deve necessariamente giungersi alla conclusione che F.S. ne sia stato l'autore.”””” (sent. n. 2346/ 94 del Trib. di Milano IV sez. penale cit.)

5 - La problematica relativa all'induzione da parte di terzi, anche in situazioni conflittuali, deve puntare ad evidenziare una volontà calunniatrice.

E' un pregiudizio molto diffuso e, a volte, decisamente interessato, quello di chi ritiene che la denuncia del genitore separato sia necessariamente viziata ed inattendibile e comunque da esaminare con estremo sospetto.

Nella esperienza del Tribunale di Milano si è potuto constatare una particolare omogeneità dei casi, conclusi con condanna dell'imputato, relativi ad abuso padre/figlia denunciati dalla ex moglie, casi che presentano le seguenti caratteristiche.

a) - Gli indagati sono spesso “insospettabili”, di livello sociale medio-alto, con istruzione superiore, con attività professionale più che rispettabile, di ottime condizioni economiche e privi di disturbi psichici che incidano sulla loro capacità di intendere e volere.

Il loro atteggiamento processuale di totale diniego non si limita ai soli fatti penalmente rilevanti ma abbraccia talora qualunque circostanza che venga avvertita come correlata all'abuso.

Tutti amano presentarsi come genitori più accudenti della moglie - e lo sono davvero - con una accentuata tendenza a ricoprire un ruolo di tipo materno (talora si parla esplicitamente di “mammo”).

L'elevatissima conflittualità fra coniugi giunge, in taluni casi, all'aggressione fisica da parte dell'indagato nei confronti della ex moglie.

Anche sotto il profilo del tipo di relazione che intercorre fra padre e figlia, prevalgono condotte di tipo seduttivo rispetto a quelle violente e l'abuso, perlomeno nelle fasi iniziali, viene mimetizzato dal gioco, con chiari effetti confusivi.

b) -La madre denunciante si presenta, almeno nella fase iniziale, come figura poco tutelante, con scarsa idoneità genitoriale e, per lo più, con un'infanzia segnata da gravi deprivazioni se non da abusi sessuali.

Al momento dei fatti non presta attenzione ai segnali inviati dalla bambina o addirittura dice di non crederle, pregiudicandosi il rapporto di fiducia; quando incomincia a crederle lo fa con molta fatica, continuando a sperare, in cuor suo, che l'abuso non ci sia stato e trasmettendo agli inquirenti più dubbi (accompagnati da sensi di colpa) che certezze.

In alcuni casi la madre è l'ultima persona ad apprendere che cosa sia veramente successo.

c) - La tenerissima età delle minori (quasi tutte in età prescolare) non consente loro alcuna iniziativa autonoma di denuncia. Il loro racconto si snoda molto lentamente, reso difficile dal timore di perdere la fiducia della madre.

In casi di tal genere la difficoltà di riconoscere l'abuso ed il rischio di cadere in fraintendimenti, applicando le comuni regole di esperienza, sono elevatissimi; atteggiamenti minimizzanti, banalizzanti o colpevolizzanti, bloccano definitivamente la rivelazione, inducendo persone sprovvedute ed esitanti a sottovalutare i segnali dell'abuso stesso con tutto ciò che ne può derivare.

In tali casi fondamentale diventa l'accertamento di attività eventualmente di tipo induttivo o suggestivo poste in essere al fine di condizionare le dichiarazioni del minore, sia al fine di fargli riferire un abuso mai avvenuto, sia al fine di farlo ritrattare; tale accertamento in parte è di natura psicologica (e quindi di pertinenza dello specialista) in parte è di natura storica (e quindi spetta esclusivamente al giudice).

Sotto il primo profilo la psicodiagnosi familiare può dire molto circa il rapporto fra genitore e figlio al fine di stabilire se gli stessi abbiano le caratteristiche che in letteratura vengono ricollegate alla persuasione; sotto il secondo profilo invece l'indagine, soprattutto attraverso le intercettazioni telefoniche, può stabilire se, in concreto, siano state poste in essere attività di induzione, sotto forma di suggerimenti, pressioni, intimidazioni etc.

Anche nei casi in cui la denuncia viene presentata da insegnanti ovvero dall'istituto in cui il minore è allontanato per motivi diversi dall'abuso è abituale che gli indagati si difendano accusando gli operatori di aver indotto il minore a formulare accuse calunniose; è significativo che chi per anni è riuscito a "plagiare" la sua vittima e a mantenere il segreto con la violenza, la minaccia e l'inganno, attribuisca a tutti, fuorchè a sè stesso, comportamenti induttivi e plagiati.

6 - Gli aspetti più delicati riguardano i casi di abuso lieve, in cui è più facile si possano verificare fraintendimenti.

L'esperienza processuale insegna che fra i casi in cui il Tribunale ha assolto l'imputato prevalgono nettamente quelli concernenti minori in età prepubere, in cui le condotte incriminate erano superficiali e non penetrative. Infatti in situazioni del genere non è sempre facile distinguere il comportamento abusante, in senso stretto, da atteggiamenti volgari ovvero da manovre di accudimento o di gioco che, per quanto ambigue, sono suscettibili di plurime interpretazioni e che, oggettivamente, possono essere fraintese da parte del minore ovvero di qualche adulto tutelante.

Per di più quando i fatti sono lievi di solito non lasciano traccia a livello fisico e possono non lasciarla nemmeno a livello psicologico, con la conseguenza che il giudice non potrà avvalersi di elementi di conforto che invece ordinariamente esistono nei casi più gravi.

Va pertanto raccomandata, in casi del genere, la massima prudenza al fine di evitare di mandare inutilmente il minore allo sbaraglio.

5.4 - L' accertamento psicologico-psichiatrico

Gli accertamenti psicologici sul minore è opportuno che vengano effettuati, almeno in via ordinaria, in sede minorile più confacente ad esigenze diagnostico-terapeutiche e quindi più rispettosa dei percorsi clinici della parte lesa.

La perizia (o consulenza tecnica) abbonda dove scarseggia la clinica.

E' bene sollecitare tutti coloro che effettuano attività clinico psicodiagnostica e psicoterapeutica ad una puntuale tenuta della cartella clinica (relazione e videoregistrazione dei colloqui clinici, disegni, tests etc.) in modo da consentire a

chiunque di poter lavorare su detto materiale, evitando così di sottoporre il minore ad una pluralità di accertamenti che potrebbero avere effetti iatrogeni.

In tale caso il P.M. può recepire la documentazione del T.M. (acquisibile al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 236 c.p.p.); gli esperti che hanno operato potranno essere sentiti, in fase dibattimentale, come **testimoni tecnici** (alla stessa stregua del medico che ha effettuato un intervento chirurgico) e, in tale veste riferire quali attività diagnostiche e terapeutiche abbiano effettuato e quali racconti siano stati loro fatti dalla parte lesa o da altri soggetti del nucleo familiare.

E' bene ricordare, anche se la circostanza dà spesso luogo ad accese battaglie processuali, che il teste non può "esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti" (art. 194 3° comma c.p.p.) il che si verifica nel momento in cui, riferendo attività di natura specialistica da lui compiute, non può fare a meno di spiegare i processi logici che lo hanno indotto a certe decisioni (alla stessa stregua del traumatologo che spiega perché ha deciso di amputare un arto anziché ridurre una frattura sulla base di una certa lettura della radiografia).

Per quanto la legge non lo vieti, sembra inopportuno che colui che ha svolto attività diagnostico-terapeutica venga nominato dal P.M. o dalla parte civile proprio consulente tecnico, sia perché nei casi in cui la difesa dell'imputato sostiene, come talora accade, che il minore è stato suggestionato in sede terapeutica, verrebbe a sostenere una parte di "*Cicero pro domo sua*" sia perché comunque, ai sensi dell'art. 228 3° comma c.p.p. non potrebbe riferire in merito a quanto appreso dal minore o da altre persone.

L'accertamento psicologico/psichiatrico sulla parte lesa e sul nucleo familiare deve essere condotto dall'esperto, qualunque sia il "formato" prescelto, attraverso le metodologie che ritiene più idonee (colloquio clinico, disegno, osservazione di gioco, tests proiettivi etc.) e deve essere "ad ampio spettro", contenere cioè una osservazione non di tipo "fotografico" (come avviene in genere nelle perizie disposte in sede penale) ma diacronico al fine di apprezzare il "decorso" dell'eventuale patologia riscontrata ed esplorare non solo la personalità del minore, la qualità dei suoi rapporti con i vari membri della famiglia e l'idoneità genitoriale di padre e madre, ma deve necessariamente analizzare, anche in vista delle prospettive terapeutiche, la compatibilità rispetto all'ipotesi di abuso, la cd. *validation*, operazione questa che psicodiagnosti di formazione strettamente psicoanalitica ritengono di non poter effettuare, attraverso l'individuazione degli indicatori del trauma sessuale: vissuti di sessualizzazione traumatica, di stigmatizzazione, di tradimento, di impotenza e di autosvalutazione etc.

Merita ricordare la distinzione operata da J.P. Tangney fra **colpa** e **vergogna**. Mentre nella emozione della colpa il focus dell'attenzione viene posto sulle azioni o sulle cose che sono state o non sono state fatte, nella vergogna viene invece direttamente coinvolto il Sé che diviene l'oggetto principale della valutazione negativa. La colpa generalmente è un'emozione meno dolorosa poiché riguarda un oggetto o una parte del Sé e non tocca l'intera identità, implica sentimenti di rimorso, tensione, dolore o rimprovero per le trasgressioni o le azioni compiute o omesse. La vergogna, invece, è un'emozione acuta di sofferenza tipicamente accompagnata da un senso di ritirarsi o di sentirsi piccolo, da un senso di mancanza di valore e di indegnità, di impotenza e di inefficacia. E' spesso associata all'immagine di come un sé stesso difettoso potrebbe apparire agli altri: ad altri molto vicini affettivamente (genitori in particolare) che ricoprono un ruolo importante. Anzi si prova proprio vergogna nel rapporto con gli altri poiché il significato emotivo che questi rivestono è molto importante per il Sé. La vergogna implica un sentirsi piccoli ed inferiori, esposti e preoccupati per l'opinione altrui. Inoltre quando una persona prova vergogna si sente più incline a nascondere e meno incline ad ammettere o a parlare di ciò che ha fatto o di ciò che è accaduto.

Ecco come vive questi sentimenti una adolescente di 14 anni abusata fino ai 9 anni dallo zio: "sento di essere colpevole, mi faceva sentire inferiore, una nullità, un qualcosa che, poi nessuno mi avrebbe mai creduto."

La diagnosi clinica deve inoltre analizzare, sotto il profilo psicologico, le comunicazioni verbali e non del minore, prendere in esame le eventuali condizioni psicologiche e psicopatologiche che caratterizzano le denunce false od erranee (grave distorsione psicotica della personalità con incapacità a distinguere realtà da fantasia, sovrainvestimento di fantasie edipiche, fraintendimento, suggestione, persuasione, tendenza a mentire etc.), effettuare la valutazione del danno e fornire le indicazioni per un'adeguata terapia e per un immediato sostegno.

Ai fini delle valutazioni psicodiagnostiche sulla parte lesa appaiono importanti le osservazioni sulle **dinamiche relazionali** fra i singoli membri della famiglia e specialmente sui rapporti fra la vittima da un lato e ciascuno dei genitori dall'altro; da tale analisi il giudice potrà ricavare importanti elementi al fine di escludere fenomeni induttivi o suggestivi (che possono arrivare fino alla sindrome di Munchausen e alla *folie à deux*).

Emblematico della complessità di queste situazioni il processo a carico di V.B., laureato e professionista, denunciato dalla ex moglie per abusi in danno della figlia di 4 anni e mezzo.

La donna riferisce alla polizia soltanto i suoi sospetti basati su comportamenti erotizzati; la bambina effettua la rivelazione degli abusi prima alla polizia, poi in sede di psicodiagnosi e, solo da ultimo, alla madre.

La donna è seguita da tempo da una psicologa, soffre di crisi depressive con attacchi di panico; riferisce di aver subito da piccola attenzioni sessuali da parte del proprio genitore ed in seguito di esser stata vittima di altri episodi di violenza sessuale.

Nel dibattito la difesa sostiene che la donna sia una ninfomane ed abbia condizionato la figlia e scandaglia impietosamente la sua vita privata; gli accertamenti psicodiagnostici sulla minore, esclusa ogni possibile induzione volontaria, lasciano aperta, in termini di mera ipotesi, la possibilità di suggestione da parte della madre, attraverso la proiezione dei "fantasmi incestuosi" che avevano caratterizzato la sua infanzia; tale ipotesi era già stata ventilata dal C.T. del P.M. che aveva effettuato la perizia psichiatrica sull'imputato.

La parte conclusiva del dibattito si incentra così su quella che sembra l'unica alternativa concretamente possibile alla veridicità del racconto della minore, attraverso una raffinata analisi delle dinamiche relazionali fra i soggetti del nucleo familiare e attraverso il confronto delle esperienze incestuose della minore con quelle della madre; emerge con chiarezza che tali esperienze sono completamente diverse e non c'è nessun elemento del racconto della piccola che possa derivare da pregresse esperienze materne.

L'audizione della psicodiagnosta che in sede minorile ha esaminato i genitori della minore evidenzia come entrambi presentino disturbi di personalità ma che, mentre la donna non ha alcuna caratteristica tipica della madre "plagiante", gli aspetti di maggior fragilità del marito riguardano il controllo dell'impulsività.

Condannato in primo grado, V.B. confessa in Appello.

L'esame delle dinamiche relazionali consente anche di individuare quelle che nella letteratura specialistica (Filkehor) vengono indicate come le "precondizioni" dell'abuso:

- 1) L'autore deve avere la motivazione ad abusare sessualmente di un minore;
- 2) L'autore deve vincere le inibizioni interne (principi morali, conoscenza delle regole sociali e giuridiche);
- 3) L'autore deve vincere le inibizioni esterne, quali la presenza di un altro adulto;
- 4) L'autore deve vincere la resistenza della vittima.

E' bene sollecitare da tutti coloro che effettuano attività clinico psicodiagnostica e psicoterapeutica ad una puntuale tenuta della cartella clinica (relazione e videoregistrazione dei colloqui clinici, disegni, tests etc.) in modo da consentire a chiunque di poter lavorare su detto materiale.

Si è visto come vi siano situazioni estremamente complesse, in cui il quadro psicologico del minore appare compromesso, che richiedono approfondimenti che interessano più specificamente il giudice penale e nei quali si impone una **diagnosi differenziale** fra le sindromi psichiatriche tradizionali (ad esempio disturbi della personalità, sindromi psicotiche, sindromi borderline) e le sindromi posttraumatiche, direttamente ricollegabili al trauma sessuale.

Tale diagnosi è tanto più rilevante processualmente in quanto di fronte a soggetti psichicamente disturbati potrebbe essere sostenuta la loro inattendibilità, facendo leva sulle possibili incongruenze del loro racconto.

Il quesito potrebbe essere così formulato:

“““ Descriva il C.T., letti gli atti, esaminata la parte lesa e le dichiarazioni rese dalla stessa, effettuato ogni opportuno accertamento anche di natura testale, sentite, ove necessario le figure educativo-terapeutiche di riferimento del minore parte lesa, esaminata la documentazione clinica acquisita ed acquisenda, il quadro di personalità dello stesso, precisando:

- se detto quadro sia correlabile con i fatti dallo stesso riferiti;

- se i segni clinici del quadro di personalità afferiscano alla percezione, ai ricordi e alla rappresentazione dei propri vissuti;

- se il minore sia affetto da patologia di rilevanza psichiatrica, in tal caso, indicando se detta patologia sia riconducibile eziologicamente ai fatti dalla stessa riferiti e precisando, in caso affermativo, la durata e l'entità della malattia ed ogni circostanza penalmente rilevante.”””

Pur essendo l'accertamento psicodiagnostico tendenzialmente ripetibile e quindi da effettuarsi ai sensi dell'art. 359 c.p.p., possono esistere casi in cui situazioni patologiche acute possano rendere opportuno il ricorso all'art. 360 c.p.p.; in ogni caso fondamentale anche in questa materia appare il confronto dialettico con i consulenti delle altre parti che consente, più efficacemente, di esplorare, sul piano strettamente specialistico, le ipotesi della *false and erroneous allegations*, in particolare le problematiche relative alla induzione e alla suggestione, attraverso uno studio delle dinamiche relazionali dei soggetti che hanno relazioni significative con il minore, e quelle relative alla distorsione psicotica della realtà da parte del minore.

Anche in questo caso, come nelle perizie medico-legali-ginecologiche la disputa può riguardare sia i dati oggettivi che la loro interpretazione.

Sotto il primo profilo vengono spesso mossi appunti sulle modalità di effettuazione dei *tests* specialmente allorchè viene utilizzato materiale preesistente; a tal riguardo va sempre ribadita l'importanza della scrupolosa documentazione di ogni attività clinica.

Anche per quanto concerne il colloquio clinico non sono mancati casi in cui si è tentato di trasformarlo in un nuovo esame del minore sui fatti o, peggio, di sottoporre al minore la versione dell'indagato attraverso domande che esplorino, in forma suggestiva, le diverse spiegazioni alternative che certe azioni possono avere.

Per quanto il divieto di “domande che possano nuocere alla sincerità della risposta” sia posto con specifico riferimento all'esame testimoniale, pare arduo immaginare che ai consulenti sia consentito fare ciò che è vietato al giudice, come non possono essere consentiti metodi di approccio al minore sistematicamente basati sull'imbroglio.

Sotto il secondo profilo la “battaglia” fra esperti verte ordinariamente sia sul significato clinico dei singoli dati del quadro di personalità che sulla loro lettura complessiva

secondo criteri generali che differiscono accentuatamente a seconda delle scuole di appartenenza.

Ancor più che nel caso della consulenza medico legale ginecologica, la consulenza psicodiagnostica non è mai in grado di fornire la certezza dell'abuso e, per converso, non sono infrequenti i casi in cui minori sicuramente abusati presentino quadri di personalità del tutto privi di indicatori dell'abuso.

Non è mai superfluo ricordare che il **giudizio sull'attendibilità** del minore (come di qualunque altro teste) spetta solo al giudice e non al consulente tecnico (o perito) che semmai potrà fornire all'autorità giudiziaria elementi illuminanti, di natura specialistica, evitando, come accade talora, di presentare al Tribunale un "progetto di sentenza".

Infatti il giudizio del Tribunale sull'attendibilità del minore, se si avvale dell'apporto di specialisti per quanto concerne la struttura di personalità, si fonda soprattutto sulla valutazione dei riscontri oggettivi alla dichiarazione del minore, valutazione che non può essere delegata a terzi.

E' stato osservato:

“...la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto ammissibili e rilevanti le testimonianze in questione non implica in alcun modo che ci si aspetti dalle stesse la prova del fatto di reato, devolvendo agli psicologi il quesito posto dal promovimento dell'azione penale circa la colpevolezza dell'imputato: è evidente che ciò porterebbe da parte del giudice ad una totale abdicazione al proprio compito di accertamento della verità, una sorta di "commodus discessus" rispetto a casi come questi in cui il raggiungimento di tale scopo si presenta più delicato e problematico, proprio a cagione della tenera età delle persone offese e la complessità dei rapporti intrafamigliari che caratterizza i nuclei in cui sia emerso il sospetto dell'incesto. Ed allora il Collegio intende assumersi per intero tale non facile compito, assegnando agli esperti in psicologia infantile quello di definire (e non è certo cosa da poco) un quadro di personalità del minore, con il ritrovamento di vissuti che appaiano compatibili o meno con i fatti per cui è processo; allo stesso modo sembrano di grande rilevanza anche le osservazioni (di cui il presente processo è particolarmente ricco) sulle dinamiche relazionali fra i singoli membri della famiglia e, specialmente, sui rapporti fra la vittima da un lato e ciascuno dei genitori dall'altro; da tale analisi il giudice può infatti ricavare importanti elementi al fine di escludere fenomeni induttivi o suggestivi, nonché per inquadrare la personalità dell'imputato in relazione al comportamento criminale oggetto dell'ipotesi accusatoria, anche in punto di commisurazione della pena ex art. 133 c.p..

Dunque, una valorizzazione del contributo delle scienze psicologiche non quale chiave di volta per sciogliere il nodo relativo alla attendibilità del minore e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, bensì quale ausilio alla formazione del convincimento - basato prioritariamente sulla analisi dei fatti - mediante la descrizione delle caratteristiche di personalità della parte lesa; ne deriva che, per il Tribunale, alcun rilievo assume l'approfondimento circa le personali convinzioni maturate dai vari specialisti circa l'attendibilità o meno del minore quale soggetto da cui l'accusa proviene e ciò anche perché, come si può facilmente intuire, il loro compito - lungi dal richiedere una presa di posizione precisa sul punto - si esaurisce nell'intervento di sostegno al bambino e, spesso, anche ai suoi genitori, indipendentemente dallo svolgimento di indagini tendenti a stabilire la verità.” (Sent. n. 2820/94 della IV sez. pen. del Trib. di Milano cit.)

Se le conclusioni cui arriva la psicodiagnosi non possono e non devono assurgere a prova autonoma del reato, il giudice, in casi particolarmente delicati e complessi, non può che ricorrere a tutte le risorse della sua professionalità per giungere ad una decisione che cerchi, per quanto possibile, di avvicinare la verità processuale a quella storica.

Talora l'accertamento sul minore, in forma di consulenza tecnica o di perizia, può riguardare la capacità a testimoniare del minore stesso (art. 196 c.p.p.). Si rileva purtroppo che tale accertamento viene effettuato spesso come modo surrettizio per stabilire l'attendibilità del minore, senza tenere presente che si tratta di concetti radicalmente diversi; chi è capace di testimoniare è anche capace di mentire.

Un caso recentemente trattato presso la Corte d'Appello di Milano è emblematico al riguardo. La minore Maria di anni 17 subisce un ricovero per circa 6 mesi in un istituto di neuropsichiatria infantile a causa di gravi disturbi psicosomatici, accompagnati da comportamenti autolesionistici.

Nel corso del ricovero la minore riferisce gravissimi abusi sessuali da parte del padre, abusi connotati da caratteristiche particolarmente perverse (sadismo, zoofilia etc.) e seguiti da altri fatti commessi da un amico del padre, apparentemente all'insaputa di questi. La rivelazione degli abusi porta inizialmente ad un aggravamento delle condizioni psichiche della minore (un tentativo di suicidio lo effettua sotto gli occhi del commissario che la sta interrogando) ma dopo adeguato trattamento sia farmacologico che psicoterapeutico la minore riesce a ristabilire un relativo equilibrio e viene dimessa. In seguito, dopo che il padre è stato arrestato, Maria, si presenta accompagnata dalla madre (che non ha mai interrotto i rapporti con il marito) e ritratta le accuse, mantenendo tale atteggiamento davanti al Tribunale del luogo in cui erano avvenuti i fatti; il padre e l'amico vengono condannati a pene severissime.

In Corte d'Appello viene disposta una perizia sulla capacità a testimoniare della ragazza, ormai divenuta maggiorenne e ferma su posizioni negatorie e provocatorie. Il consulente del P.G. sottolinea come vi sia una notevole coerenza della sintomatologia presentata da Maria con le caratteristiche di molti soggetti abusati, come la rivelazione dell'abuso ne abbia riattualizzato la sofferenza e come la terapia, correttamente fondata su una diagnosi di abuso abbia consentito la rielaborazione del trauma.

Il perito d'ufficio invece constata asetticamente che al momento delle dichiarazioni accusatorie Maria era in condizioni psichicamente debilitate, mentre quando ritrattava le accuse era normale; sulla base di tali conclusioni la Corte assolve entrambi gli imputati.

La Corte di Cassazione evidenzia il vizio di motivazione del giudice di merito sotto il profilo di una lettura segmentata dei dati processuali che prescinde dai numerosissimi riscontri oggettivi che il racconto di Maria aveva trovato e su tale constatazione la Corte d'Appello pronuncia sentenza di condanna, confermata in Cassazione.

Affine a quello psicodiagnostico è l'**accertamento psicopedagogico** che può e deve essere effettuato, sempre in ambito minorile, da parte delle comunità presso cui il minore è ospite; anche esso può rivestire particolare rilevanza per lumeggiare la personalità del minore in relazione ai fatti eventualmente da lui subiti.

L'**accertamento psicologico sull'indagato**, a differenza di quanto accade per la parte lesa, non è consentito nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 220 c.p.p. che ha recepito la normativa del codice abrogato, non senza un serrato dibattito fra correnti diverse di pensiero.

Per quanto tale divieto possa apparire anacronistico (è nato come reazione alle impostazioni criminologiche positivistiche e alla dottrina del "tipo d'autore") esso rispecchia la ricorrente preoccupazione che lo psicologo possa sostituirsi al giudice nella formulazione di un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato.

Di fatto ciò avviene ugualmente attraverso l'uso surrettizio della perizia (o consulenza tecnica) psichiatrica sull'indagato-imputato creando, per di più, un'innaturale situazione di monopolio a favore degli psichiatri.

L'esperienza processuale insegna che è statisticamente raro che autori di abusi su minori siano affetti da vizio parziale o totale di mente anche se non è infrequente che essi possano presentare disturbi di interesse psichiatrico, specialmente nel settore dei disturbi della personalità, previsti dal D.S.M. III e IV.

Talora i difensori sottopongono i loro assistiti a consulenza di parte al fine di dimostrare che gli stessi non sono affetti da perversione; anche a prescindere dall'inutilizzabilità di tale accertamento quando non correlato alla presenza di patologie psichiatriche, il dato, isolatamente considerato, è poco significativo; è noto infatti, dalle ricerche condotte sugli autori di reati sessuali in danno di minori, che solo una minima parte è affetta da perversioni mentre più ricorrenti sono i disturbi di tipo narcisistico, antisociale e di discontrollo dell'impulsività.

Quando il P.M. ritiene necessario un accertamento psichiatrico il quesito può essere così concepito:

““ Dica il C.T., letti gli atti ed effettuato ogni opportuno accertamento, anche di natura testistica:

- se (...) all'epoca dei fatti per cui si procede fosse affetto da infermità psichica precisando, in caso affermativo se la stessa fosse tale da grandemente scemare o escludere la sua capacità di intendere e volere;*
- se (...) sia, nell'attualità, persona socialmente pericolosa a causa di patologie di natura psichiatrica, precisando in tal caso se tali disturbi afferiscano la sfera del comportamento sessuale e fornendo indicazioni in ordine al trattamento.””*

Le valutazioni concernenti eventuali patologie psichiatriche dell'indagato-imputato possono aver rilevanza in settori diversi da quelli dell'imputabilità ed in particolare ai fini:

- dell'adozione di misure cautelari ovvero dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza e delle successive decisioni concernenti lo *status libertatis* ivi comprese quelle che riguardano i contatti fra il detenuto e la famiglia;
- della conoscenza delle complesse dinamiche relazionali famigliari, anche in relazione agli accertamenti sulla personalità della parte lesa;
- della determinazione in concreto della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.;
- della possibilità di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 164 1° comma c.p..

6 - L'audizione del minore in sede di incidente probatorio.

Con l'introduzione, nella L. 66/96 dell'art. 392 comma 1 bis e dell'art. 398 comma 5 bis c.p.p. è oggi possibile effettuare, in sede di incidente probatorio, l'audizione protetta dei minori degli anni 16; tale modalità risulta ulteriormente rafforzata dalla L. 269/98 che ha introdotto l'art. 498 comma 4 ter c.p.p. che, nel corso del dibattimento (ma non vi è motivo per non estendere il principio all'incidente probatorio) attribuisce alla parte lesa minorenni e al suo difensore il diritto di chiedere che la sua audizione venga effettuata “dietro ad un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico”, allo scopo di evitare che il minore possa vedere l'indagato.

Questa esigenza, fortemente sentita nel settore dei reati di abuso e maltrattamento in danno dei minori, aveva già dato luogo, in epoca precedente all'entrata in vigore della citata normativa, ad audizioni protette effettuate presso centri psicologici dotati di stanza con vetro a specchio e disposte sulla base del combinato disposto degli artt. 498 4° comma e 502 c.p.p..

Per quanto la legge non contenga indicazioni sui casi in cui debba essere richiesta l'audizione del minore con incidente probatorio, è evidente che l'interesse del minore non può non essere preso in considerazione dal P.M. che dovrà pertanto attivarsi, presso gli operatori che seguono il minore, per sapere se lo stesso sia in grado di affrontare un atto per lui sicuramente molto impegnativo. Ove le indicazioni siano negative si pone un problema di legittimo impedimento del teste a comparire o di impossibilità sopravvenuta dell'atto; inoltre nella misura in cui una perturbata audizione del minore può compromettere altri atti di indagine (quali ad esempio gli accertamenti psicodiagnostici

ovvero l'audizione di altre persone) è sempre facoltà del P.M. chiedere, ai sensi dell'art. 397 c.p.p. il differimento dell'incidente probatorio.

Il differimento dell'incidente probatorio si impone anche nei casi in cui la richiesta di incidente probatorio da parte dell'indagato si colloca in una fase in cui il racconto si presenta *ictu oculi* incompleto; ciò porterebbe infatti ad una evidente distorsione del quadro probatorio che finirebbe per cristallizzarsi in un momento in cui deve restare ancora fluido, renderebbe necessario un'ulteriore audizione del minore in una fase successiva e soprattutto determinerebbe un grave inquinamento delle prove, consentendo, precocemente, di far conoscere all'indagato il contenuto delle accuse in un momento in cui l'indagine dovrebbe essere il più possibile segreta.

E' pertanto buona norma che il P.M. richieda l'incidente probatorio al termine dell'indagine preliminare, anche contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio, quando i terapeuti siano in grado di garantire circa la tenuta del bambino, specialmente nei casi in cui preveda che la fissazione del dibattimento non sia prossima.

Occorre infatti tener presente che, specie nei bambini in età prescolare, dopo una fase caratterizzata da un forte bisogno di raccontare quanto subito, subentra, specialmente in presenza di un adeguato trattamento psicoteraputico, il bisogno di non parlarne più.

Inopportuno sembra invece il ricorso all'incidente probatorio prima che sia stata raccolto un primo racconto; è esperienza comune che l'audizione fatta sapendo della presenza dell'indagato e dei difensori, pur con l'adozione di tutte le cautele necessarie, è sempre notevolmente stressante ed è raro che dia gli stessi risultati di un'audizione effettuata, magari a più riprese, da una polizia giudiziaria preparata.

L'incidente probatorio, ancor più di una qualsiasi audizione di polizia, deve essere accuratamente preparato; gli educatori e (quando esiste) il genitore tutelante devono informare per tempo il minore di ciò che accadrà, evitando peraltro di fargli domande sugli argomenti oggetto della futura audizione.

Non può naturalmente escludersi che, sapendo dell'audizione, il bambino faccia nuove rivelazioni spontanee, il cui contenuto dovrà essere immediatamente riferito agli inquirenti e al giudice minorile.

E' anche necessario che nel periodo che precede l'audizione vengano adottate misure particolarmente severe nella regolamentazione delle visite del minore allontanato, ad evitare possibili condizionamenti.

Delicata è la scelta dello psicologo ausiliario del giudice; il minore preferisce sicuramente esser sentito dalla persona che lo segue da un punto di vista terapeutico. Anche se non esiste alcun ostacolo normativo a che ciò avvenga (si tratta in fondo di un semplice ausiliario e non di un perito) la controindicazione è data dal fatto che tale persona abbia già raccolto, in precedenza, il racconto del minore. I bambini molto piccoli vivono infatti la rivelazione come un fatto unitario e non segmentato nelle diverse sedi in cui avviene. Si spiega così che il bambino non ripeta una cosa già detta (anche se da un punto di vista processuale non utilizzabile) e si stupisca che la stessa persona gli ripeta la stessa domanda.

E' quindi, in linea di massima preferibile che l'ausiliario sia una persona diversa dal terapeuta; è peraltro opportuno che il minore abbia la possibilità di farne la conoscenza prima dell'audizione in modo da non aver di fronte uno sconosciuto.

In tali caso, dietro esplicita autorizzazione del giudice, viene consentito uno o più incontri dello psicologo con il minore, sempre a condizione che non vengano affrontati i temi dell'audizione e viene anche consentito l'accesso del minore al luogo in cui avverrà l'audizione, in modo che possa sentirsi rassicurato circa la sua protezione.

Nella scelta delle persone che interrogano il minore è importante tenere conto del fatto che talora le bambine si bloccano di fronte alla presenza di persone di sesso maschile, specialmente quando l'abusante è un uomo e che la vergogna che provano i maschietti a raccontare l'abuso ad una donna è ancora maggiore.

E', in linea di massima, inopportuna la presenza del genitore accanto al minore, ad evitare ogni possibile condizionamento, specialmente nei casi di abuso intrafamigliare.

Occorre che il giorno in cui avviene l'audizione vengano adottate misure, specie quando l'indagato è a piede libero, finalizzate ad evitare incontri più o meno casuali.

La presenza, davanti all'aula, di torvi parenti, solidali con l'indagato, è da sola sufficiente a turbare notevolmente il minore.

E' pertanto necessario predisporre dei servizi, con l'intervento della forza pubblica, per garantire che il minore giunga nel luogo dell'audizione (sia che si trovi in Tribunale ovvero fuori) senza vedere persone che lo possano turbare.

Prima dell'audizione le parti sottopongono al giudice le domande da formulare al minore. Il compito del P.M. è relativamente semplice, potendosi limitare ad indicare al giudice, quali temi da trattare, da un lato i fatti descritti nel capo di imputazione (ed è bene che tale descrizione sia fatta con sufficiente dettaglio) dall'altro i fatti successivi e cioè le rivelazioni fatte alle varie persone con cui il minore si è confidato ed eventuali pressioni subite.

I difensori invece cercheranno di saggiarne l'attendibilità attraverso domande di contesto e attraverso domande che mettano in luce contraddizioni con precedenti racconti ovvero con obiettività incontrovertibili (in tal modo evidenziando uno scadente "esame di realtà" del minore), oppure attraverso domande che esplorano gli aspetti classici delle denunce false ed erronee.

Le domande che provocano maggiore sofferenza sono quelle che tendono a metter in luce l'ambivalenza dei sentimenti del minore nei confronti dell'abusante.

Nell'esperienza milanese, pur con la varietà dei singoli casi, l'audizione avviene o alla presenza del giudice assistito da uno psicologo, come ausiliario, o del solo psicologo, quando il giudice preferisce stare dietro al vetro a specchio insieme alle altre parti.

I due locali sono collegati fra loro da impianto citofonico che consente alle parti un intervento "in tempo reale".

E' altresì disposta la videoregistrazione a mezzo di telecamera possibilmente non troppo visibile; chi effettua la ripresa deve avere l'accortezza di collocare il bambino in modo che se ne veda bene il volto e che l'obbiettivo possa coglierne le espressioni e la mimica.

L'audio è garantito da microfoni collocati sul tavolo, il più vicino possibile al minore; molti bambini infatti parlano con un filo di voce, specialmente quando si tratta di affrontare temi delicati.

In alternativa al vetro a specchio unidirezionale viene talora utilizzato un circuito televisivo che collega l'aula d'udienza con la camera di consiglio, nella quale ultima viene collocato il minore insieme a chi lo deve interrogare.

In tal caso il problema maggiore è costituito dai collegamenti; è necessario infatti che il televisore nella camera di consiglio non sia collegato ovvero che consenta la visione e l'ascolto solo del presidente; è tuttavia necessario poter prevedere che le altre parti, e soprattutto l'indagato, si astengano da interventi inopportuni.

In Germania la polizia è dotata di appositi locali con tal genere di apparecchiatura; il minore viene collocato in una posizione sopraelevata rispetto all'adulto che lo interroga.

Quando si tratta di bambini molto piccoli viene di solito chiesta ed ammessa la presenza dell'educatore che si occupa di loro e che viene peraltro invitato a mantenere la più assoluta neutralità.

Vi è stato tuttavia un caso, altamente emblematico, di una bambina di tre anni che dopo aver alzato un muro infrangibile di fronte a tutti i tentativi fatti dal giudice e dalla psicologa di sapere che cosa fosse successo, ha iniziato a raccontare a partire dal momento in cui le parti hanno deciso di lasciarla sola con l'educatrice.

In un altro caso invece la minore ha opposto una resistenza invincibile alla psicologa mentre ha raccontato i fatti subito allorchè è rimasta con il giudice (di sesso femminile) che le ha prospettato, con serena fermezza, la necessità che dicesse chiaramente se le fosse successo qualcosa, anzichè continuare a tormentare disperatamente, come aveva fatto fino a quel momento, un bambolotto di sesso maschile.

Si è molto discusso fra gli specialisti circa l'opportunità di utilizzare bambole anatomicamente corrette come sussidio tecnico per l'audizione; attualmente prevale l'opinione negativa, a causa dell'effetto suggestivo che esse esercitano sul minore e che potrebbero indurlo ad effettuare giochi "sessuali" anche a prescindere dalla realtà dell'abuso.

E' invece opportuno che nel luogo dell'audizione ci siano carta e matite colorate; spesso il bambino sente il bisogno di disegnare ciò che descrive; in altre circostanze per superare la vergogna preferisce scrivere invece che parlare.

Uno dei difetti della giustizia è rappresentato dalle interminabili attese; occorre che ciò non si verifichi con i minori.

L'audizione viene iniziata presentando al minore, con linguaggio a lui accessibile, i motivi per cui viene sentito e spiegandogli che dall'altra parte ci sono giudici, P.M. ed avvocati che lo ascoltano con attenzione; ciò che conta è che al bambino venga fatto capire che viene sentito in un processo. Non sembra nè necessario nè opportuno prendere l'iniziativa di comunicargli che è presente anche l'indagato, in quanto ciò in genere provoca grande turbamento e scatena ulteriori domande finalizzate a verificare la propria sicurezza. Se tuttavia il bambino pone espressamente la domanda è buona regola non mentire.

Nel corso dell'audizione possono esserci momenti molto drammatici, quando il bambino rievoca gli aspetti più dolorosi del trauma; chi lo interroga deve confortarlo e fargli sentire la propria vicinanza, nei modi più appropriati.

Dopo un primo giro di domande nei quali vengono affrontati i temi principali della vicenda, viene di solito effettuata una pausa, durante la quale il minore si riposa mentre le parti sottopongono al giudice gli ulteriori temi da trattare.

E' bene effettuare fin dall'inizio una previsione di massima della durata dell'audizione, in modo che il "secondo tempo" non abbia una durata eccessiva. E' infatti esperienza comune che bambini in tenera età abbiano una resistenza molto limitata e sarebbe un'illusione, oltre che una tortura, pretendere di mantenere la loro attenzione per un tempo eccessivo; tanto è lo sforzo che a volte incominciano a sbadigliare, si distraggono, perdono interesse a ciò che vien loro chiesto e, al termine dell'esame, si addormentano!

In Inghilterra per evitare inconvenienti del genere il giudice, in via preliminare, assegna alle parti un tempo massimo.

L'audizione protetta se decisa al momento giusto può avere effetti sorprendenti; da un lato può aver un effetto terapeutico, come è stato constatato in molti casi, dall'altro, di fronte all'inoppugnabilità di certe affermazioni e soprattutto di certi atteggiamenti, può indurre l'indagato a confessare o, quanto meno, a chiedere il giudizio abbreviato.

7 - Conclusioni

Si è detto che l'abuso si svolge sotto il segno della confusività; non stupisce che questa caratteristica possa, in qualche misura, "contagiare" anche il processo penale.

Se il giudice non capisce tal genere di meccanismo rischia di trasformare il processo in mezzo per consentire all'abusante di affermare, con maggiore forza di prima, il proprio dominio sulla vittima e soprattutto, fraintendendo le caratteristiche dell'abuso, ne entra al suo interno, come uno degli altri protagonisti, facendo proprie le sue dinamiche confusive.

Questo è il rischio maggiore, in quanto ineliminabile, che corre la vittima nel processo penale ed è quindi l'unico costo cui non è possibile porre rimedio.

L'eventuale assoluzione dell'imputato non può, in questa specifica materia, esser vista, nell'ottica della parte lesa, come mera affermazione di "innocenza processuale"; poichè essa finirebbe per riflettersi negativamente sui percorsi educativi del minore, il P.M., dopo aver esperito ogni possibile accertamento (ed evitando che questo avvenga, come capita in altre materie, in dibattimento), deve richiedere il rinvio a giudizio dell'imputato soltanto quando è pienamente convinto non solo della gravità degli indizi ma anche della sostenibilità dell'accusa in giudizio.

E' una grossa tentazione, specie per il P.M. non esperto nella materia, confondere, anche inconsapevolmente, l'interesse del minore con il proprio interesse ad evitare un eccessivo coinvolgimento su un terreno che percepisce come infido; è comunque preferibile, nei casi che, al termine delle indagini, si presentano ancora dubbi, un'onorevole archiviazione all'alea del dibattimento.

8 - Bibliografia essenziale

- **Abruzzese S.** (a cura di), *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti.* F. Angeli ed., Milano 1999
- **Agnoli F., Ghetti S.**, *La valutazione della testimonianza dei bambini in casi di sospetto abuso sessuale*, in : *Età Evolutiva*, giugno '98 pg. 51-66.
- **Allison J.A., Wrightsman L.S.**, *Rape, Thr misunderstood Crime*, Newbury Park, California 1993;
- **Cadoppi A** (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro lo sfruttamento sessuale dei minori* - Cedam 1999
- **Dolcini E., Marinucci G.**, *Codice penale commentato*, ed. Ipsa 1999
- **Forno P.**, *La tutela penale del minore: rapporti fra il processo penale ordinario e quello minorile*, Corso Giovanni Falcone 1994 vol. III
- **Forno P.**, *La nuova legge contro la violenza sessuale - Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori* - *Minori Giustizia* 1995 n.4
- **Gallucci P.**, *Reati contro la libertà sessuale - Corso di tirocinio per uditori* 1997

- **Gallucci P.**, La legge sulla violenza sessuale: le principali questioni pratiche ed interpretative emerse a due anni dalla riforma delle fattispecie incriminatrici - Corso Falcone 1998
- **Goodwin J.**, Abuso sessuali sui minori, le vittime dell'incesto e le loro famiglie, Torino 1985 pg.194 e segg.
- **Gruyer F., Fadier-Nisse M.,Sabourin P.**, La violence impensable, Paris, ed. Nathan, 1991
- **Haesevoets Y.H., Rees A.**, Comment auditionner les enfants? Bruxelles 1998
- **Howe M.L.**,Children's Memory for traumatic experiences, 1997.
- **Lanning Kenneth V.**, Criminal investigation of sexual victimization of children in: The APSAC AC Handbook on child Maltreatment 1996.
- **Malacrea M., Vassalli A.** (a cura di) Segreti di famiglia- L'intervento nei casi di incesto - Ed. Cortina 1990
- **Pansini S.**, Tecniche d'indagine nei reati contro la libertà sessuale con particolare riferimento agli abusi sui minori. Corso Falcone 1997
- **Pansini S.**, Le fattispecie di violenza sessuale. Corso di tirocinio per uditori giudiziari 1999
- **Pacciolla A., Ormanni I., Pacciolla A.**, Abuso sessuale - Una guida per psicologi, giuristi ed educatori , Roma 1999
- **Pope K.S., Brown L.S.**,Recovered Memories of abuse, Assessment, Therapy, Forensics, Washington 1996; trad. it.: I ricordi delle antiche violenze, Milano 1999 con postfazione di P. Forno)
- **Foti C., Roccia C.**, (a cura di), L'abuso sessuale sui minori, Unicopli Milano 1994
- **Sgroi S.M.** - Stages of recovery for adult survivors of child sexual abuse pg. 111-130 in: Vulnerable Populations, Lexington 1989
- **Sorensen T., Snow B.**, How children tell: the process of disclosure in child sexual abuse, 1991
- **Weingarten K., Cobb S.**, Timing Disclosure Sessions: Adding a narrative perspective to clinical work with adult survivors of childhood sexual abuse, in Family Process 1995.

NOTA: Le traduzioni di testi dalle lingue inglese e francese sono state effettuate, in assenza di edizione italiana, senza che sia stato possibile sottoporle al controllo degli autori.

INDICE

1 - Premesse metodologiche

1.1 - Le ragioni di un intervento

1.2 - La multidisciplinarietà

1.3 - La specializzazione

2 - La notizia di reato

2.1 - Le caratteristiche empiriche della rivelazione dell'abuso

2.1.1 - La rivelazione mascherata

2.1.2 - La rivelazione diretta

2.2 - La denuncia

2.3 - Il referto

2.4 - La querela

2.5 - La tutela del minore in sede penale: il curatore

2.6 - Rapporti fra Procura Ordinaria e T.M. nella fase iniziale

3 - L'organizzazione delle indagini

3.1 - Considerazioni generali

3.2 - Le prime acquisizioni documentali

3.3 - L'audizione della parte lesa

3.3.1 - Le modalità dell'esame

3.3.2 - Il contenuto dell'esame

3.4 - La *discovery*

3.4.1 - Le intercettazioni telefoniche ed ambientali

3.4.2 - L'allontanamento del minore

3.4.3 - La gestione del minore dopo l'allontanamento

3.4.4 - La perquisizione locale e l'ispezione

3.4.5 - La consulenza tecnica medico-legale-ginecologica

3.4.6 - L'audizione dei famigliari del minore

3.5 - La ricerca dei riscontri documentali e testimoniali

1) Registri scolastici

2) Giudizi degli insegnanti

3) Temi scolastici

4) Documentazione lavorativa

5) Documentazione e testimonianze di fatti

6) Documentazione medica

3.6 - Altre consulenze tecniche

3.6.1 - Consulenza tecnica medico-legale-ginecologica documentale

3.6.2 - Consulenza tecnica chimico-merceologica

3.6.3 - Esame ematologico su tracce

3.6.4 - Ricerca della paternità

4 - Le misure cautelari

4.1 - Considerazioni generali

4.2 - Il pericolo di inquinamento delle prove

4.3 - La pericolosità sociale

4.4 - Il pericolo di fuga

5 - L'attendibilità del minore

5.1 - Lo Statement Validity Analysis ed il C.B.C.A.

5.2 - Il C.B.C.A. in una importante sentenza di merito

5.3 - Ulteriori contributi della giurisprudenza di merito

5.4 - L'accertamento psicologico-psichiatrico

6 - L'audizione del minore in sede di incidente probatorio

7 - Conclusioni

8 - Bibliografia